

# Gazzetta ufficiale C 341 E

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

### Comunicazioni e informazioni

53° anno  
16 dicembre 2010

---

Numero d'informazione      Sommario      Pagina

#### I    *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

#### RISOLUZIONI

##### **Parlamento europeo**

SESSIONE 2009-2010

Sedute dal 9 al 11 febbraio 2010

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 110 E del 29.4.2010.

TESTI APPROVATI

##### **Martedì 9 febbraio 2010**


2010/C 341 E/01	Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione Risoluzione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura .....	1
-----------------	--	---

##### **Mercoledì 10 febbraio 2010**

2010/C 341 E/02	Recente terremoto a Haiti Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sul recente terremoto a Haiti .....	5
2010/C 341 E/03	Situazione in Iran Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sull'Iran .....	9
2010/C 341 E/04	Situazione nello Yemen Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla situazione nello Yemen .....	14
2010/C 341 E/05	Tratta di esseri umani Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla prevenzione della tratta di esseri umani .....	18

**IT**

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
2010/C 341 E/06	Risultati del vertice di Copenaghen sul cambiamento climatico Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sull'esito della Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP15) .....	25
2010/C 341 E/07	Promozione della buona governance in materia fiscale Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla promozione della buona governance in materia fiscale (2009/2174(INI)) .....	29
2010/C 341 E/08	Parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009 Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009 (2009/2101(INI)) .....	35
2010/C 341 E/09	Obiettivi prioritari della conferenza delle parti della CITES Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sugli obiettivi strategici dell'UE per la quattordicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010 .....	43
2010/C 341 E/10	Relazione 2009 sui progressi realizzati dalla Croazia Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla relazione 2009 sui progressi compiuti dalla Croazia	48
2010/C 341 E/11	Relazione 2009 sui progressi realizzati dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla relazione 2009 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia .....	54
2010/C 341 E/12	Relazione 2009 sui progressi realizzati dalla Turchia Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Turchia nel 2009 .....	59
<b>Giovedì 11 febbraio 2010</b>		
2010/C 341 E/13	Accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (COM(2009)0577) .....	67
2010/C 341 E/14	Venezuela Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sul Venezuela .....	69
2010/C 341 E/15	Madagascar Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sulla situazione in Madagascar .....	72
2010/C 341 E/16	Myanmar Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sul Myanmar .....	75



Martedì 9 febbraio 2010

## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## RISOLUZIONI

## PARLAMENTO EUROPEO

**Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione**

P7\_TA(2010)0009

**Risoluzione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura**

(2010/C 341 E/01)

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli «Orientamenti politici per la prossima Commissione» presentati il 3 settembre 2009 dal presidente eletto della Commissione,
- viste le dichiarazioni rese dal presidente eletto della Commissione dinanzi al Parlamento il 15 settembre 2009 e dinanzi alla Conferenza dei presidenti il 19 novembre 2009,
- vista la sua decisione del 16 settembre 2009 <sup>(1)</sup> che ha sancito l'elezione di José Manuel Durão Barroso a presidente della Commissione,
- visto l'attuale accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione <sup>(2)</sup>,
- vista le attuali modalità di attuazione dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» <sup>(3)</sup> da parte della Commissione e del Parlamento,
- viste l'esperienza maturata durante la scorsa legislatura e le nuove disposizioni del trattato di Lisbona, che è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 e che instaura un nuovo equilibrio istituzionale, nonché l'intesa comune raggiunta il 27 gennaio 2010 tra il gruppo di lavoro del Parlamento europeo sulla revisione dell'accordo quadro e il presidente eletto della Commissione,
- visti l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli da 244 a 248 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visti gli articoli 106 e 107 del suo regolamento,

<sup>(1)</sup> Processo verbale di tale data, P7\_PV(2009)09-16, punto 7.1.

<sup>(2)</sup> GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 123.

<sup>(3)</sup> GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

**Martedì 9 febbraio 2010**

- A. considerando che il Parlamento europeo e la Commissione devono collaborare strettamente per far sì che il «metodo comunitario» sia utilizzato con successo ed efficacia e che alle due istituzioni spetta la particolare responsabilità di garantire che l'Unione sia più della somma delle sue parti,
1. accoglie con favore la nuova proposta del presidente eletto della Commissione di istituire un «partenariato speciale tra il Parlamento europeo e la Commissione», come suggerito negli «orientamenti politici per la prossima Commissione», allo scopo di definire ed attuare il distinto interesse europeo e porre la prima pietra di un'Unione europea rinnovata nell'epoca post-Lisbona;
  2. chiede una revisione nei tempi più brevi dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione, che disciplina le relazioni bilaterali tra le due istituzioni, prendendo come punto di partenza gli impegni assunti dal presidente eletto della Commissione, José Manuel Barroso;
  3. chiede in particolare, alla luce di tali impegni, che i punti seguenti siano inseriti nell'accordo rivisto:
    - a) la garanzia che la Commissione applichi il principio fondamentale della parità di trattamento tra il Parlamento e il Consiglio, segnatamente per quanto concerne l'accesso alle riunioni e la messa a disposizione dei contributi o di altre informazioni, in particolare in materia legislativa o di bilancio;
    - b) l'attuazione del partenariato speciale tra il Parlamento e la Commissione mediante le seguenti disposizioni:
      - il presidente della Commissione intrattiene un dialogo regolare con il presidente del Parlamento europeo sulle grandi questioni orizzontali e sulle proposte legislative di rilievo; tale dialogo dovrà altresì comprendere inviti al presidente del Parlamento a partecipare a riunioni del Collegio dei commissari;
      - il presidente della Commissione, o un vicepresidente, deve essere invitato a partecipare alle riunioni della Conferenza dei presidenti e alla Conferenza dei presidenti di commissione allorché sono discusse questioni specifiche inerenti alla programmazione dei lavori in plenaria o legate ai settori legislativo e di bilancio;
      - dovranno tenersi annualmente riunioni tra la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione e il Collegio dei commissari per discutere di questioni di rilievo, tra cui la preparazione e l'attuazione del programma di lavoro della Commissione;
      - nell'ambito dei suoi lavori relativi alla preparazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, compresa la legislazione non vincolante, la Commissione fornisce un'informazione e una documentazione complete sulle sue riunioni con gli esperti nazionali; essa potrà anche invitare esperti del Parlamento a partecipare a tali riunioni;
    - c) l'impegno, da parte della Commissione, a riferire sul seguito concreto dato a qualsiasi richiesta di iniziativa legislativa entro tre mesi dall'adozione di una relazione d'iniziativa legislativa a norma dell'articolo 225 del TFUE; la Commissione presenta una proposta legislativa entro un anno o inserisce la proposta nel suo programma di lavoro dell'anno seguente. Qualora non presenti una proposta, la Commissione fornisce al Parlamento europeo una motivazione dettagliata;
    - d) l'impegno alla stretta cooperazione tra il Parlamento e la Commissione, fin dalle prime fasi, in relazione a qualsiasi richiesta di iniziativa legislativa derivante da iniziative dei cittadini;

Martedì 9 febbraio 2010

- e) l'impegno da parte del Parlamento e della Commissione ad accordarsi sulle modifiche essenziali in preparazione dei futuri negoziati con il Consiglio su un adeguamento dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona e, tra l'altro, sulla modifica delle modalità pratiche di applicazione dell'attuale accordo, in particolare per quanto concerne i seguenti punti:
- le valutazioni d'impatto sono svolte sotto la responsabilità della Commissione, sulla base di una procedura trasparente che garantisca una valutazione indipendente; le valutazioni d'impatto sono pubblicate a tempo debito, tenendo conto di un certo numero di scenari diversi, tra cui l'opzione di mantenimento dello status quo, e sono in linea di massima presentate alla commissione parlamentare competente durante la fase di consultazione con i parlamenti nazionali prevista dal trattato di Lisbona;
  - nei settori in cui il Parlamento partecipa abitualmente al processo legislativo, si fa ricorso a norme non vincolanti, ove opportuno e in casi debitamente giustificati, previa consultazione del Parlamento;
  - al fine di promuovere la semplificazione della normativa dell'Unione, il ricorso alla rifusione come procedura standard è garantito, laddove possibile e pertinente, ovvero si procede a una codificazione dell'atto legislativo entro sei mesi dall'adozione definitiva;
  - al fine di garantire un migliore controllo del recepimento e dell'applicazione della normativa dell'Unione, la Commissione e il Parlamento si sforzano di inserire tabelle di corrispondenza obbligatorie e termini ultimi vincolanti per il recepimento, che, nel caso delle direttive, non dovrebbero di norma essere superiori ai due anni;
  - la Commissione mette a disposizione del Parlamento informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione dalla lettera d'intimazione, comprese, su richiesta del Parlamento, le questioni oggetto della procedura d'infrazione, caso per caso e nel rispetto delle norme sulla riservatezza;
- f) l'accettazione delle seguenti richieste per migliorare l'obbligo di rendiconto dell'esecutivo:
- la Commissione chiede il parere del Parlamento ogniqualvolta presenti una revisione del codice di condotta per i Commissari;
  - il Parlamento chiede il parere della Commissione ogniqualvolta presenti una revisione del suo regolamento per quanto concerne le relazioni con la Commissione;
  - qualora il Parlamento chieda al presidente della Commissione di ritirare la fiducia a un singolo membro della Commissione, il presidente prende seriamente in considerazione la possibilità di chiedere le dimissioni di tale membro, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 6, del TUE; il presidente chiede le dimissioni di tale membro oppure, nel corso della tornata successiva, illustra al Parlamento il motivo del suo rifiuto di farlo;
  - qualora il presidente della Commissione intenda modificare la ripartizione dei portafogli in seno alla Commissione nel corso del suo mandato, a norma dell'articolo 248 del TFUE, ne informa a tempo debito il Parlamento per consentire la consultazione parlamentare in ordine a tali modifiche. La decisione del presidente di modificare la ripartizione dei portafogli può avere effetto immediato;
  - qualora un commissario debba essere sostituito, il presidente della Commissione prende seriamente in considerazione l'esito della consultazione con il Parlamento prima di dare il proprio assenso alla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 246 del TFUE;
  - la Commissione appoggia il Parlamento nei prossimi negoziati relativi al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) al fine di garantire la piena responsabilità di tale servizio, compresa una procedura trasparente per la nomina dei rappresentanti speciali e degli ambasciatori;
  - la Commissione appoggia il Parlamento nei prossimi negoziati relativi al SEAE al fine di mantenere e rafforzare «l'approccio comunitario» nella politica di sviluppo, compresa la programmazione degli strumenti di aiuto allo sviluppo, in particolare il Fondo europeo di sviluppo, i quali dovranno restare di competenza della Commissione e in relazione ai quali essa dovrà rendere pienamente conto al Parlamento;

**Martedì 9 febbraio 2010**

- allo scopo di riformare l'attuale tempo delle interrogazioni, è introdotta un'ora delle interrogazioni con i Commissari, compreso il vicepresidente per le relazioni esterne/alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, sul modello dell'attuale ora delle interrogazioni con il presidente della Commissione;
- g) le persone designate alla carica di direttore esecutivo delle agenzie di regolamentazione devono presentarsi ad audizioni dinanzi alle commissioni parlamentari;
- h) l'impegno da parte della Commissione ad associare più strettamente il Parlamento comunicandogli immediatamente informazioni complete durante tutte le fasi dei negoziati sugli accordi internazionali (compresa la definizione delle direttive di negoziato), in particolare in materia commerciale e relativamente ad altri negoziati che prevedono la procedura di approvazione, in modo da dare piena attuazione all'articolo 218 del TFUE, pur nel rispetto del ruolo di ciascuna istituzione e in piena conformità delle nuove procedure e norme a salvaguardia della necessaria riservatezza;
- i) in occasione delle conferenze internazionali, la Commissione, in considerazione dell'estensione dei poteri del Parlamento prevista dal trattato di Lisbona e per garantire una circolazione efficace delle informazioni, facilita, su richiesta del Parlamento, la concessione dello status di osservatore al presidente della delegazione del Parlamento nelle pertinenti riunioni e, a tale scopo, garantisce l'accesso delle delegazioni del Parlamento alle strutture dell'Unione europea;
- j) l'impegno a migliorare le attuali disposizioni in materia di programmazione attraverso una serie di misure, tra cui:
- in linea di principio, la presentazione di determinate iniziative prioritarie della Commissione innanzitutto in plenaria e solo successivamente al pubblico;
  - l'impegno da parte della Commissione ad avviare rapidamente, in conformità dell'articolo 17 del TFUE, «il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali»;
  - riunioni annuali tra il Collegio dei commissari e la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione prima dell'adozione del programma di lavoro della Commissione, comprese le proposte imminenti riguardanti la semplificazione, le principali iniziative in materia di normative non vincolanti e i ritiri, al fine di preparare le discussioni e ricercare un'intesa comune tra la Commissione e il Parlamento;
  - il principio secondo cui la Commissione deve motivare la mancata presentazione di singole proposte nel suo programma di lavoro o i casi in cui se ne discosta;
4. chiede al Parlamento e alla Commissione di procedere a un riesame del funzionamento del futuro accordo quadro entro la fine del 2011;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla nuova Commissione.
-

Mercoledì 10 febbraio 2010

**Recente terremoto a Haiti**

P7\_TA(2010)0015

**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sul recente terremoto a Haiti**

(2010/C 341 E/02)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il vertice del G7 tenutosi a Iqaluit, in Canada, il 6 febbraio 2010,
  - viste le conclusioni della riunione preparatoria della Conferenza ministeriale che si è tenuta a Montreal il 25 gennaio 2010,
  - vista la sua discussione del 20 gennaio 2010 sul terremoto a Haiti con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la Baronessa Ashton,
  - viste le conclusioni della sessione straordinaria del Consiglio Affari esteri che si è tenuta a Bruxelles il 18 gennaio 2010,
  - visto il consenso europeo sull'aiuto umanitario,
  - vista la Missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite a Haiti (MINUSTAH),
  - vista la proposta presentata il 9 maggio 2006 da Michel Barnier su una forza europea di protezione civile: Europe Aid,
  - visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che un terremoto di magnitudo 7,3 della scala Richter ha sconvolto Haiti il 12 gennaio 2010, causando danni catastrofici a Port-au-Prince, a Jacmel e in altre località della regione, e che il paese è colpito da numerose e violente scosse secondarie,
- B. considerando che, secondo le informazioni disponibili, il terremoto ha provocato fino a 200 000 vittime e 250 000 feriti e ha colpito direttamente oltre tre milioni di persone,
- C. considerando che l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) ha comunicato che circa un milione di persone sono rimaste senza tetto nell'intero paese e che al suo interno vi sono fino a 600 000 sfollati,
- D. considerando che il governo di Haiti stima che 235 000 persone hanno lasciato Port-au-Prince e che fino a un milione di persone potrebbero abbandonare le città e dirigersi verso le zone rurali, con una conseguente pressione su comunità già vulnerabili,
- E. considerando che circa 1,8 milioni di persone erano in condizioni di insicurezza alimentare già prima del sisma, in un paese in cui quasi il 60 % della popolazione vive nelle zone rurali e il 70 % vive con meno di 2 dollari USA al giorno,
- F. considerando che, già prima del terremoto, decenni di instabilità politica hanno concorso a indebolire le istituzioni governative e la capacità dello Stato di fornire servizi pubblici fondamentali, e considerando che i danni provocati dal terremoto hanno paralizzato la capacità dello Stato di rispondere attivamente agli sforzi di soccorso, aggravando in tal modo la situazione,

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

- G. considerando che la Commissione si è impegnata a stanziare 137 milioni di EUR per i fabbisogni a breve termine e almeno 200 milioni di EUR per il medio e lungo termine, cui si aggiunge un importo supplementare di 92 milioni di EUR stanziato dagli Stati membri,
- H. considerando che Haiti è paralizzata dal debito estero, valutato a circa un miliardo di USD, il che costituiva un impedimento allo sviluppo del paese già prima del sisma e può ora essere di ostacolo agli sforzi di ricostruzione del paese,
- I. considerando che l'immediato ripristino delle capacità di Haiti, ai fini di una democrazia e un governo funzionanti, costituisce un fattore essenziale per passare dalla prima fase degli aiuti di emergenza al compito immane di ricostruire il paese,
1. esprime sincero cordoglio, partecipazione e solidarietà alla popolazione haitiana, ai cittadini di altre nazioni e al personale delle organizzazioni internazionali, fra cui le Nazioni Unite e la Commissione, per le gravi perdite di vite umane e la devastazione causate dal terremoto;
  2. accoglie positivamente gli sforzi compiuti dalle autorità e dalla società civile haitiane, così come dalle Nazioni Unite, dalle ONG e da altri donatori bilaterali, per prestare aiuto alla popolazione di Haiti e plaude all'operato delle organizzazioni umanitarie e dei singoli provenienti dall'intera Unione;
  3. chiede una valutazione approfondita al fine di individuare le necessità a medio e lungo termine della popolazione e definire la partecipazione dell'UE al processo di ricostruzione, articolato in tre fasi: aiuti d'emergenza, risanamento e ricostruzione; invita la Commissione a procedere quanto prima a una valutazione della risposta europea alla crisi umanitaria a Haiti e a presentare proposte finalizzate a migliorare ulteriormente le azioni dell'UE in relazione a situazioni analoghe in futuro;
  4. chiede che l'UE si occupi, a titolo prioritario, dell'assistenza agli sforzi di ricostruzione e al miglioramento della situazione umanitaria, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, come donne e bambini, e all'offerta di riparo, strutture mediche, assistenza logistica e prodotti alimentari; invita tutti gli Stati membri a prepararsi a rispondere a ulteriori richieste di assistenza da parte delle Nazioni Unite;
  5. esprime seria preoccupazione per il benessere delle persone vulnerabili, in particolare le donne; invita la Commissione e le Nazioni Unite a prestare particolare attenzione alla partecipazione delle donne agli sforzi di ricostruzione, coinvolgendole attivamente nel risanamento, nella ricostruzione e nelle fasi di valutazione di tutti i programmi di soccorso e ricostruzione;
  6. sottolinea che ai bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie devono essere forniti servizi volti a riunirli con i loro genitori o con i loro assistenti abituali nel più breve tempo possibile; chiede all'UE e alla comunità internazionale di valutare con urgenza la necessità di un piano coordinato per trattare le migliaia di bambini rimasti orfani a seguito del sisma; evidenzia il grave rischio di casi di traffico di esseri umani;
  7. esorta l'UE a sostenere una moratoria temporanea sulle nuove adozioni di bambini provenienti da Haiti per un massimo di due anni dopo l'inizio delle ricerche; invita l'Unione europea a provvedere ai bisogni primari dei bambini, ad aprire scuole temporanee e a prestare servizi di assistenza ai bambini con estrema urgenza;
  8. plaude all'impegno preliminarmente assunto dalla Commissione di stanziare 30 milioni di euro in aiuti umanitari, ma esprime preoccupazione per il fatto che l'appello lampo dell'OCHA mirante alla raccolta di 575 milioni di USD ha finora raccolto contributi pari all'87 % di tale importo; sottolinea che tale finanziamento è essenziale per il proseguimento delle operazioni a lungo termine; invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare pienamente gli impegni assunti;
  9. accoglie con favore la decisione da parte dei paesi del G7 di cancellare il debito internazionale di Haiti; si aspetta che tutti i paesi e i donatori internazionali facciano lo stesso; invita inoltre il Fondo monetario internazionale (FMI) a cancellare completamente il debito in sospeso del paese, compresi i 102 milioni di USD del prestito di emergenza approvato nel gennaio 2010; sottolinea che qualsiasi tipo di assistenza di emergenza post-sismica deve essere fornita sotto forma di sovvenzioni e non di prestiti che generano un debito;

Mercoledì 10 febbraio 2010

10. ribadisce l'invito del Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari a inviare veicoli adibiti al trasporto di carburante; invita gli Stati membri a prestare un'assistenza supplementare per trasportare i rifornimenti ai campi di accoglienza temporanei, ai punti di distribuzione, nonché alle città e ai villaggi periferici;
11. sottolinea l'importanza di garantire un'adeguata sicurezza ai convogli per la distribuzione degli aiuti, onde assicurare che i rifornimenti possano essere distribuiti in modo equo e nella calma, in particolare alle persone deboli e a quelle che si trovano in una situazione di maggiore bisogno;
12. esprime apprezzamento per la decisione del Consiglio di inviare 350 agenti della polizia militare per sostenere gli sforzi a Haiti, sotto il comando delle Nazioni Unite, nonché la decisione di istituire una cellula di coordinamento (EUCO Haiti) a Bruxelles per agevolare una risposta europea dinamica nei settori militare e della sicurezza nonché il coordinamento dei contributi degli Stati membri dell'UE ai fini degli sforzi di soccorso;
13. chiede all'ONU di rivedere il mandato della MINUSTAH insieme alle autorità haitiane, al fine di rispondere alle esigenze del paese in seguito alla calamità, dedicando un'attenzione particolare alle questioni di sicurezza;
14. sottolinea l'importanza di fornire alle autorità locali l'aiuto necessario perché possano stimolare l'economia in un momento in cui centinaia di migliaia di persone stanno lasciando Port-au-Prince per stabilirsi nelle campagne; invita l'UE e altri donatori internazionali, nel quadro degli sforzi di soccorso, ad acquistare, nella misura del possibile, generi alimentari prodotti localmente;
15. sostiene gli sforzi compiuti dall'Unione europea per promuovere la produzione alimentare locale, ripristinando le infrastrutture danneggiate e rendendo disponibile il materiale necessario (semi, fertilizzanti e attrezzature) ai piccoli agricoltori, in particolare in vista della stagione della semina in primavera che inizierà in marzo, che rappresentano il 60 % della produzione alimentare nazionale;
16. invita la Commissione a fare tutto quanto in suo potere per sostenere i programmi «denaro in cambio di lavoro», che sono importanti per fornire denaro alla comunità, e a prestare assistenza per ristabilire e rendere operativo il sistema bancario;
17. sottolinea la necessità di investimenti a lungo termine nella costruzione di edifici antisismici e delle infrastrutture di base, quali le reti idrica, stradale ed elettrica, che erano inesistenti o largamente inadeguate già prima del terremoto, aggravando notevolmente il potenziale impatto delle calamità naturali;
18. chiede che sia convocata una conferenza internazionale e si proceda a una valutazione coordinata dei fabbisogni post-sisma assieme all'ONU e alla Banca mondiale, al fine di definire la ricostruzione a lungo termine una volta concluse le operazioni di emergenza;
19. chiede alla comunità internazionale di provvedere affinché la popolazione di Haiti e il loro governo siano i principali attori nel processo di ricostruzione e di permettere loro di appropriarsi del proprio futuro collettivo;
20. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento una valutazione esauriente delle necessità in seguito al sisma e una relazione sui progressi della ricostruzione;
21. invita l'UE a cooperare con le autorità di Haiti per mettere a punto un meccanismo di prevenzione delle calamità naturali e di gestione delle capacità a lungo termine, sottolineando che gli sforzi di ricostruzione devono basarsi sulle priorità nazionali, nel rispetto dei principi di efficacia degli aiuti e sostenendo le istituzioni haitiane in modo che esse possano governare in modo efficace;
22. invita la comunità internazionale a far sì che Haiti permanga ai primi punti dell'ordine del giorno, a sfruttare questa opportunità per affrontare alla radice, una volta per tutte, le cause della povertà ad Haiti e ad aiutare Haiti ad emergere da questo disastro come una democrazia pienamente funzionante, con un'economia in grado di sostenere la sua popolazione;
23. riconosce il lavoro svolto dai singoli Stati membri dell'Unione europea attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE e l'efficace coordinamento di tale assistenza da parte del MIC (Centro di monitoraggio e informazione) e delle squadre di ECHO che sono intervenute a poche ore di distanza dal sisma;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

24. prende atto che per la prima volta la Commissione ha dispiegato due moduli messi a disposizione grazie all'azione preparatoria relativa a una capacità di risposta rapida dell'UE istituita con l'appoggio del Parlamento;

25. chiede alla Commissione di presentargli quanto prima possibile proposte legislative sulla creazione di una forza di protezione civile dell'UE basata sul meccanismo di protezione civile dell'UE onde permettere all'Unione europea di riunire mezzi appropriati per organizzare nel giro delle 24 ore successive a una catastrofe un primo aiuto umanitario d'urgenza;

26. sottolinea le caratteristiche del dispositivo di intervento rapido europeo, il quale deve:

- avere carattere civile e/o umanitario;
- avere carattere permanente;
- poter essere mobilitato in qualsiasi momento e con la massima rapidità;
- operare sotto la bandiera dell'Unione europea;
- rispettare il diritto umanitario internazionale;
- essere aperto alla cooperazione con altri operatori umanitari;
- essere disponibile a cooperare con il sistema delle Nazioni Unite;
- essere aperto ai contributi di paesi terzi;
- rispettare il carattere volontario della partecipazione degli Stati membri al dispositivo previsto;
- sforzarsi di mantenere costantemente le capacità disponibili, sia umane che materiali, a un livello adeguato per una mobilitazione in qualsiasi momento;
- basarsi sul principio della condivisione degli oneri;

27. chiede all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Commissario responsabile per la cooperazione internazionale, l'aiuto umanitario e la risposta alle crisi di svolgere un ruolo di primissimo piano nel coordinare la risposta alla crisi dell'Unione europea, avvalendosi delle competenze create dal trattato di Lisbona per coordinare la risposta dell'Unione europea alle future crisi, pur facendo tesoro di quanto già realizzato;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, al Presidente della Commissione, al Presidente e al governo di Haiti, al sottosegretario generale aggiunto per gli affari umanitari e i soccorsi d'urgenza dell'ONU nonché ai governi degli Stati membri.

---

Mercoledì 10 febbraio 2010

## Situazione in Iran

P7\_TA(2010)0016

### Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sull'Iran

(2010/C 341 E/03)

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran,
- vista la dichiarazione rilasciata il 5 febbraio 2010 da Catherine Ashton, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sulle imminenti esecuzioni in Iran,
- vista la dichiarazione congiunta dell'Unione europea e degli Stati Uniti d'America, dell'8 febbraio 2010, che esorta il governo iraniano ad adempiere ai propri obblighi in materia di diritti dell'uomo,
- vista la dichiarazione del suo Presidente in data 9 ottobre 2009, in cui si ribadisce l'impegno del Parlamento a favore dell'abolizione della pena capitale in tutto il mondo e si denuncia in particolare il ricorso a detta pena per i crimini giovanili,
- vista la dichiarazione del Consiglio sull'Iran del 10-11 dicembre 2009,
- vista la dichiarazione dell'Alto rappresentante del 12 gennaio 2010 sul processo di sette leader Baha'i in Iran,
- viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) e 1835(2008),
- vista la risoluzione adottata dal Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) il 27 novembre 2009 sull'applicazione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) e delle pertinenti disposizioni contenute nelle risoluzioni sopra citate del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella Repubblica islamica dell'Iran,
- viste la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e la Convenzione sui diritti dell'infanzia, tutte sottoscritte dall'Iran,
- visto il comunicato del ministero iraniano della sicurezza del 5 gennaio 2010, che dichiara «illegale» ogni contatto tra i cittadini iraniani e sessanta organizzazioni non governative, nonché numerose testate e media internazionali che trasmettono in lingua Farsi,
- visto il «rinvio», da parte delle autorità iraniane, della visita a Teheran della delegazione per le relazioni con l'Iran, prevista per l'8-11 gennaio 2010,
- visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

### ***Sulla democrazia e i diritti umani***

- A. considerando che la situazione politica in Iran continua ad aggravarsi e che mancano indicazioni da parte del governo iraniano della sua volontà di affrontare le preoccupazioni nazionali e mondiali concernenti la legittimità delle elezioni tenutesi nel giugno 2009; che gli indizi di brogli massicci hanno dato origine a un movimento di protesta su vasta scala (denominato «movimento verde») con dimostrazioni di massa proseguite anche negli ultimi mesi,

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

- B. considerando gli sviluppi politici occorsi in Iran in seguito alle controverse elezioni presidenziali del giugno 2009, da cui emerge che nel paese esiste un notevole potenziale per un cambiamento democratico basato sulla volontà popolare e guidato da una società civile attiva e impegnata,
- C. considerando che le forze di sicurezza dell'Iran – guardie della rivoluzione, milizie Basij e polizia – hanno reagito con una repressione spietata, arrestando arbitrariamente migliaia di manifestanti pacifici e dissidenti, tra cui studenti e docenti, attivisti dei diritti delle donne, sindacalisti, avvocati, giornalisti, blogger, esponenti del clero e noti difensori dei diritti umani, con la chiara intenzione di intimidire le critiche e soffocare il dissenso,
- D. considerando che molte delle persone arrestate hanno riferito di essere state picchiate o torturate e, in alcuni casi, sottoposte a violenze sessuali nelle prigioni e nelle strutture segrete di detenzione; che da un'indagine effettuata dal Majles della Repubblica islamica dell'Iran all'inizio del 2010 risulta che il sostituto procuratore Saeed Mortazavi è direttamente responsabile della morte di almeno tre detenuti, imputabile alle torture e all'incuria nella prigione di Kahrizak, che l'autorità giudiziaria aveva ordinato di chiudere tre anni fa,
- E. considerando che funzionari governativi hanno confermato che, dal giugno 2009, almeno trenta manifestanti sono morti durante le proteste o in carcere e almeno altri sette sono stati vittime degli scontri del 27 dicembre 2009, il giorno sacro dell'Ashura; che il numero reale di vittime della violenza di matrice governativa è ritenuto essere molto più elevato,
- F. considerando che, inoltre, le forze di sicurezza hanno intensificato le loro vessazioni sistematiche nei confronti dei membri delle minoranze religiose, quali i Baha'i (tutti i sette membri della loro ex leadership sono stati arrestati e sono ora sotto processo), i sunniti e i cristiani (tra cui otto sacerdoti), e hanno condotto una campagna di arresti ed esecuzioni arbitrari contro la società civile e gli attivisti politici curdi, azeri, baluci e arabi; che, in particolare, ventuno curdi sono attualmente in attesa di esecuzione,
- G. considerando che il 9 settembre 2008 il parlamento iraniano ha approvato una «legge sull'apostasia», che rende la conversione dall'Islam passibile di pena di morte,
- H. considerando che, a partire dall'agosto 2009, le autorità giudiziarie hanno inscenato processi farsa nei confronti di centinaia di riformatori e attivisti di primo piano, che avrebbero avuto rapporti con i «ribelli» nel tentativo di promuovere una «rivoluzione di velluto»; che, durante tali processi, molti dei dissidenti hanno pronunciato confessioni teleregistrate che appaiono estorte,
- I. considerando che il governo iraniano continua ad accusare i paesi europei di interferire negli sviluppi politici dell'Iran; che tali accuse hanno portato all'espulsione di due diplomatici britannici, all'arresto di diversi iraniani impiegati presso l'ambasciata britannica e al breve arresto di uno svedese e due tedeschi impiegati presso le rispettive ambasciate per un loro presunto ruolo nelle proteste svoltesi in Iran nel periodo postelettorale,
- J. considerando che il 28 gennaio 2010 è avvenuta l'esecuzione di Mohammad Reza Ali-Zamani e Arash Rahmani-pour, le prime sentenze capitali eseguite che fonti ufficiali hanno collegato al movimento di protesta, nonostante il fatto che almeno uno dei due, se non entrambi, erano già incarcerati al momento delle elezioni; che secondo quanto riferito sono almeno nove le persone condannate a morte con l'accusa di essere legate al movimento verde,
- K. considerando che il 27 dicembre 2009, l'ultimo giorno delle festività Ashura, Ali Mousavi, nipote trentacinquenne di Mir Hossein Mousavi, il principale candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali del giugno 2009, è stato colpito a morte da un'arma da fuoco e investito deliberatamente da un veicolo, in un episodio che ha tutti i connotati di un omicidio mirato per trasmettere un avvertimento perentorio allo zio,
- L. considerando che l'8 gennaio 2010 Mehdi Karroubi, il secondo più importante candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali, è stato vittima di un tentato omicidio, quando due colpi sono stati sparati contro la sua auto - blindata - mentre membri della milizia Basij e delle guardie della rivoluzione erano radunati per protestare contro la presenza di Karroubi a Qazvin,

Mercoledì 10 febbraio 2010

- M. considerando che aumentano le restrizioni sulla libertà di stampa e di espressione, e che le autorità iraniane hanno iniziato a oscurare su larga scala e con frequenza le reti radiotelevisive internazionali, diversi siti web internazionali, tra cui Facebook e Twitter, nonché i siti locali dell'opposizione e i servizi di telefonia mobile a Teheran, provocando problemi di trasmissione nelle reti di altri paesi mediorientali e perfino in Europa,
- N. considerando che imprese europee e russe hanno fornito all'Iran i necessari dispositivi di filtraggio e di oscuramento, alcuni dei quali possono anche comportare rischi per la salute di coloro che abitano in prossimità degli impianti,
- O. considerando che le guardie della rivoluzione, i loro servizi segreti e le milizie Basij svolgono un ruolo sempre più attivo nella società iraniana, con atti di repressione nei confronti dei civili iraniani e arresti di difensori dei diritti umani, e che sembrano stare impadronendosi della giustizia,

#### ***Sulla questione nucleare***

- P. considerando che l'Iran ha aderito al Trattato di non-proliferazione delle armi nucleari (TNP), che ratificando tale trattato si è impegnato a non procurarsi armi nucleari ed è legalmente tenuto a dichiarare e porre tutte le sue attività nucleari, compreso il materiale nucleare, sotto le garanzie dell'AIEA,
- Q. considerando che l'articolo IV del TNP sancisce il diritto inalienabile di tutte le parti di detto trattato a sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi civili pacifici, senza discriminazione e in conformità con gli articoli I e II del trattato,
- R. considerando che, in violazione degli obblighi che gli derivano dal TNP, l'Iran ha costruito clandestinamente un impianto di arricchimento a Qom e ne ha notificato l'esistenza all'AIEA solo molto tempo dopo l'inizio della costruzione; che tale violazione delle regole ha indotto a ritenere possibile l'esistenza di altri siti nucleari segreti e mina ulteriormente la fiducia nelle riassicurazioni iraniane sul carattere meramente civile del programma nucleare del paese,
- S. considerando che nella relazione del 16 novembre 2009, il direttore generale uscente dell'AIEA, Dr. El Baradei, osservava che se l'Iran non attua il protocollo aggiuntivo e non chiarisce le questioni in sospeso in modo soddisfacente per l'AIEA, l'Agenzia non sarà in grado di fornire garanzie plausibili sull'assenza di materiali e attività nucleari non dichiarati in Iran, e che permangono una serie di questioni in sospeso che danno luogo a preoccupazioni su una possibile dimensione militare del programma nucleare iraniano,
- T. considerando che, per individuare una soluzione diplomatica alla questione del programma nucleare iraniano, l'UE, gli Stati Uniti, la Cina e la Russia avevano proposto un accordo sotto gli auspici dell'AIEA inteso a trasferire in Russia e in Francia l'uranio a basso arricchimento presente in Iran per la trasformazione in barre di combustibile destinato al funzionamento del reattore di ricerca medica di Teheran, e osservando che, dopo il rifiuto della proposta da parte dell'Iran, nel Consiglio di Sicurezza sono state avviate discussioni su un inasprimento delle sanzioni contro l'Iran,
- U. considerando che l'Iran sta continuando a sviluppare la tecnologia dei missili balistici e perseguendo la capacità di mettere in campo missili balistici intercontinentali che potrebbero lanciare testate nucleari,
- V. considerando che il governo iraniano ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie in merito al programma nucleare del paese e ha ordinato l'avvio di ulteriori attività di arricchimento dell'uranio il 7 febbraio 2010,

#### ***Sulla democrazia e i diritti umani***

1. esprime seri dubbi sull'esattezza dei risultati delle elezioni che hanno portato alla conferma del presidente Ahmadinejad per un secondo mandato nonostante forti indicazioni di brogli elettorali su larga scala e considera che la legittimità del presidente iraniano sia stata gravemente danneggiata;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

2. rende onore al coraggio di tutti i cittadini iraniani che chiedono maggiori libertà fondamentali e diritti democratici ed esprimono la loro volontà di vivere in una società libera dalla repressione e dalle intimidazioni; rende un omaggio speciale alle donne iraniane che hanno svolto un ruolo cruciale nelle manifestazioni postelettorali del giugno 2009;
3. appoggia fermamente le aspirazioni democratiche del popolo iraniano e deplora severamente il fatto che il governo e il parlamento iraniani apparentemente siano incapaci di dare una risposta alle richieste giustificate dei cittadini iraniani, in particolare la generazione dei giovani, che per troppo tempo hanno visto conculcate le proprie speranze di sviluppo economico e sociale;
4. chiede al governo iraniano di rispettare pienamente il diritto di riunione pacifica e di libertà di espressione, anche in riferimento alle manifestazioni previste per l'11 febbraio 2010; condanna fermamente il ricorso alla violenza da parte delle autorità iraniane nei confronti di manifestanti che cercano di esercitare la loro libertà di espressione e il loro diritto di riunione pacifica;
5. chiede che le persone detenute solo per aver esercitato pacificamente i loro diritti di libertà espressione, di associazione e di riunione o arrestate per via delle loro convinzioni religiose o del loro orientamento sessuale siano rimesse immediatamente in libertà ed esorta le autorità iraniane a disporre indagini e sanzioni a carico dei funzionari governativi e dei membri delle forze di sicurezza responsabili degli omicidi, abusi e torture dei dissidenti o dei membri delle loro famiglie, dei dimostranti e dei detenuti;
6. condanna severamente le sentenze di pena di morte pronunciate, e a cui è stata data esecuzione, in Iran, in particolare il caso di Mohammed Reza Alizamani e Arash Rahmanipour e chiede che la pena di morte sia abolita; chiede alle autorità iraniane di non accusare più i dissidenti che manifestano pacificamente per un aumento dei diritti democratici di «Moharabeh» (guerra contro Dio), un reato che comporta la pena di morte; chiede all'Iran dare immediata attuazione alla moratoria delle Nazioni Unite sulla pena di morte, come richiesto nelle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 62/149 e n.63/168;
7. esprime il proprio sgomento per i tentativi del governo e/o delle forze di sicurezza di assassinare i candidati presidenziali o membri delle loro famiglie e chiede alla guida suprema Khamenei di garantire la sicurezza dei rappresentanti principali dell'opposizione iraniana;
8. condanna le azioni delle autorità iraniane intese a censurare la stampa scritta, a oscurare la radio e la televisione, per esempio la BBC, e a bloccare internet e chiede all'UE e ai suoi Stati membri di affrontare le conseguenze di tali metodi a livello internazionale nel nell'Unione internazione delle telecomunicazioni (ITU);
9. condanna la decisione delle autorità iraniane di vietare i contatti con le organizzazioni non governative straniere, in particolare quelle il cui obiettivo è la difesa delle libertà e dei diritti civili, e invita le autorità iraniane a revocare immediatamente tale divieto;
10. chiede alle autorità iraniane di porre immediatamente fine alla prassi dei processi farsa trasmessi alla televisione e al parlamento iraniano di rettificare la legislazione iraniana che consente al governo di negare i legittimi diritti processuali come l'accesso dell'imputato a un'adeguata assistenza giudiziaria;
11. critica fermamente le imprese internazionali, segnatamente la Nokia/Siemens, che forniscono alle autorità iraniane la tecnologia necessaria per le operazioni di censura e di sorveglianza e assecondano così le persecuzioni e gli arresti di dissidenti iraniani;
12. deplora le denunce di interferenza negli affari interni dell'Iran lanciate contro il personale di ambasciate europee e, in tale contesto, chiede alle autorità iraniane di ottemperare alla Convenzione di Vienna e rispettare le norme diplomatiche;
13. è preoccupato per la natura delle dimostrazioni che hanno avuto luogo davanti alle ambasciate degli Stati dell'Unione europea a Teheran il 9 febbraio 2010, orchestrate dalla milizia Basij e invita le autorità iraniane ad assicurare la sicurezza delle missioni diplomatiche;

Mercoledì 10 febbraio 2010

***Sulla questione nucleare***

14. ribadisce che, nonostante il diritto dell'Iran a sviluppare l'energia nucleare per fini pacifici in base alle regole del regime di non proliferazione, i rischi di proliferazione in relazione al programma nucleare iraniano restano una fonte di grave preoccupazione per l'Unione europea e la comunità internazionale, come espresso molto chiaramente nelle risoluzioni UNSC 1696(2006), 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) e 1835(2008);

15. deplora che non sia stato compiuto nessun progresso sostanziale su questioni fondamentali causa di grave preoccupazione, e ribadisce la sua richiesta all'Iran di ripristinare la trasparenza del suo programma nucleare fornendo risposte complete, chiare e credibili all'AIEA per risolvere tutte le questioni in sospeso e le preoccupazioni relative a questo programma, compresi i temi che potrebbero avere una dimensione militare, ad applicare pienamente le disposizioni dell'accordo globale di salvaguardia, comprese le disposizioni sussidiarie, e a ratificare e applicare il protocollo aggiuntivo;

16. sostiene l'approccio bidimensionale del Consiglio europeo e tutti gli sforzi dispiegati per trovare una soluzione negoziata a lungo termine alla questione nucleare dell'Iran; insiste che ogni ulteriore sanzione nel quadro della minaccia nucleare dovrebbe escludere misure atte ad avere ripercussioni negative sulla popolazione iraniana in generale;

17. deplora il fatto che il governo iraniano abbia respinto di nuovo ogni tentativo di compromesso sulla questione nucleare e che il regime di Ahmedinejad stia apparentemente tentando di sfruttare l'argomento sia come strumento per distogliere l'attenzione dalla crisi interna nel paese che come tattica per guadagnare tempo ed evitare le discussioni in seno al Consiglio di Sicurezza dell'ONU in materia di ulteriori sanzioni; ritiene che le ultime dichiarazioni del presidente Mahmoud Ahmadinejad rientrino in suddetta tattica;

***Sulle relazioni Unione europea-Iran***

18. sottolinea l'importanza di proseguire il dialogo con l'Iran a tutti i livelli, in particolare con la società civile; deplora il fatto che la parte iraniana abbia cancellato la visita della delegazione del Parlamento europeo che era stata programmata ed esprime la speranza che il governo e il parlamento iraniani rivedano la propria posizione sui contatti diretti;

19. invita il Consiglio a restare pronto ad impegnarsi con l'Iran per perseguire una soluzione negoziata alla questione nucleare nonché ai problemi di sicurezza regionale, tenendo conto di quali dovrebbero essere i legittimi interessi di sicurezza e delle giustificate preoccupazioni dell'Iran, compresa la prospettiva a lungo termine di rendere il Medio Oriente una zona senza armi nucleari;

20. ritiene che si dovrebbe avviare un dibattito serio a livello dell'UE sulla possibilità di introdurre ulteriori sanzioni mirate che non abbiano un impatto negativo sul popolo iraniano nel suo complesso; chiede l'ampliamento dell'attuale elenco di persone e di organizzazioni soggette al divieto di viaggiare nell'UE e al congelamento dei beni, al fine di includervi i responsabili della repressione e della limitazione della libertà nel paese e i responsabili della violazione degli impegni internazionali dell'Iran in relazione alla questione nucleare,

21. accoglie le recenti dichiarazioni dell'Alto rappresentante/Vice presidente della Commissione e di altri leader dell'UE in cui si afferma che il prossimo passo da intraprendere sarà quello di presentare la questione a fini di discussione nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e chiede alla presidenza francese di suddetto consiglio di mettere la questione nucleare iraniana all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per febbraio 2010; esorta le autorità cinesi a sostenere gli sforzi della comunità internazionale volti a ridurre il programma di arricchimento dell'uranio dell'Iran;

22. ricorda alle autorità iraniane che, per sviluppare relazioni fruttuose con l'UE, l'Iran deve garantire i diritti fondamentali e il rispetto dei principi della democrazia, della libertà di espressione e lo Stato di diritto, in quanto questi sono presupposti per tutti i paesi che mantengono relazioni politiche ed economiche con l'Unione europea; sottolinea che l'eventuale conclusione di un accordo commerciale e di cooperazione tra l'Iran e l'UE è subordinata al rispetto di questi valori, al pieno rispetto da parte dell'Iran delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e dell'AIEA, alla fornitura di garanzie oggettive circa la natura pacifica del programma nucleare iraniano e alla cessazione del sostegno iraniano alle attività terroristiche;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

23. invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere attivamente le attività intese a migliorare il pluralismo dei media e accoglie con favore i progressi compiuti con il progetto che è già lanciato di trasmettere in televisione le notizie europee in Farsi;

24. chiede alla Commissione e al Consiglio di compiere passi immediati per interdire alle imprese europee di esportare tecnologie di sorveglianza destinate a paesi, come l'Iran, i cui governi potrebbero utilizzarle come strumento per la violazione dei diritti umani;

25. chiede alla Commissione di istituire una delegazione dell'Unione europea a Tehran;

26. chiede alla Commissione e al Consiglio di elaborare ulteriori misure nel contesto dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo e della politica europea di immigrazione per proteggere attivamente i difensori dei diritti umani in Iran;

\*

\* \* \*

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Alto rappresentante, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nonché al governo e parlamento della Repubblica islamica dell'Iran.

---

**Situazione nello Yemen**

P7\_TA(2010)0017

**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla situazione nello Yemen**

(2010/C 341 E/04)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la dichiarazione del presidente della riunione ad alto livello sullo Yemen, tenutasi il 27 gennaio 2010,
- viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri, del 25 gennaio 2010 e del 27 ottobre 2009, sullo Yemen,
- vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, del 27 ottobre 2009, sul deterioramento della situazione della sicurezza nello Yemen,
- visto il documento strategico della Comunità europea per lo Yemen per il periodo 2007-2013,
- visto l'esito della visita nello Yemen della sua delegazione per le relazioni con gli Stati del Golfo, compreso lo Yemen, svoltasi dal 22 al 25 febbraio 2009,
- vista la relazione finale della missione di monitoraggio elettorale dell'Unione europea, del 26 settembre 2006,
- visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che la situazione politica, socioeconomica e della sicurezza nello Yemen da lungo tempo sta subendo un generale deterioramento, che solleva forti preoccupazioni nella comunità internazionale,

Mercoledì 10 febbraio 2010

- B. considerando che un affiliato di al-Qaeda ha rivendicato la responsabilità del fallito attentato da parte del terrorista nigeriano Umar Farouk Abdulmuttab, il quale ha dichiarato di essere stato addestrato ed equipaggiato in un campo yemenita di al-Qaeda per far esplodere un aereo in volo sopra Detroit nel dicembre 2009; che un ulteriore deterioramento della situazione della sicurezza nello Yemen può offrire ai gruppi di terroristi e di ribelli della regione, in particolare ad al-Qaeda, un rifugio sicuro in cui pianificare, organizzare e sostenere le prossime azioni terroristiche,
- C. considerando che la situazione della sicurezza è stata ulteriormente compromessa dalla guerra civile contro i revivalisti Zaidi Shi'i nella regione del Sa'dah (Yemen settentrionale) e dallo scoppio di violenza imputabile al movimento secessionista nel sud del paese,
- D. considerando che il terrorismo era maturo nello Yemen molti anni prima dell'11 settembre 2001, come dimostra anche l'attentato compiuto da al-Qaeda il 12 ottobre 2000 contro il cacciatorpediniere USS Cole, e che dal 2007 il terrorismo nello Yemen si è intensificato, con numerosi attacchi a oleodotti, impianti petroliferi, edifici governativi, ambasciate (tra cui quella italiana e quella statunitense), navi e strutture turistiche,
- E. considerando che le lotte locali nella regione del Sa'dah hanno assunto una dimensione regionale quando, a seguito di un'incursione, forze militari dell'Arabia Saudita hanno attaccato i ribelli alla frontiera Saudita con lo Yemen e hanno lanciato raid punitivi contro le postazioni dei ribelli; che il governo yemenita ha asserito che i movimenti di ribelli del nord del paese sono sostenuti da elementi sciiti esterni,
- F. considerando che gli scontri tra l'esercito yemenita e i ribelli sciiti nella provincia settentrionale del Sa'dah, iniziati nel 2004, hanno provocato una crisi umanitaria nella regione, con più di 175 000 sfollati interni,
- G. considerando che lo Yemen è uno dei paesi più poveri al mondo; che la crisi alimentare del 2008 ha avuto un enorme impatto sugli strati più poveri della popolazione yemenita, mentre la crisi finanziaria mondiale, in particolare la diminuzione dei proventi del petrolio, ha contribuito a creare una pressione insostenibile sulle finanze pubbliche, situazione ulteriormente aggravata dalla limitata attuazione delle riforme economiche e fiscali da tempo attese,
- H. considerando che le riserve petrolifere dello Yemen, che costituiscono la fonte di oltre il 75 % delle entrate del paese, sono pressoché esaurite e che il paese dispone di poche opzioni realizzabili per un'economia post-petroliera sostenibile,
- I. considerando che un altro rilevante problema che lo Yemen deve affrontare è costituito dalla grave carenza idrica, dovuta a vari fattori, tra cui l'aumento dei consumi interni, una gestione insoddisfacente delle risorse idriche, la corruzione, l'assenza di gestione delle risorse e gli sprechi nelle tecniche d'irrigazione; che, secondo le stime del governo, il 99 % di tutte le estrazioni di acqua è effettuato senza la dovuta licenza,
- J. considerando che la situazione creata dalla carenza di alimenti e di acqua nel paese è ulteriormente complicata dalla dipendenza della popolazione dal qat, un coltura estremamente redditizia che richiede forti interventi di irrigazione e che è diffusa al punto che vi è destinato circa il 40 % delle risorse idriche del paese; che lo Yemen è ora divenuto un importatore netto di prodotti alimentari,
- K. considerando che l'aumento della pirateria nel Golfo di Aden e la continua pressione migratoria dal Corno d'Africa costituiscono ulteriori fattori che incidono sulla stabilità del paese,
- L. considerando che lo stretto di Bab el Mandeb tra lo Yemen e Gibuti, largo 18 miglia, riveste una notevole importanza strategica, in quanto 3,3 milioni di barili di petrolio (il 4 % della produzione giornaliera globale) lo attraversano ogni giorno,
- M. considerando che dal 2004 l'UE ha fornito allo Yemen aiuti per un valore superiore a 144 milioni di EUR, la maggior parte dei quali destinata allo sviluppo, e ha messo in atto programmi volti a sostenere la polizia e la guardia costiera yemenite,
- N. considerando che, dopo il fallito attentato esplosivo di Detroit a un aereo di linea, i governi britannico e americano hanno annunciato che aumenteranno sensibilmente il loro aiuto militare e allo sviluppo a favore dello Yemen e hanno anche proceduto congiuntamente al finanziamento di un'unità specifica antiterrorismo della polizia yemenita, fornendo altresì sostegno alla guardia costiera del paese,

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

- O. considerando che le elezioni parlamentari, che dovevano svolgersi nell'aprile 2009, sono state posticipate al 2011 al fine di consentire alle autorità di attuare le fondamentali riforme del sistema elettorale; che finora non è stato realizzato alcun progresso concreto per raggiungere tale obiettivo,
- P. considerando che permane una profonda preoccupazione per determinati sviluppi in fatto di democrazia, di diritti dell'uomo e di indipendenza della magistratura nello Yemen; considerando altresì che si sono verificati casi di persecuzione di giornalisti e difensori dei diritti umani; che la situazione delle donne è particolarmente difficile ed evidenzia un deterioramento per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e l'assenza di partecipazione politica attiva,
- Q. considerando che sei cittadini europei – cinque tedeschi e un inglese – sono ancora tenuti in ostaggio da quando sono stati rapiti nel giugno 2009, mentre subito dopo il loro rapimento sono stati ritrovati i corpi senza vita di altre tre persone appartenenti allo stesso gruppo,
1. esprime profonda preoccupazione per il consolidato deterioramento delle condizioni di sicurezza e della situazione politica e socioeconomica nello Yemen; sollecita notevoli sforzi da parte della comunità internazionale, per evitare che la crisi attuale si aggravi ulteriormente e progredire verso l'obiettivo di uno Yemen unificato, stabile e democratico;
  2. si compiace del risultato della riunione internazionale sullo Yemen, svoltasi il 27 gennaio 2010 a Londra, compresa la decisione annunciata dal Segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo di ospitare a Riyadh, il 22 e 23 febbraio 2010, una riunione dei paesi del Golfo e di altri partner dello Yemen, nonché dell'impegno del governo yemenita di proseguire la sua agenda di riforme e avviare una discussione sul programma del FMI; plaude inoltre all'impegno della comunità internazionale di sostenere il governo yemenita nella lotta contro al-Qaeda e altre forme di terrorismo, ribadendo al contempo il suo appoggio a favore di uno Yemen unificato e il suo rispetto della sovranità e dell'indipendenza del paese;
  3. è convinto che nello Yemen si possa raggiungere la stabilità solo attraverso riforme politiche e socioeconomiche; invita dunque il governo di tale paese a onorare gli impegni assunti di fronte alla comunità internazionale e a intensificare il processo di riforma politica ed economica nazionale, allo scopo di rafforzare la democrazia e di migliorare le condizioni di vita della popolazione;
  4. accoglie con soddisfazione e appoggia la cooperazione attiva tra la Commissione, il Consiglio e il governo yemenita, in particolare per quanto attiene allo sviluppo, alle forze di polizia, alla giustizia, al controllo delle frontiere, alla lotta contro il traffico di esseri umani, alla sicurezza marittima, alla lotta contro il terrorismo e allo sviluppo istituzionale; invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali con lo Yemen e a studiare quale sia per l'UE il modo più efficace di contribuire a migliorare la sicurezza e la situazione politica nel paese;
  5. ribadisce il suo appello per un cessate il fuoco immediato nel Sa'dah e per l'arresto della violenza nel sud del paese e ritiene che solo una soluzione politica organica possa apportare una pace duratura; esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria nello Yemen settentrionale; invita tutte le parti ad adempiere ai propri obblighi e alle proprie responsabilità ai sensi del diritto umanitario internazionale, proteggendo la popolazione civile della regione e permettendo l'accesso degli aiuti umanitari e dell'assistenza nei territori in questione;
  6. invita il governo yemenita ad astenersi dal discriminare in qualsiasi modo gruppi etnici o religiosi del paese e a tener conto, nelle sue politiche, dell'interesse comune di tutti i suoi cittadini; sottolinea che le azioni e le misure intese a combattere il terrorismo non debbono essere strumentalizzate per finalità politiche, in particolare per colpire gli avversari politici, i giornalisti e i difensori dei diritti umani;
  7. esprime preoccupazione per la crescente e consolidata presenza di al-Qaeda nello Yemen e sottolinea che l'assenza di azioni concrete potrebbe condurre a un'ulteriore erosione dell'autorità governativa centrale e a una destabilizzazione del paese e delle aree circostanti simile a quella verificata in Somalia, portando a una situazione che, a sua volta, offrirebbe agli estremisti guidati da al-Qaeda o che vi si ispirano la possibilità di raggrupparsi, organizzarsi, addestrarsi e sferrare attacchi terroristici all'interno e all'esterno del territorio yemenita;
  8. esorta le autorità yemenite ad attuare le riforme necessarie per migliorare la situazione dei diritti umani nel paese, in particolare garantendo la libertà dei mezzi di comunicazione, il diritto a un giusto processo e la parità di trattamento tra donne e uomini;

Mercoledì 10 febbraio 2010

9. sottolinea l'importanza di una magistratura indipendente, dotata delle risorse e delle competenze necessarie per affrontare la responsabilità delle violazioni dei diritti umani, tra cui gli arresti arbitrari e le torture; esorta il governo yemenita a garantire che agenzie umanitarie imparziali abbiano accesso a tutti i luoghi di detenzione nello Yemen, nonché a mettere fine all'utilizzo di carceri private o non autorizzate;
  10. incoraggia tutte le forze politiche yemenite a sbloccare l'attuale situazione di stallo dei negoziati sulle riforme politiche fondamentali; sottolinea l'importanza di organizzare elezioni nel 2011 e incoraggia tutti i partiti politici a rendere operativi i loro accordi che stabiliscono le misure necessarie ai fini del miglioramento del sistema elettorale e del rafforzamento della democrazia, tenendo conto in particolare delle raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'UE, che ha monitorato le elezioni democratiche presidenziali e locali del 2006; invita la Commissione e il Consiglio a monitorare, in stretta cooperazione con il Parlamento, il processo di riforma delle leggi costituzionali ed elettorali che ha provocato il rinvio delle elezioni parlamentari;
  11. invita il Consiglio e la Commissione e, dopo la sua costituzione, il Servizio europeo di azione esterna, ad adottare rapidamente un approccio organico e coordinato dell'UE nei confronti dello Yemen, onde evitare duplicazioni e sovrapposizioni fra l'assistenza degli Stati membri e gli aiuti allo sviluppo; rammenta che il coordinamento dell'UE è essenziale ai fini del coordinamento globale dei donatori nello Yemen, che è fortemente carente;
  12. invita il Consiglio e la Commissione a potenziare l'aiuto allo sviluppo a favore dello Yemen, in cooperazione con gli altri attori internazionali, al fine di stabilizzare la situazione politica e migliorare la situazione economica e le condizioni di vita della popolazione del paese; chiede in particolare che si esamini la possibilità di adottare misure eccezionali di assistenza nel quadro dello Strumento di stabilità unitamente a un programma specifico a favore dell'istruzione nel quadro dello Strumento di cooperazione allo sviluppo; valuta positivamente la disponibilità del Consiglio di cooperazione del Golfo a sviluppare ulteriormente le relazioni con lo Yemen; invita il governo yemenita a garantire, in stretta cooperazione con i donatori, una maggiore efficacia degli aiuti attraverso meccanismi di coordinamento, distribuzione e attuazione adeguati;
  13. invita la Commissione e il Consiglio a garantire che gli aiuti forniti dalla comunità internazionale, in particolare quelli provenienti dal bilancio dell'Unione europea, siano utilizzati per sostenere progetti dei quali benefici direttamente il maggior numero possibile di persone e la cui efficacia possa essere valutata in loco; si compiace al riguardo dell'istituzione di una delegazione UE a pieno titolo a Sana'a;
  14. invita la Commissione e il Consiglio ad attuare un programma speciale di assistenza per lo Yemen che includa una formazione per i funzionari statali yemeniti sulla base delle esperienze EUJUST LEX e l'assegnazione di formatori alle amministrazioni centrali e locali, secondo modalità che rafforzino gli altri sforzi internazionali o siano ad essi complementari;
  15. invita il Consiglio e la Commissione ad aiutare gli Stati Uniti e lo Yemen a rimpatriare e reinsediare gli yemeniti detenuti senza capo d'accusa a Guantánamo, compresi i 40 yemeniti di cui l'amministrazione statunitense ha già autorizzato il rilascio;
  16. invita le autorità yemenite a intensificare gli sforzi per assicurare la liberazione dei sei cittadini europei tenuti in ostaggio nel loro territorio;
  17. chiede al Consiglio e alla Commissione di essere pienamente e immediatamente aggiornato, in ogni fase della procedura, su tutti gli sviluppi e i negoziati, come previsto dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché all'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo e al governo e al parlamento della Repubblica dello Yemen.
-

Mercoledì 10 febbraio 2010

## Tratta di esseri umani

P7\_TA(2010)0018

### Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla prevenzione della tratta di esseri umani

(2010/C 341 E/05)

Il Parlamento Europeo,

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, in particolare gli articoli 4 e 5, che affermano che la tratta degli schiavi deve essere proibita in tutte le sue forme,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,
- visti la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 1, 7, 32, 34 e 35, e il Protocollo facoltativo del 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo, concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, in particolare l'articolo 3,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), in particolare gli articoli 5 e 6,
- visto il Protocollo di Palermo del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,
- viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 concernente il lavoro forzato o obbligatorio (1930) e n. 182, approvata dalla Conferenza generale dell'OIL nella sua 87a sessione (1999), concernente la proibizione e l'azione immediata per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro infantile,
- visti la Quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione approvate a Pechino e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino +5 e Pechino +10 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate rispettivamente il 9 giugno 2000 e l'11 marzo 2005,
- visti la Convenzione europea sui diritti umani e la biomedicina del 1997 e l'articolo 22 del Protocollo aggiuntivo 2002 concernente il trapianto di organi e di tessuti di origine umana,
- visti gli orientamenti UNICEF sulla protezione dei diritti dei bambini vittime di tratta (2006) e la guida di riferimento sulla protezione dei diritti dei bambini vittime di tratta in Europa (2006),
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, del 2005,
- vista la relazione 2005 del Consiglio d'Europa sulla situazione della criminalità organizzata,
- vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa 1611 (2003) sul traffico di organi in Europa,

Mercoledì 10 febbraio 2010

- vista la dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani, adottata il 20 settembre 2002,
- vista la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani,
- vista la direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti <sup>(1)</sup>,
- vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla base dell'articolo 10 della decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani (COM(2006)0187),
- vista la comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2005 intitolata «Lotta contro la tratta degli esseri umani: un approccio integrato e proposte per un piano d'azione» (COM(2005)0514),
- visto il documento di lavoro della Commissione intitolato «Valutazione e monitoraggio dell'attuazione del piano UE sulle migliori pratiche, norme e procedure per contrastare ed evitare il traffico di esseri umani» (COM(2008)0657 definitivo),
- vista la proposta della Commissione relativa a una decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2009)0136 definitivo),
- vista la tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 (COM(2006)0092), in particolare l'azione prioritaria mirata a eliminare la violenza basata sul genere e la tratta di esseri umani,
- visto il programma di Stoccolma su uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini,
- vista la dichiarazione di Bruxelles dell'ottobre 2009 sulla tratta di esseri umani,
- viste le relazioni 2009 dell'Europol sulla tratta di esseri umani,
- vista la relazione del luglio 2009 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sulla tratta di minori nell'Unione europea,
- visto il rapporto mondiale sulla tratta delle persone dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), del febbraio 2009,
- viste la relazione del 6 febbraio 2009 del Relatore speciale ONU sugli aspetti attinenti ai diritti umani per quanto concerne le vittime della tratta di persone, in particolare donne e bambini, e le raccomandazioni ivi contenute,
- vista la relazione del Dipartimento di Stato americano sulla tratta delle persone, del giugno 2009,
- viste le sue risoluzioni in materia <sup>(2)</sup>,
- viste le interrogazioni orali alla Commissione concernenti la prevenzione del traffico di esseri umani e la protezione delle vittime (O-0148/2009 – B7-0341/2009, O-0149/2009 – B7-0342/2009),
- visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.

<sup>(2)</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2006 sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale; Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani – un approccio integrato e proposte per un piano d'azione (2006/2078(INI)).

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

- A. considerando che la tratta di esseri umani rappresenta una forma moderna di schiavitù, un crimine grave e una grave violazione dei diritti umani fondamentali e riduce le persone in uno stato di dipendenza mediante minacce, violenze e umiliazioni,
- B. considerando che la tratta di esseri umani è un'attività estremamente redditizia per la criminalità organizzata, con possibilità di elevati profitti e limitata assunzione di rischi,
- C. considerando che la tratta assume svariate forme, come ad esempio lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, il commercio illegale di organi umani, l'accattonaggio, le adozioni illegali e il lavoro domestico,
- D. considerando che, secondo la valutazione di Europol per il 2009, la tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale non è diminuita e la tratta a fini di lavoro forzato è in crescita,
- E. considerando che l'UNODC, nel suo rapporto mondiale sulla tratta delle persone, indica nello sfruttamento sessuale la forma più comunemente individuabile di tratta di esseri umani, seguita dal lavoro forzato, e rileva altresì che le vittime della tratta identificate sono per il 79 % donne e ragazze,
- F. considerando che le mogli per corrispondenza possono trovarsi intrappolate in una situazione di schiavitù, divenendo vittime di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, lavoro domestico e altre forme di tratta di esseri umani,
- G. considerando che i minori sono particolarmente vulnerabili e quindi corrono un rischio maggiore di divenire vittime della tratta di esseri umani,
- H. considerando che la crisi finanziaria ed economica può condurre a un aumento della tratta di esseri umani, che sfrutta il bisogno delle potenziali vittime di trovare un lavoro dignitoso e fuggire alla povertà,
- I. considerando che la portata e la gravità di questo problema sono allarmanti:
- dalla relazione 2009 dell'Europol sulla tratta di esseri umani nell'Unione europea risulta che il giro d'affari di tale attività ammonta a parecchi milioni di euro/dollari all'anno;
  - sulla base dei dati disponibili, si può ragionevolmente stimare che molte centinaia di migliaia di persone siano ogni anno vittime della tratta verso l'UE o al suo interno;
  - nel 2008 l'Eurojust ha aperto 83 casi di tratta di esseri umani, il che rappresenta un aumento di più del 10 % rispetto al 2007 (71 casi),
- J. considerando che il quadro giuridico dell'UE in materia di tratta di esseri umani attualmente si basa in prevalenza su:
- decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani, che mira a garantire un livello minimo di armonizzazione delle legislazioni nazionali;
  - direttiva 2004/81/CE del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti,
- K. considerando che l'esperienza mostra che questo quadro giuridico non è né sufficientemente efficace né applicato adeguatamente, e che l'UE di conseguenza deve adottare misure più energiche,

Mercoledì 10 febbraio 2010

- L. considerando che nel marzo 2009 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2009)0136 definitivo), al fine di rafforzare la decisione quadro vigente prevedendo sanzioni più severe, una migliore protezione delle vittime e misure attive di prevenzione,
- M. considerando che, malgrado gli sforzi della Presidenza svedese, il testo non è stato adottato e considerando che è probabile la presentazione in tempi brevi di un nuovo strumento giuridico nel quadro giuridico del trattato di Lisbona,
- N. considerando che il trattato di Lisbona rafforzerà l'azione dell'UE nel campo della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ivi compresa la lotta contro la tratta di esseri umani, e che il Parlamento, in quanto colegislatore, svolgerà un ruolo da protagonista in tale ambito,
- O. considerando che l'azione contro la tratta di esseri umani non può essere limitata a strumenti legislativi ma necessita altresì di includere sforzi non legislativi, in particolare la valutazione dell'attuazione delle misure adottate, la raccolta e lo scambio di informazioni, la cooperazione e la creazione di partenariati e lo scambio delle migliori prassi,
- P. considerando che è di importanza cruciale che le organizzazioni della società civile attive sul campo siano coinvolte sin dall'inizio e in ogni fase in tutte le attività, tra cui l'identificazione delle vittime, la prestazione di assistenza a queste ultime e il processo legislativo,
- Q. considerando che attualmente non vi sono dati precisi sul fenomeno e che le cifre disponibili sembrano sottovalutarne la portata reale, dato che è una forma di crimine che ha luogo nel sommerso e passa spesso inosservata o viene identificata erroneamente; considerando che occorre studiare in modo più approfondito i modi in cui si articola la tratta, chi la pratica, come la domanda determina l'offerta dei servizi da parte delle vittime e chi ne diviene vittima e perché, nonché le modalità di scoraggiamento della domanda; considerando che occorre intensificare la cooperazione e gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi,
- R. considerando che l'azione da intraprendere in futuro deve basarsi su un approccio integrato, che combini prevenzione e repressione nonché protezione, sostegno e assistenza per le vittime e preveda una cooperazione rafforzata tra tutte le parti interessate,
- S. considerando che se la domanda da parte di potenziali acquirenti dei servizi e dei prodotti offerti dalle vittime della tratta si riduce, riducendo di conseguenza i profitti derivanti dalla tratta di esseri umani, la fornitura di tali servizi e beni da parte delle vittime vedrà a sua volta una riduzione,
- T. considerando che l'integrazione sociale delle vittime potenziali ha un effetto preventivo indiretto, che contribuisce a evitare che esse ricadano nella situazione di vittime o addirittura che divengano potenziali trafficanti,
- U. considerando che la cooperazione e il partenariato tra l'UE, il Consiglio, il Consiglio d'Europa, l'ONU e i paesi terzi – e in particolare con i paesi d'origine delle persone vittime della tratta e con gli Stati Uniti, in quanto comunemente riconosciuto come paese di destinazione – sono cruciali al fine di proteggere i diritti fondamentali e di combattere efficacemente la tratta,
- V. considerando che nell'elaborazione e nella successiva attuazione di politiche e misure riguardanti la tratta di esseri umani occorre garantire che gli obiettivi siano conseguiti senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla nazionalità, il colore, il sesso, la religione, le convinzioni politiche o di altro tipo, le origini sociali o lo status,

### **Aspetti generali**

1. invita il Consiglio e la Commissione a:
  - sviluppare un'azione contro la tratta di esseri umani sulla base di un approccio olistico, incentrato sui diritti umani, che verta sulla lotta contro il traffico, sulla prevenzione e sulla protezione delle vittime;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

- adottare un approccio incentrato sulle vittime, vale a dire che ogni potenziale categoria di vittime deve essere identificata, mirata e protetta, con particolare attenzione ai bambini e altri gruppi a rischio;
  - istituire, sotto la supervisione del Commissario per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, un coordinatore antitrattra dell'Unione europea che gestisca l'azione e le politiche dell'UE in questo settore, comprese le attività della rete di relatori nazionali, e riferisca sia al Parlamento europeo che al Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI);
  - garantire che la lotta contro la tratta di esseri umani rimanga ai primi posti dell'ordine del giorno durante i periodi di crisi economica e finanziaria, ad esempio in fase di elaborazione dei programmi di ripresa;
  - garantire che le politiche sulla tratta di esseri umani abbraccino aspetti legati alle questioni sociali e all'inclusione sociale e insistere su programmi adeguati e modalità efficaci per garantire il reinserimento sociale delle vittime, comprese misure relative al mercato del lavoro e al sistema di previdenza sociale;
  - prestare la dovuta attenzione alla dimensione delle relazioni esterne della tratta di esseri umani e alle dimensioni relative all'immigrazione, all'asilo e alle politiche di reinserimento;
  - organizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione attraverso il sistema educativo e scolastico nei paesi di origine, di transito e di destinazione della tratta;
  - privilegiare l'interesse del bambino in tutte le azioni relative alla tratta, in conformità della Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo;
  - affrontare tutte le politiche, le strategie e le misure relative alla tratta da una prospettiva di genere;
  - rafforzare il coordinamento e la cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Istituto dell'Unione europea per le pari opportunità;
  - stabilire e intensificare una costante cooperazione con le ONG che operano in questo settore;
  - costruire una piattaforma permanente a livello comunitario che raggruppi gli sforzi delle istituzioni, delle agenzie e degli istituti dell'UE, della polizia, dei servizi doganali, degli uffici per gli appalti e degli organismi preposti all'applicazione della legge a livello regionale e nazionale negli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e delle ONG;
2. invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare e ad applicare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005;

**Raccolta di informazioni**

3. invita il Consiglio e la Commissione, al fine di disporre del maggior numero possibile di informazioni, ad avviare iniziative finalizzate:
- alla pubblicazione annuale di una relazione congiunta di Eurojust, Europol e Frontex, da presentare al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, nonché alla Commissione e al Consiglio. Questa relazione congiunta, la cui presentazione dovrebbe essere seguita da un'audizione pubblica con le ONG e la società civile che permetta loro di apportare la propria esperienza, dovrebbe promuovere una migliore comprensione:
    - delle cause,
    - dei fattori che, nei paesi d'origine e nei paesi di destinazione, possono facilitare la tratta di esseri umani,

Mercoledì 10 febbraio 2010

- delle tendenze attuali per quanto riguarda le vittime, i trafficanti, gli utenti e le reti criminali, nonché del loro *modus operandi*,
- degli itinerari del viaggio, delle circostanze locali nei paesi di destinazione che possano favorire l'uso dei servizi prestati dagli esseri umani oggetto della tratta e delle diverse forme di sfruttamento (sfruttamento sessuale, sfruttamento del lavoro, traffico di organi, tratta dei bambini, anche ai fini dello sfruttamento da parte di autori di reati a sfondo sessuale, produzione di immagini pedopornografiche ed altre forme di sfruttamento inerenti alla tratta ma che non rientrano esplicitamente nella sua definizione, come l'accattonaggio e la microcriminalità);
- a sviluppare un modello comune dell'UE per la raccolta e il confronto dei dati relativi a tutti gli aspetti della tratta di esseri umani, tra cui l'età e il sesso, da utilizzare sia negli Stati membri dell'UE che nei paesi terzi, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e i diritti della persona interessata;
- ad istituire, in linea con l'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un sistema annuale di valutazione obiettivo ed imparziale, con particolare riguardo all'attuazione delle politiche dell'UE sulla tratta di esseri umani, che preveda la piena informazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;
- alla valutazione delle informazioni e della campagna di sensibilizzazione che verrà effettuata e sviluppata sia negli Stati membri che nei paesi terzi;

#### **Prevenzione**

4. accoglie con favore la disposizione sulla prevenzione contenuta nella proposta dalla Commissione e chiede di intraprendere ulteriori azioni;
5. sottolinea che, al fine di ridurre la domanda di servizi effettuati da persone vittime di tratta, gli Stati membri dovrebbero adottare e potenziare ulteriori misure legislative e non legislative, tra cui provvedimenti educativi, sociali, culturali e amministrativi, nonché campagne di sensibilizzazione presso il grande pubblico;
6. chiede che, sia negli Stati membri che nei paesi terzi che hanno dimostrato di essere punti di partenza o di sosta per il traffico, venga effettuata e sviluppata una massiccia campagna informativa e di sensibilizzazione destinata sia alle potenziali vittime della tratta che ai potenziali acquirenti di servizi prestati da persone vittime della stessa;
7. invita gli Stati membri a sviluppare programmi educativi mirati di sensibilizzazione destinati a richiamare l'attenzione dei bambini sulle trappole che possono facilmente renderli vittime della tratta;

#### **Perseguimento**

8. chiede un quadro giuridico esaustivo e completo, che comprenda politiche volte a combattere la criminalità informatica collegata alla tratta, da adottare quanto prima possibile;
9. chiede che la Commissione e agli Stati membri di tener conto dei seguenti elementi in fase di elaborazione di qualsiasi futura proposta di strumento legislativo in materia:
  - a) il livello delle pene e delle sanzioni per coloro - comprese le persone giuridiche - che si arricchiscono grazie al traffico di esseri umani dovrebbe riflettere la gravità del reato ed avere un effetto dissuasivo e il traffico di bambini dovrebbe essere punito in modo particolarmente severo;
  - b) ulteriori azioni dovrebbero concentrarsi sulla protezione delle vittime - tenendo in debita considerazione la situazione dei bambini e delle donne - garantendo, tra l'altro, che l'assistenza alle vittime sia incondizionata, che il consenso di una vittima nei confronti dello sfruttamento sia sempre irrilevante e che le vittime abbiano diritto all'assistenza, indipendentemente dalla loro volontà di collaborare nei procedimenti penali;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

- c) una prevenzione e un'azione ulteriori potrebbero anche concentrarsi sugli utilizzatori dei servizi prestati dalle persone vittime della tratta;
  - d) dovrebbe essere prestata la dovuta attenzione alla necessità di fornire una giurisdizione extraterritoriale per i reati connessi alla tratta, nei confronti sia di cittadini che dei residenti comunitari;
  - e) qualsiasi disposizione in materia di giurisdizione dovrebbe essere coordinata nell'ambito del progetto di decisione quadro sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali;
10. invita gli Stati membri e i parlamenti nazionali - visto che la normativa non ha effetto se non viene attuata correttamente - a dare piena attuazione alle politiche comunitarie in materia di tratta di esseri umani a livello nazionale e a ratificare e ad applicare, quanto prima possibile, altri strumenti giuridici riguardanti questo settore;
11. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad intervenire per migliorare il coordinamento a livello operativo tra gli organismi dell'UE, quali Eurojust e Europol;
12. richiama l'attenzione sui risultati positivi raggiunti attraverso squadre investigative congiunte ed invita gli Stati membri ad un più ampio utilizzo di questo strumento;
13. sottolinea l'importanza di fornire assistenza e sostegno alle vittime della tratta ed invita altresì Frontex e le agenzie nazionali di controllo delle frontiere, durante le loro attività, a definire prassi comuni al fine di sensibilizzare il loro personale sulla questione della tratta di esseri umani e di identificare le vittime della tratta e garantirne la protezione;
14. chiede, poiché la repressione non può essere limitata entro i confini dell'Unione europea, che vengano sottoscritti accordi globali - contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti fondamentali - con i paesi terzi e che si instauri con loro una collaborazione rigorosamente regolamentata;

***Protezione, sostegno e assistenza per le vittime***

15. chiede che la protezione e il sostegno per le vittime costituiscano una priorità nell'azione comunitaria in questo settore e che, sin dal momento in cui esse sono identificate come vittime, esse ricevano il massimo aiuto possibile attraverso:
- l'accesso ad almeno un permesso di soggiorno temporaneo, indipendentemente dalla loro volontà di collaborare nell'ambito di un procedimento penale e un accesso agevolato al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione e altre forme di valorizzazione delle competenze, almeno ai sensi della direttiva 2004/81/CE;
  - l'accesso a un alloggio adeguato e sicuro e a servizi di supporto specializzato, inclusa un'indennità alimentare/di sussistenza, l'accesso a cure mediche di emergenza, l'accesso a servizi di assistenza, traduzione e interpretazione ove necessario, assistenza per contattare la famiglia e gli amici e l'accesso all'istruzione per i bambini;
  - una politica semplificata del ricongiungimento familiare per le vittime, in particolare nei casi in cui ciò sia necessario per la loro protezione;
16. richiama l'attenzione sulle vittime particolarmente vulnerabili, come i bambini e le donne, e chiede per loro specifici programmi di assistenza e protezione;
17. sottolinea che le vittime della tratta dovrebbero ricevere protezione, sostegno e assistenza al massimo livello possibile, anche qualora esse siano state vittime della tratta al di fuori del territorio dell'UE piuttosto che al suo interno;

Mercoledì 10 febbraio 2010

18. chiede che alle vittime venga fornita assistenza professionale, tra cui una consulenza legale gratuita (essenziale per permettere loro di sfuggire alla situazione di coercizione in cui si trovano), tenendo presente che esse non dispongono di mezzi finanziari e non sarebbero di conseguenza in grado di pagare per la propria assistenza;

\*

\* \*

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri, nonché al Consiglio d'Europa.

## Risultati del vertice di Copenaghen sul cambiamento climatico

P7\_TA(2010)0019

### Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sull'esito della Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP15)

(2010/C 341 E/06)

*Il Parlamento europeo,*

- visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo Protocollo di Kyoto,
  - visto il piano d'azione di Bali (decisione 1/COP13),
  - viste la quindicesima conferenza delle parti (COP15) alla UNFCCC e la quinta conferenza delle parti, che funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto (COP/MOP5), tenutesi a Copenaghen, in Danimarca, dal 7 al 18 dicembre 2009, e visto l'accordo di Copenaghen,
  - visto il pacchetto dell'UE sul cambiamento climatico, adottato il 17 dicembre 2008,
  - viste le sue precedenti risoluzioni sul cambiamento climatico, in particolare quella del 25 novembre 2009 sulla strategia dell'Unione europea per la Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP15),
  - vista la prossima conferenza, COP16, che si terrà in Messico,
  - visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che i negoziati su un accordo internazionale globale post 2012 sui cambiamenti climatici, che si sarebbero dovuti concludere a Copenaghen nel dicembre 2009, sono sfociati in un accordo deludente, di cui la Conferenza delle parti dell'UNFCCC si è limitata a prendere atto,
- B. considerando che l'accordo non è giuridicamente vincolante e non contempla alcun obiettivo di riduzione delle emissioni e di fatto nessun impegno specifico a concludere un accordo giuridicamente vincolante nel 2010,
- C. considerando che l'accordo riconosce la necessità di limitare l'aumento della temperatura globale a non più di 2 °C e fa riferimento all'opportunità di esperire modalità per mantenere al di sotto di 1,5 °C l'aumento della temperatura globale,
- D. considerando che l'UE non è riuscita a esprimere il suo ruolo di guida contro i cambiamenti climatici e non ha neppure partecipato ai negoziati finali con gli USA, la Cina, il Brasile e il Sud Africa sulla versione finale dell'accordo,

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

- E. considerando che la quarta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), unitamente a un corpus sempre più vasto di prove scientifiche, riconosce la necessità di tagli drastici alle emissioni globali al fine di mantenere l'aumento di temperatura del pianeta al di sotto dei 2 °C,
- F. considerando che molti paesi sviluppati e in via di sviluppo non hanno dato il proprio sostegno all'elaborazione e all'attuazione di un nuovo quadro internazionale per la protezione del clima,
- G. considerando che l'Unione europea non dovrebbe lasciare che il proprio impegno ad agire in materia di cambiamenti climatici si affievolisca, anche se alcuni dei suoi principali partner negoziali continuano a sembrare poco disposti a frenare l'andamento delle proprie emissioni o incapaci di farlo,
- H. rilevando che soltanto 28 Stati esterni all'Unione europea hanno comunicato alle Nazioni Unite, entro la scadenza del 31 gennaio 2010, gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra a partire dal 2020 e che taluni si sono limitati a comunicare obiettivi di efficienza che non comportano assolutamente riduzioni,
1. si rammarica per la debolezza dell'accordo raggiunto alla COP15, in quanto esso non rappresenta nessun passo avanti verso un accordo globale e completo post 2012, non fissa obiettivi globali di riduzione a medio e lungo termine e non precisa quando le emissioni globali dovrebbero raggiungere il livello massimo; prende inoltre atto della delusione dell'opinione pubblica riguardo alla mancata conclusione di un accordo significativo a Copenaghen;
  2. ritiene che il ritardo nel raggiungere un accordo a livello internazionale non possa costituire una giustificazione per rimandare ulteriormente le politiche dell'UE volte a rispettare l'impegno, già giuridicamente vincolante, a ridurre le emissioni UE del 20 % entro il 2020; ribadisce l'auspicio dell'Unione europea che ci si orienti verso una riduzione del 30 %; rileva altresì che le iniziative adottate in seno all'Unione europea per promuovere e incoraggiare l'economia verde, la sicurezza energetica e la riduzione della dipendenza energetica renderanno sempre più facile rispettare l'impegno relativo a una riduzione del 30 %;
  3. riconosce che il costo stimato perché l'UE consegua, entro il 2020, una riduzione del 30 % rispetto ai livelli di emissione del 1990 risulta attualmente inferiore a quello stimato per conseguire una riduzione del 20 % all'epoca in cui tale riduzione era stata convenuta; chiede pertanto alla Commissione di formulare una proposta nella quale l'UE si dimostri più ambiziosa fissando unilateralmente, per il 2020, un obiettivo di riduzione superiore al 20 %;
  4. invita l'UE a raggiungere i propri obiettivi interni attraverso il risparmio energetico e le fonti energetiche rinnovabili, e a concordare al più presto un obiettivo di risparmio energetico ambizioso e vincolante;
  5. esprime delusione per la mancanza di unità degli Stati membri e sollecita pertanto l'UE a esprimersi con una sola voce nei negoziati internazionali sul clima al fine di mantenere il suo ruolo guida nei negoziati volti a un accordo post 2012 completo e vincolante, in linea con gli ultimi sviluppi scientifici e coerente con l'obiettivo dei 2 °C alla COP16;
  6. si rammarica inoltre del fatto che l'UE non sia riuscita, attraverso impegni specifici precedenti in materia di finanziamenti pubblici internazionali a favore di sforzi per il clima nei paesi in via di sviluppo, di creare fiducia nei negoziati al fine di realizzare ulteriori progressi nei gruppi di lavoro ad hoc; chiede all'UE, inoltre, di chiarire la propria posizione per quanto concerne un secondo periodo di impegno in base al Protocollo di Kyoto, subordinato all'assunzione di analoghi impegni da parte degli Stati Uniti in base ad un altro strumento giuridico, e ad assicurare che l'eccedenza di AAU e le regole per il LULUCF non compromettano la sua integrità ambientale;
  7. sottolinea che vi è la necessità di creare una nuova «diplomazia del clima»; sollecita pertanto l'Alto rappresentante dell'UE e il Commissario responsabile dell'azione per il clima a guidare tale strategia, in particolare con i paesi in via di sviluppo ed emergenti più progressisti; esorta l'Unione europea a concordare una «tabella di marcia per il Messico», che includa la discussione sulle politiche climatiche in tutti gli accordi di partenariato strategico e di cooperazione bilaterale e multilaterale, allo scopo di mettere a punto una strategia esterna più coerente in materia di protezione del clima; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a dar vita a una «alleanza della responsabilità», aperta a tutti i paesi che considerano i cambiamenti climatici una grave minaccia per l'umanità e che sono pronti ad agire per arrestare il riscaldamento globale;
  8. invita l'Unione europea e gli Stati membri ad applicare il principio della «giustizia climatica» nella prospettiva a lungo termine (2050 e oltre); è pertanto favorevole a includere una clausola di equità nei futuri negoziati internazionali sul clima;

Mercoledì 10 febbraio 2010

9. invita i consessi quali il G20 o il Forum delle Maggiori Economie, che rappresentano i principali produttori di carbonio, ad assumersi una maggiore responsabilità nel contribuire a creare un consenso a livello di negoziati formali;
10. prende atto dell'impegno relativo a un fondo annuale di 100 miliardi di USD provenienti dai paesi sviluppati da qui al 2020 e dell'importo di 30 miliardi di USD per i paesi in via di sviluppo nel corso dei prossimi tre anni (2010-2012), al fine di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e di istituire un fondo verde per il clima per sostenere nei paesi in via di sviluppo progetti connessi alla deforestazione e al degrado forestale; deplora, tuttavia, che tale impegno risulti inferiore rispetto alla stima della Commissione, secondo cui entro il 2020 sarebbero stati reperiti 100 miliardi di euro;
11. sottolinea la responsabilità storica dei paesi industrializzati per quanto riguarda l'irreversibilità dei cambiamenti climatici e la loro responsabilità di fornire ai paesi in via di sviluppo sostegno finanziario e tecnico sufficiente, sostenibile e prevedibile per consentire loro di impegnarsi a favore della riduzione delle proprie emissioni di gas a effetto serra, adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici e ridurre le emissioni provenienti da deforestazione e degrado delle foreste, nonché rafforzare lo sviluppo di capacità, al fine di rispettare gli obblighi previsti dal futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici;
12. insiste sul fatto che gli impegni destinati a fornire il sostegno finanziario prevedibile necessario a mitigare i cambiamenti climatici e l'adattamento nel contesto dell'UNFCCC devono essere nuovi e supplementari rispetto all'APS, oltre che indipendenti dalle procedure annuali di bilancio degli Stati membri; ricorda gli impegni esistenti in materia di APS, il cui obiettivo è di giungere a un aiuto pari allo 0,7 % del PIL entro il 2015;
13. ritiene che l'Unione europea dovrebbe avviare immediatamente negoziati con la controparte statunitense affinché il mercato del carbonio che sta emergendo negli Stati Uniti sia compatibile con quello europeo, creando così un mercato transatlantico del carbonio quale precursore di un mercato mondiale;
14. sottolinea la necessità che il sostegno finanziario «ad attivazione rapida» di 7,2 miliardi di euro a favore dei paesi in via di sviluppo promesso dagli Stati membri dell'UE, oltre che ad essere nuovo e addizionale ai bilanci APS, sia coordinato a livello UE e reso operativo quanto prima e in ogni caso prima della conferenza che si terrà a Bonn nel giugno 2010; ritiene che ciò rappresenti un fattore chiave per costruire la fiducia nella riuscita del vertice in Messico; invita altresì la Commissione a riferire in merito all'utilizzo del promesso finanziamento ad attivazione rapida e alla sua addizionalità rispetto agli esistenti APS prima della summenzionata conferenza di Bonn;
15. ricorda che il contributo collettivo dell'Unione europea agli sforzi di mitigazione e alle esigenze di adattamento dei paesi in via di sviluppo non dovrebbe essere inferiore a 30 000 milioni di euro l'anno entro il 2020, una cifra che potrebbe aumentare con l'acquisizione di nuove conoscenze sulla gravità dei cambiamenti climatici e l'entità dei relativi costi;
16. sottolinea che la prossima revisione del bilancio UE dovrà concentrarsi sulla messa a disposizione di risorse sufficienti per misure di protezione dagli effetti del cambiamento climatico e di adattamento allo stesso, sia all'interno dell'UE che nei paesi in via di sviluppo; rileva inoltre che la revisione dovrebbe prendere in considerazione l'introduzione di meccanismi finanziari nuovi e innovativi per sostenere l'azione internazionale per il clima;
17. plaude all'ambizioso impegno assunto da taluni paesi in via di sviluppo prima, dopo e durante i negoziati di Copenaghen; rileva che l'accordo ha raggiunto un consenso per quanto riguarda la misurazione, la notifica e la verifica delle azioni di mitigazione dei paesi in via di sviluppo attraverso comunicazioni nazionali, le quali saranno oggetto di consultazioni e analisi internazionali in base a linee guida chiaramente definite, che sono ancora da precisare e che dovranno garantire il rispetto della sovranità e un corretto utilizzo dei fondi;
18. concorda con la creazione di un meccanismo volto a ridurre le emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado forestale e a rafforzare l'assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra da parte delle foreste, così come con l'istituzione di un meccanismo tecnologico per accelerare lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia, e accoglie con favore il riferimento al ruolo dei mercati per migliorare il rapporto costi-efficacia delle azioni di mitigazione; rileva altresì che l'applicazione efficace di tali meccanismi richiede un accordo nel quadro dell'UNFCCC;
19. sottolinea che qualsiasi futuro sistema per la riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste nei paesi in via di sviluppo (REDD) deve rispettare i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, compreso il loro diritto alla proprietà collettiva e a territori indigeni autonomi, e garantire la loro piena ed effettiva partecipazione, anche per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione di piani REDD nazionali e l'assegnazione o la ripartizione dei finanziamenti;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

20. chiede che l'efficacia ambientale degli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui all'allegato I costituisca il principio guida dell'approccio dell'UE per quanto concerne norme contabili internazionali in materia di gestione forestale e di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF); i meccanismi flessibili e la possibilità di tenere conto di tutti i risultati superiori agli obiettivi durante il primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto in relazione agli obiettivi post 2012;

21. deplora la mancanza di progressi nell'affrontare le emissioni globali del trasporto aereo e marittimo; chiede all'UE di garantire che si tenga conto della totalità dell'impatto climatico del settore aereo e che nel prossimo accordo gli obiettivi di riduzione dei settori del trasporto aereo e marittimo siano uguali a quelli applicati agli altri settori industriali;

22. si rammarica che gli USA e la Cina non siano stati disposti ad accettare un accordo più ambizioso per ragioni politiche interne; ritiene che l'Unione europea, gli USA e la Cina siano fondamentali per garantire un accordo internazionale vincolante; esorta pertanto gli Stati Uniti e la Cina, nonché altri partner internazionali, a presentare nuovi impegni a favore di un sistema internazionale di protezione del clima, allo scopo di riprendere le discussioni e concludere un accordo internazionale ambizioso e giuridicamente vincolante, che sia in linea con gli ultimi sviluppi scientifici e coerente con l'obiettivo dei 2 °C;

23. si rammarica del fatto che taluni paesi, segnatamente il Sudan e i paesi membri dell'Alleanza bolivariana delle Americhe (ALBA), abbiano adottato un atteggiamento di blocco nei negoziati internazionali al fine di evitare di assumersi impegni rigorosi e vincolanti, malgrado la forte spinta politica di Copenaghen;

24. richiama l'attenzione sulla crescente consapevolezza dell'opinione pubblica circa l'impatto del cambiamento climatico nel mondo in via di sviluppo ma anche in economie rapidamente emergenti; chiede un rafforzamento del dialogo, in particolare con i paesi meno sviluppati, l'Alleanza dei piccoli Stati insulari (AOSIS) e l'Africa, in vista di un accordo internazionale vincolante sul cambiamento climatico, inteso a ridurre l'impatto e le conseguenze prevedibili di questo fenomeno sulla demografia, la salute pubblica, le migrazioni e l'economia di queste regioni;

25. sottolinea la necessità che l'IPCC riesami senza indugio tutte le proprie conclusioni, onde confermare che sono state oggetto di una valutazione *inter pares* in linea con i più rigorosi principi scientifici; suggerisce che sia anticipata l'elaborazione di una relazione interlocutoria contenente le conclusioni aggiornate e ritiene che le future relazioni debbano fare specifico riferimento alle asserzioni di quanti dissentono dall'opinione della maggioranza, e che anche queste siano sottoposte a una valutazione *inter pares*;

26. reputa essenziale per la competitività dell'industria dell'UE che altre nazioni industrializzate al di fuori dell'UE accettino di sostenere sforzi comparabili e che le economie in via di sviluppo ed emergenti si assumano impegni ragionevoli di riduzione; ricorda che gli obiettivi di riduzione devono essere misurabili, notificabili e verificabili e plaude a tal riguardo all'impegno assunto da alcuni paesi in via di sviluppo di presentare relazioni nazionali sui propri sforzi di riduzione delle emissioni;

27. ritiene che gli incontri bilaterali tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali possano contribuire notevolmente al dibattito e facilitare la comprensione tra le parti; prevede pertanto di tenere tali incontri prima dell'inizio dei negoziati ufficiali onde contribuire in modo più significativo a un esito quanto più positivo di tali negoziati;

28. sottolinea che in futuro le sfide della politica climatica non riguarderanno soltanto la riduzione di CO<sub>2</sub> ma anche un impiego più efficiente e sostenibile delle risorse naturali;

29. riafferma il suo sostegno al processo di riforma delle Nazioni Unite e osserva che l'esito della conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici è un ulteriore esempio a conferma dell'urgente necessità di riconsiderare i metodi di lavoro in seno alle Nazioni Unite; resta peraltro impegnata nei negoziati sul clima sotto l'egida delle Nazioni Unite, in quanto unico organo legittimato ad affrontare una questione di tale fondamentale importanza per l'intera comunità mondiale; considera, tuttavia, urgentemente necessaria una seria riflessione su come rendere il processo più efficiente;

30. invita a una maggiore trasparenza onde consentire una migliore partecipazione della società civile e dei soggetti interessati alla COP16 in Messico;

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con richiesta di trasmetterla a tutte le parti contraenti non facenti parte dell'Unione europea.

Mercoledì 10 febbraio 2010

## Promozione della buona governance in materia fiscale

P7\_TA(2010)0020

### Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla promozione della buona governance in materia fiscale (2009/2174(INI))

(2010/C 341 E/07)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2009 sulla promozione della buona governance in materia fiscale (COM(2009)0201),
- vista la comunicazione della Commissione del 31 maggio 2006 sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale (COM(2006)0254),
- vista la sua risoluzione del 2 settembre 2008 su una strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale <sup>(1)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2005 sul contributo delle politiche fiscali e doganali alla Strategia di Lisbona (COM(2005)0532),
- vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione alla causa C-255/02 (Halifax plc e altri contro Commissioners of Customs and Excise), del 21 febbraio 2006, in cui la Corte dichiara che la sesta direttiva IVA (direttiva 77/388/CEE) osta al diritto di un soggetto passivo di detrarre l'IVA assoluta a monte allorché le operazioni che hanno fatto sorgere tale diritto integrano un comportamento abusivo,
- vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione alla causa C-524/04 (Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue), del 13 marzo 2007, in cui la Corte dichiara che l'articolo 43 del trattato CE non osta ad una normativa di uno Stato membro che limiti il diritto di stabilimento nel caso di una costruzione di puro artificio attuata a soli fini fiscali,
- viste le raccomandazioni figuranti nelle conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2008 sulle questioni fiscali connesse agli accordi conclusi dalla Comunità e dai suoi Stati membri con paesi terzi,
- vista la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, presentata dalla Commissione il 13 novembre 2008 (COM(2008)0727),
- vista la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, presentata dalla Commissione il 2 febbraio 2009 (COM(2009)0029),
- vista la proposta di direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, presentata dalla Commissione il 2 febbraio 2009 (COM(2009)0028),
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2004/39/CE e 2009/.../CE, presentata dalla Commissione il 30 aprile 2009 (COM(2009)0207),

<sup>(1)</sup> GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 13.

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

- vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio intesa ad autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati sugli accordi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino, dall'altra, al fine di lottare contro le frodi e le altre attività illegali che vanno a detrimento dei loro interessi finanziari e garantire la cooperazione amministrativa attraverso lo scambio di informazioni in materia fiscale nonché ad autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati su un accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, per lottare contro la frode fiscale diretta e l'evasione fiscale diretta e garantire la cooperazione amministrativa attraverso lo scambio di informazioni in materia fiscale (SEC(2009)0899),
  - vista la dichiarazione del G-20 pubblicata in seguito al vertice sui mercati finanziari e l'economia mondiale tenutosi a Washington il 15 novembre 2008,
  - viste le conclusioni della Presidenza pubblicate in seguito alla riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2009,
  - vista la dichiarazione del G-20 pubblicata in seguito al vertice sul piano globale di ripresa e riforma tenutosi a Londra il 2 aprile 2009,
  - viste le conclusioni del Consiglio pubblicate in seguito alle sue riunioni del 9 giugno 2009 e del 20 ottobre 2009,
  - viste le conclusioni della Presidenza pubblicate in seguito alla riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009,
  - vista la dichiarazione dei Ministri delle Finanze del G-8 riunitisi a Lecce il 13 luglio 2009,
  - vista la dichiarazione dei leader del G-20 in occasione della riunione tenuta a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009,
  - visto l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
  - viste la relazione del Government Accountability Office degli Stati Uniti (2007), la relazione del British National Audit Office (2008) e la relazione del Conseil des Prélèvements Obligatoires (2009), le quali indicano, tra l'altro, che circa un terzo delle 700 maggiori società del Regno Unito non hanno versato alcuna imposta nel 2005 e 2006, che il 25 % delle società statunitensi con un attivo superiore a 250 milioni di dollari USA, o un utile superiore a 50 milioni di dollari USA all'anno, non hanno versato alcuna imposta tra il 1998 e il 2005, e le che maggiori società francesi attualmente pagano l'8 % di imposte sui profitti medi effettivi, mentre l'aliquota d'imposta ufficiale è pari al 33 %,
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0007/2010),
- A. considerando che vi è un consenso globale a livello europeo e internazionale sul fatto che una buona governance nel settore fiscale implica trasparenza, scambio di informazioni e concorrenza fiscale leale,
- B. considerando che l'assenza di una buona governance in materia fiscale favorisce la frode e l'evasione fiscale e determina gravi conseguenze per i bilanci nazionali e per il sistema delle risorse dell'Unione europea, con un costo stimato al 2,5 % del PIL annuo dell'Unione europea; considerando che le imprese oneste subiscono svantaggi competitivi a causa delle frodi fiscali; considerando che la buona governance in materia fiscale dovrebbe rendere disponibili maggiori risorse per gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi in via di sviluppo ai fini del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio,

Mercoledì 10 febbraio 2010

- C. considerando che la globalizzazione ha reso sempre più difficile la lotta contro la frode fiscale a livello internazionale e che i 27 Stati membri dell'Unione europea, con le loro forti differenze, sono particolarmente colpiti; considerando che tali fattori rendono indispensabile migliorare la cooperazione internazionale all'interno dell'Unione europea e a livello internazionale al fine di garantire l'efficacia della lotta contro la frode fiscale,
- D. considerando che l'evasione e la frode fiscale a livello internazionale costituiscono un serio ostacolo al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio,
- E. considerando che un elevato numero di imprese multinazionali sono state strutturate in modo tale da sfruttare l'evasione fiscale nelle varie giurisdizioni in cui operano; considerando che il trattamento fiscale differenziato nelle diverse giurisdizioni favorisce le imprese di grandi dimensioni, internazionali o ben consolidate rispetto a quelle piccole, nazionali o nuove (imprese in fase d'avviamento),
- F. considerando che la capacità delle imprese multinazionali di fare ampio uso dei paradisi fiscali e dei centri offshore nel quadro delle loro strategie di evasione fiscale collide con il principio di concorrenza leale e di responsabilità delle imprese,
- G. considerando che i paradisi fiscali violano il principio di solidarietà, giustizia e redistribuzione; considerando che, in un'economia globalizzata, un elevato numero di società multinazionali utilizzano il loro potere per esercitare pressione sui governi, soprattutto quelli dei paesi in via di sviluppo, al fine di abbassare le aliquote fiscali e fornire incentivi fiscali per attrarre gli investimenti; considerando che, nella pratica, questo ha trasferito l'onere fiscale sui lavoratori e sui nuclei familiari a basso reddito, determinando la necessità di dannosi tagli nei servizi pubblici,
- H. considerando che il Consiglio sta vagliando una serie di importanti proposte legislative in materia di tassazione del risparmio, cooperazione amministrativa e assistenza reciproca in materia di recupero delle imposte e che il rafforzamento della buona governance fiscale all'interno dell'Unione europea permetterà di definire i principi politici ed etici in base ai quali i paesi terzi saranno invitati a realizzare una buona governance fiscale,
- I. considerando che l'adozione dei principi generali di lotta contro l'evasione fiscale conferisce alle autorità fiscali il potere di valutare se l'obiettivo principale di una determinata transazione è l'evasione o la riduzione del debito d'imposta e, in tal caso, di prelevare imposte supplementari, al fine di contrastare l'evasione o la riduzione del debito d'imposta,
- J. considerando che i paesi in via di sviluppo spesso non dispongono della legittimità o dell'autorità necessaria per tassare i loro cittadini proprio a causa di una carente governance fiscale; considerando che, nel formulare la sua politica in materia di governance fiscale, l'Unione europea deve tenere conto dei problemi specifici dei paesi in via di sviluppo e fornire loro un sostegno per superarli,
- K. considerando che l'azione congiunta del G-20 e delle Nazioni Unite, unita agli sforzi compiuti nel quadro delle iniziative guidate dall'OCSE, ha prodotto alcuni risultati promettenti nel campo della governance fiscale; considerando che questi risultati rimangono insufficienti per far fronte alle sfide rappresentate dai paradisi fiscali e dai centri offshore e devono essere seguiti da azioni decisive, efficaci e coerenti,
- L. considerando che l'OCSE stima attualmente il capitale privato accumulato nei paradisi fiscali a circa 1 000 000 000 000 (mille miliardi) di dollari USA, un importo cinque volte superiore rispetto a vent'anni fa; considerando che oltre un milione di società, in particolare negli Stati Uniti e negli Stati membri dell'Unione europea, hanno la loro sede legale nei paesi in cui si trovano tali paradisi fiscali,
- M. considerando che è stato appurato che la crisi finanziaria è stata determinata da nuovi tipi di strumenti finanziari complessi e da derivati collocati, in larga misura, in fondi con sede in giurisdizioni segrete; considerando che i paradisi fiscali ospitano, ad esempio, prodotti finanziari complessi che causano instabilità finanziaria e che molte istituzioni finanziarie disponevano di passività fuori bilancio nei paradisi fiscali; considerando che la crisi finanziaria ha fatto nuova luce sulle conseguenze dell'assenza di una buona governance fiscale, evidenziando i rischi connessi alle giurisdizioni poco trasparenti,

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

N. considerando che nell'Unione europea viene recuperato solo il 5 % dei crediti fiscali transfrontalieri,

### ***Un'occasione da cogliere***

1. condanna fermamente il ruolo svolto dai paradisi fiscali nell'incoraggiare e nel trarre profitto dall'evasione fiscale, dall'elusione fiscale e dalla fuga di capitali; esorta pertanto gli Stati membri a considerare prioritaria la lotta contro i paradisi fiscali, l'evasione fiscale e la fuga illecita di capitali; invita l'Unione europea a potenziare la sua azione e ad adottare misure concrete e immediate, ad esempio sanzioni, contro i paradisi fiscali, l'evasione fiscale e la fuga illecita di capitali;

2. ritiene che una buona governance fiscale, intesa come trasparenza, scambio di informazioni a tutti i livelli, efficace cooperazione transfrontaliera e concorrenza fiscale leale, sia un elemento chiave per la ricostruzione dell'economia globale dopo il crollo finanziario del 2008;

3. ricorda, a tale riguardo, che è di fondamentale importanza porre fine alla prassi di creare persone giuridiche fittizie per eludere la tassazione; sottolinea inoltre che, al posto del segreto bancario, si dovrebbe prevedere, in ogni caso, uno scambio automatico di informazioni in tutti gli Stati membri e i territori dipendenti; accoglie con favore, a tale riguardo, la proposta della Commissione relativa alla cooperazione amministrativa in materia fiscale, in quanto essa estende la cooperazione tra gli Stati membri alle imposte di ogni genere, abolisce il segreto bancario e stabilisce lo scambio automatico di informazioni come regola generale;

### *A livello europeo*

4. ricorda che il Parlamento ha trasmesso al Consiglio la sua posizione sulle modifiche alla direttiva 2003/48/CE, chiedendo, tra l'altro, che il Consiglio ponga fine alla deroga temporanea che autorizza Austria, Belgio e Lussemburgo ad evitare lo scambio di informazioni mediante l'applicazione di una ritenuta fiscale alla fonte; esorta il Consiglio ad adottare la direttiva che modifica la direttiva 2003/48/CE in conformità della posizione del Parlamento;

5. accoglie con favore, come primo passo in materia di tassazione dei redditi da risparmio nell'Unione europea, il ritiro delle riserve di Austria, Belgio, Lussemburgo e Svizzera sull'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, nonché l'accettazione delle norme OCSE da parte di Andorra, Monaco, Liechtenstein e San Marino; si compiace della decisione del Belgio di passare dal sistema di ritenuta alla fonte a quello dello scambio automatico di informazioni a partire dal 1° gennaio 2010;

6. ribadisce la richiesta formulata nella sua posizione del 24 aprile 2009 di ampliare notevolmente il campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE, in particolare per coprire le persone giuridiche (specialmente società e fondi privati) e varie forme di reddito da investimenti; ricorda che le disposizioni della direttiva 2003/48/CE dovrebbero essere estese a Singapore, Hong Kong, Macao e ad altre giurisdizioni, come Dubai, la Nuova Zelanda, il Ghana, nonché ad alcuni stati degli Stati Uniti, che non sono vincolati dalla direttiva 2003/48/CE e sono quindi un luogo privilegiato per gli evasori fiscali;

7. ritiene che la commercializzazione, nell'Unione europea, di fondi alternativi domiciliati in un paese terzo debba essere subordinata al rispetto, da parte di tale paese terzo, delle norme di buona governance fiscale, nonché all'effettiva applicazione, sulla base di norme giuridicamente vincolanti, del principio dello scambio automatico di informazioni; sottolinea, in particolare, che i progressi compiuti in materia di norme sulla governance fiscale in sedi internazionali quali l'OCSE e il G-20 non dovrebbero impedire all'Unione europea di applicare norme più rigorose;

8. sottolinea che un'applicazione più efficace della vigente normativa fiscale nazionale ed europea faciliterebbe un migliore recupero delle imposte; evidenzia tuttavia l'urgente necessità di ulteriori sforzi e misure intesi a migliorare la buona governance in materia fiscale;

9. rammenta che la questione della frode fiscale in materia di IVA è particolarmente preoccupante per il funzionamento del mercato interno in quanto ha conseguenze dirette a livello transfrontaliero, comporta la perdita di somme considerevoli di entrate fiscali e si ripercuote direttamente sul bilancio dell'Unione; esorta il Consiglio ad adottare la nuova direttiva in materia di cooperazione amministrativa in campo fiscale e a combattere le frodi in materia di IVA, tenendo debitamente conto della posizione del Parlamento;

Mercoledì 10 febbraio 2010

*A livello internazionale*

10. esorta tutte le parti interessate ad accelerare la conclusione dell'accordo anti-frode con il Liechtenstein; invita il Consiglio a conferire mandato alla Commissione di negoziare accordi analoghi con Andorra, Monaco, San Marino e la Svizzera; invita a tale riguardo gli Stati membri a rivedere i loro accordi fiscali bilaterali con i paesi terzi;
11. chiede una maggiore cooperazione, ad esempio lo scambio automatico di informazioni tra paesi, al fine di facilitare il recupero dei capitali trasferiti all'estero in modo illecito a danno del mercato interno;
12. invita la Commissione a riferire tempestivamente in merito alla raccomandazione del Consiglio, del 14 maggio 2008, di includere una clausola relativa alla buona governance fiscale nei pertinenti accordi che l'Unione europea e i suoi Stati membri concluderanno con i paesi terzi; sottolinea in particolare la necessità di negoziare disposizioni in materia di buona governance nel contesto degli accordi generali o specifici con i paesi terzi e di garantire un efficace processo di monitoraggio per quanto riguarda la loro attuazione;
13. ricorda, per quanto riguarda i lavori nel campo della concorrenza fiscale dannosa ai sensi del Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, la necessità di garantire che gli Stati membri applichino il codice nelle loro relazioni con i paesi terzi in modo coerente con i loro sforzi per promuovere la trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale;
14. accoglie con favore i primi progressi compiuti in materia di buona governance fiscale a seguito delle iniziative adottate in altre sedi internazionali come il G-20, il G-8, le Nazioni Unite e, in particolare, l'OCSE; ritiene, tuttavia, che gli impegni assunti dal G-20 sino ad oggi non siano sufficienti ad affrontare le sfide poste dall'evasione fiscale, dai paradisi fiscali e dai centri offshore;
15. ricorda che gli sforzi intesi a lottare contro i paradisi fiscali e l'evasione fiscale potranno essere coronati da successo solo se verranno applicate a tutti le stesse regole, in modo da evitare che si creino ulteriori lacune giuridiche che permettano di eludere la legge; ritiene, a tale riguardo, che la direttiva 2003/48/CE, che ha stabilito il principio dello scambio automatico di informazioni multilaterale tra i paesi, costituisca un passo positivo verso la creazione di un quadro globale per lo scambio automatico di informazioni; si compiace, pertanto, della proposta della Commissione volta a promuovere la cooperazione con i paesi terzi nel quadro della direttiva 2003/48/CE;
16. invita l'OCSE e i suoi Stati membri a coinvolgere la Commissione nella revisione inter pares del Forum mondiale, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle giurisdizioni non cooperative e lo sviluppo di una procedura per valutare la conformità e l'attuazione di contromisure dissuasive volte a promuovere l'osservanza delle norme in questione; ritiene inoltre che il quadro dell'OCSE per la lotta contro i paradisi fiscali sia insoddisfacente; sottolinea la necessità di migliorare l'indicatore per il conseguimento dello status di giurisdizione cooperativa, ad esempio conferendogli un valore qualitativo; critica il fatto che tale indicatore richieda solamente la conclusione di dodici accordi sullo scambio di informazioni fiscali; si rammarica, a tale riguardo, del fatto che lo scambio di informazioni avvenga solo su richiesta e non costituisca un requisito obbligatorio e vincolante, e che l'OCSE consenta ai governi di sfuggire alla sua lista nera grazie alla sola promessa di rispettare i principi dello scambio di informazioni, senza tuttavia esigere garanzie che tali principi siano effettivamente messi in pratica;

***Verso una reale politica dell'Unione europea in materia di buona governance fiscale***

17. ritiene che vi sia necessità di coerenza e di una reale politica dell'Unione europea in materia di buona governance fiscale; ritiene che la credibilità dell'Unione europea dipenda, tra l'altro, dalla sua volontà di prendere misure rigorose innanzitutto contro i paradisi fiscali esistenti sul proprio territorio, dando un esempio di buona governance; invita, a tale riguardo, la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione rapida e integrale delle azioni illustrate nella sua comunicazione sulla promozione della buona governance in materia fiscale;
18. ritiene che, fatte salve le competenze degli Stati membri, la Commissione dovrebbe essere chiamata a progettare e a formulare tale approccio dell'Unione europea e che dovrebbe esserle dotata delle risorse necessarie a tal fine;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

19. raccomanda la creazione di un adeguato sistema di incentivi per il recupero di crediti fiscali transfrontalieri, al fine di aumentare l'attuale basso tasso di recupero del 5 %, ripartendo equamente le entrate derivanti dalla riscossione delle imposte non pagate tra l'amministrazione che recupera crediti fiscali per conto di uno Stato membro richiedente, da un lato, e l'amministrazione dello Stato membro richiedente, dall'altro;

20. invita la Commissione, per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, a stimare il volume di crediti fiscali transfrontalieri degli Stati membri da recuperare all'interno del territorio dell'Unione europea e a introdurre indicatori quantificabili per misurare i progressi compiuti nei recuperi transfrontalieri nel corso del tempo;

21. ritiene che l'Unione europea debba promuovere attivamente il miglioramento delle norme OCSE, con l'obiettivo di fare dello scambio automatico e multilaterale delle informazioni una norma a livello globale; esorta inoltre l'Unione europea ad adottare misure che impediscano l'abuso del «principio di residenza» mediante regimi di domicilio e proprietà fittizi che consentono alle holding senza attività o alle società di comodo di evitare ai loro proprietari effettivi di pagare le tasse nel loro paese di domiciliazione; esorta inoltre l'Unione europea ad adottare un approccio comune all'applicazione di misure anti-abuso, che dovrebbe essere efficace, equo e coerente con il concetto di costruzione di puro artificio, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia;

22. esorta l'Unione europea ad attuare un approccio coerente con la buona governance fiscale nel contesto della politica europea di vicinato, della politica di allargamento e della politica di cooperazione allo sviluppo; sottolinea che la politica di governance fiscale dovrebbe contribuire attivamente alla creazione di sistemi fiscali sostenibili e trasparenti nei paesi in via di sviluppo, in particolare per eliminare le frodi fiscali, che comportano una perdita annua di gettito fiscale pari a dieci volte l'importo degli aiuti allo sviluppo versati dai paesi sviluppati; ritiene che occorra stanziare risorse sufficienti per raggiungere tale obiettivo; ricorda che la governance fiscale finirà per attrarre gli investimenti, in quanto contribuisce alla certezza del diritto fiscale, alla trasparenza e alla stabilità;

23. sottolinea la necessità di rivedere le attuali norme contabili internazionali al fine di ottenere un maggiore livello di trasparenza; chiede, a tale riguardo, che sia previsto il requisito della divulgazione, nei conti annuali delle società, delle informazioni contabili relative ai paradisi fiscali per ciascun paese e propone l'istituzione di un registro pubblico dell'Unione europea che elenchi i nomi delle persone e delle imprese che hanno creato società e aperto conti in paradisi fiscali, con lo scopo di svelare i veri beneficiari schermati dalle società off-shore;

24. sottolinea la necessità che gli Stati membri coordinino le loro politiche al fine di rafforzare l'applicazione delle norme anti-evasione;

25. ricorda che l'introduzione di una base imponibile consolidata comune contribuirebbe ad affrontare, all'interno dell'Unione europea, i problemi relativi alla doppia imposizione e al prezzo di trasferimento all'interno di gruppi consolidati; a tale riguardo, attende con interesse di ricevere la valutazione d'impatto della Commissione al più tardi entro la fine di quest'anno;

26. propone che, per meglio identificare i prezzi di transazione inesatti e le tecniche di evasione fiscale più frequentemente utilizzate, la Commissione accordi priorità a una più estesa applicazione del metodo dei profitti comparabili, spostando così il raggio del controllo dei prezzi di trasferimento dal livello della transazione a quello dell'impresa; sottolinea che il metodo dei profitti comparabili si concentra sulla comparazione degli utili tra imprese in ciascun settore industriale e che una diminuzione degli utili di una filiale di una multinazionale significativamente inferiore alla media del settore nel corso del tempo può essere la prova di massicci prezzi di trasferimento;

27. esorta l'Unione europea ad esaminare diverse forme di sanzioni e incentivi per promuovere la buona governance fiscale, quali un prelievo speciale sui movimenti da o verso giurisdizioni non cooperative, il mancato riconoscimento, all'interno dell'Unione europea, dello status giuridico delle società create in giurisdizioni non cooperative e il divieto per le istituzioni finanziarie dell'Unione europea di stabilire o mantenere filiali e consociate in giurisdizioni non cooperative;

28. ritiene che l'Unione europea dovrebbe altresì garantire la coerenza nell'attuazione, a livello europeo e internazionale, delle norme in materia di vigilanza prudenziale, imposizione fiscale e riciclaggio di denaro nonché di lotta contro il terrorismo;

Mercoledì 10 febbraio 2010

29. invita la Commissione a riferire annualmente al Parlamento sull'attuazione della politica dell'Unione europea in materia di governance fiscale a partire dall'ottobre 2010;

\*

\* \*

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

## Parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009

P7\_TA(2010)0021

### Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009 (2009/2101(INI))

(2010/C 341 E/08)

*Il Parlamento europeo,*

- visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la relazione della Commissione del 27 febbraio 2009 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2009 – (COM(2009)0077),
- vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 concernente «Il programma relativo alla strategia quadro comunitaria in materia di parità tra uomini e donne (2001–2005)» (COM(2000)0335) e le relazioni annuali della Commissione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 (rispettivamente, COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 e COM(2008)0010),
- vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale <sup>(2)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2008 «Un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata: sostenere maggiormente gli sforzi tesi a conciliare la vita professionale, privata e familiare» (COM(2008)0635),
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE (COM(2008) 0636), presentata dalla Commissione il 3 ottobre 2008,

<sup>(1)</sup> GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2009)0062.

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (COM(2008)0637), presentata dalla Commissione il 3 ottobre 2008,
  
- vista la relazione della Commissione del 3 ottobre 2008 «Realizzazione degli obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini in età prescolastica» (COM(2008)0638),
  
- visto lo stato delle ratifiche della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n° 197),
  
- visto il quadro d'azione sulla parità di genere adottato dalle parti sociali europee il 22 marzo 2005,
  
- vista la Convenzione ONU del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW),
  
- visto il patto europeo per le pari opportunità adottato dal Consiglio europeo il 23 e 24 marzo 2006,
  
- vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne <sup>(1)</sup>,
  
- vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sull'immigrazione femminile: ruolo e posizione delle donne immigrate nell'Unione europea <sup>(2)</sup>,
  
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini - Programma di Stoccolma» <sup>(3)</sup>,
  
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 su una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006-2010) <sup>(4)</sup>,
  
- visto il comitato consultivo per le pari opportunità per le donne e gli uomini e il suo parere sul divario retributivo fra uomini e donne adottato il 22 marzo 2007,
  
- vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sulla parità tra le donne e gli uomini - 2008 <sup>(5)</sup>,
  
- vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità retributiva tra uomini e donne <sup>(6)</sup>,

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2009)0098.

<sup>(2)</sup> GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 118.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2009)0090.

<sup>(4)</sup> GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 56.

<sup>(5)</sup> GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 35.

<sup>(6)</sup> GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 21.

Mercoledì 10 febbraio 2010

- visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0004/2010),
- A. considerando che la parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'Unione europea riconosciuto nel trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che, nonostante i notevoli progressi compiuti in questo settore, sussistono numerose disuguaglianze fra donne e uomini,
- B. considerando che l'Unione europea sta attraversando una crisi economica, finanziaria e sociale di grandi dimensioni che si ripercuote in modo peculiare sulla situazione delle donne sul mercato del lavoro,
- C. considerando che la maternità e la paternità devono essere considerate come diritti fondamentali essenziali per l'equilibrio sociale e che, a livello di Unione europea, sebbene vi siano una direttiva sul congedo di maternità <sup>(1)</sup> e una direttiva sul congedo parentale <sup>(2)</sup>, non esiste, ad oggi, alcuna normativa in materia di congedo di paternità,
- D. considerando che a causa della segregazione professionale e settoriale e stando ai dati disponibili, in generale, gli uomini sono stati più colpiti delle donne all'inizio della crisi, ma che la situazione è diversa in alcuni paesi e settori, in particolare nei settori industriali tradizionali, in cui predomina l'occupazione femminile, che hanno registrato numerose chiusure d'impresе e delocalizzazioni di multinazionali; considerando che il 31,1 % delle lavoratrici dipendenti contro il 7,9 % dei salariati lavora a tempo parziale; considerando che le donne sono maggioritarie in taluni servizi pubblici e che, a seconda degli Stati membri, esse costituiscono fino a due terzi del personale attivo nei settori dell'istruzione, della sanità e dell'assistenza sociale; considerando dunque che la crisi rischia di colpire soprattutto le donne in caso di tagli di bilancio in questi settori,
- E. considerando che le donne sono tradizionalmente più minacciate dalla povertà, soprattutto le madri isolate e le donne di più di 65 anni di età; considerando che queste ultime percepiscono spesso pensioni al minimo di sussistenza per svariate ragioni, come la cessazione o l'interruzione dell'attività professionale per dedicarsi alla famiglia o il fatto di aver lavorato nell'impresa familiare, soprattutto in settori come quelli del commercio e dell'agricoltura, senza retribuzione e senza affiliazione alla previdenza sociale e che la maggior parte delle politiche è volta ad aiutare le famiglie con bambini, nonostante il fatto che il 35 % dei nuclei familiari sono costituiti da una sola persona che, nella maggioranza dei casi, è una donna,
- F. considerando che il tasso di occupazione femminile è mediamente del 51,9 %, con grandi scarti che vanno dal 37,4 % al 74,3 %; che il suo costante aumento a partire dal 2000 non ha determinato un miglioramento delle condizioni di occupazione delle donne e che queste ultime sono tuttora vittime di una segregazione professionale e settoriale,
- G. considerando che le imprese dell'economia sociale sono un esempio riuscito di occupabilità femminile, in quanto migliorano lo status sociale delle donne, ne promuovono l'indipendenza finanziaria e contribuiscono alla conciliazione della vita professionale e familiare, soprattutto attraverso i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani e ai disabili,
- H. considerando che il differenziale retributivo medio tra donne e uomini stagna a un livello importante (tra il 14 % e il 17,4 %) dal 2000 nonostante le numerose misure attuate dalla Commissione e gli impegni degli Stati membri,
- I. considerando che l'articolo 157 del TUE dispone che «ogni Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità retributiva tra lavoratori uomini e lavoratrici donne per uno stesso lavoro o un lavoro dello stesso valore» e che tale principio è stato confermato dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea,

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4).

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

- J. considerando che nella già citata risoluzione del 18 novembre 2008 si chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo una proposta legislativa sulla revisione della legislazione esistente relativa all'applicazione del principio di parità retributiva tra uomini e donne entro il 31 dicembre 2009,
- K. considerando che anche gli uomini subiscono, sebbene in misura meno marcata, la segregazione professionale e settoriale e gli stereotipi sessisti,
- L. considerando che la condivisione delle responsabilità familiari e domestiche tra uomini e donne, in particolare incrementando il ricorso al congedo parentale e di paternità, è una condizione indispensabile per la promozione e la realizzazione della parità tra donne e uomini, e rammaricandosi tuttavia che l'accordo quadro delle parti sociali sul congedo parentale (luglio 2009) non affronti la questione del congedo retribuito, che avrebbe un influsso determinante sul tasso di adesione degli uomini a questo tipo di congedo nonché sull'equa ripartizione delle responsabilità professionali e familiari tra donne e uomini,
- M. considerando che l'accesso a servizi di custodia dei bambini e di assistenza agli anziani e alle altre persone non autonome è essenziale per assicurare una partecipazione paritetica degli uomini e delle donne al mercato del lavoro, all'istruzione e alla formazione,
- N. considerando che al Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 gli Stati membri sono stati invitati a sforzarsi di istituire entro il 2010 strutture di accoglienza per almeno il 90 % dei bambini tra i 3 anni e l'età scolare obbligatoria e per almeno il 33 % di bambini che hanno meno di 3 anni, ma che più della metà degli Stati è ancora lontana dal raggiungere tali obiettivi,
- O. considerando che le donne hanno conseguito il 58,9 % dei diplomi universitari dell'Unione nel 2008; considerando che sono maggioritarie negli studi di commercio, gestione e giurisprudenza, ma restano minoritarie nei posti di responsabilità delle imprese, delle amministrazioni e negli organi politici; considerando lo scarso numero di donne diplomate in informatica, ingegneria e fisica, che ha come conseguenza una sottorappresentanza femminile nel settore privato che è determinante per la ripresa economica; considerando che il divario salariale tra uomini e donne nel settore dell'informatica, invece di diminuire, è tendenzialmente aumentato nel tempo,
- P. considerando che la quota di deputate al Parlamento europeo è passata dal 32,1 % nella legislatura 2004-2009 al 35 % a seguito delle elezioni europee del 7 giugno 2009, che la quota delle presidenti di commissioni parlamentari è passata dal 25 % al 41 % e che la proporzione delle Vicepresidenti del Parlamento europeo è passata dal 28,5 % al 42,8 %, sebbene il numero dei questori di sesso femminile sia passato da 3 a 2,
- Q. considerando che le condizioni di taluni gruppi di donne, spesso confrontate a difficoltà e rischi combinati, nonché a una doppia discriminazione, in particolare le donne disabili, le donne con persone a carico, le donne anziane, le donne appartenenti a minoranze e le donne immigrate, mostrano segni di deterioramento,
- R. considerando che le donne migranti subiscono una duplice discriminazione sul mercato del lavoro sia in base al sesso che per lo status di migranti; considerando che una donna migrante altamente qualificata su cinque occupa un posto di lavoro poco qualificato e considerando la particolare vulnerabilità delle donne migranti che lavorano nei settori domestico, CHR/Ho.Re.Ca. e dell'agricoltura,
- S. considerando che sia per gli uomini che per le donne i tassi di occupazione sono più esigui nelle zone rurali; che molte donne non risultano inoltre mai attive nel mercato del lavoro ufficiale e che pertanto non sono né registrate come richiedenti lavoro né prese in considerazione nelle statistiche sulla disoccupazione, con conseguenti problemi finanziari e giuridici specifici per quanto riguarda l'accesso ai congedi di maternità e di malattia, l'acquisizione di diritti a pensione e l'accesso alla sicurezza sociale, nonché difficoltà in caso di divorzio; considerando che la mancanza di posti di lavoro di elevata qualità colpisce duramente le zone rurali,
- T. considerando che le donne appartenenti alle minoranze, in particolare le donne rom, sono regolarmente oggetto di molteplici forme di discriminazione in base alla razza e al sesso; considerando che gli organismi nazionali competenti in materia di uguaglianza dovrebbero affrontare in maniera adeguata il fenomeno della discriminazione multipla o combinata,

Mercoledì 10 febbraio 2010

- U. considerando che la tratta di esseri umani è una forma moderna di schiavitù e che la maggior parte delle vittime sono tuttora donne e ragazze,
- V. considerando che la citata risoluzione del 3 settembre 2008 invitava gli Stati membri a ratificare senza indugio la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani che rappresenta lo strumento giuridico europeo più potente per lottare contro tale fenomeno che costituisce un crimine, oltre che una violazione dei diritti umani, e che reca un vulnus alla dignità e all'integrità dell'essere umano; considerando che a tutt'oggi solo 16 Stati membri dell'Unione hanno ratificato detta convenzione,
- W. considerando che la violenza contro le donne sotto ogni forma costituisce un problema critico per l'Unione in cui approssimativamente tra il 20 e il 25 % di donne subiscono violenze fisiche nella loro vita adulta e più del 10 % di donne sono vittime di violenza sessuale; considerando che la Presidenza spagnola del Consiglio ha fatto della lotta contro la violenza nei confronti delle donne una delle sue priorità,
- X. considerando che per salute sessuale e riproduttiva si intende il benessere generale sia fisico sia mentale e sociale della persona umana per quanto riguarda l'apparato genitale, le sue funzioni e il suo funzionamento e non solo l'assenza di malattie o di infermità; considerando che il riconoscimento della totale autonomia fisica e sessuale della donna è una condizione essenziale per la formulazione di qualunque buona politica in materia di diritto alla salute sessuale e riproduttiva, come pure delle politiche di lotta contro la violenza nei confronti delle donne,
- Y. considerando che l'Istituto europeo per la parità tra uomini e donne è stato creato ufficialmente nel 2006 e avrebbe di norma dovuto iniziare la propria attività entro il 19 gennaio 2008, ma che esso non è ancora del tutto funzionante,
- Z. considerando che la strategia di Lisbona mira a integrare il 60 % delle donne in grado di lavorare nel mercato del lavoro, mentre gli sforzi connessi alla sfida demografica sono volti a promuovere un maggiore tasso di natalità per far fronte alle esigenze future; considerando che la parità tra donne e uomini e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata restano al centro del dibattito sui cambiamenti demografici,
1. si compiace con la Commissione per avere insistito, nella sua citata relazione sulla parità tra uomini e donne – 2009, sull'importanza di rafforzare le politiche di parità tra i sessi in un contesto economico in pieno mutamento; sottolinea tuttavia che è necessario un maggior numero di azioni concrete e di nuove politiche;
  2. deplora che i piani di ripresa economica si concentrino principalmente sui posti di lavoro in cui prevalgono gli uomini; sottolinea che il fatto di sostenere il futuro occupazionale degli uomini piuttosto che delle donne contribuisce ad incrementare la disparità tra i sessi invece di ridurla, e insiste sulla necessità di integrare le politiche di parità tra uomini e donne nei piani di rilancio europei, nazionali e internazionali di lotta alla crisi;
  3. esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a difendere i diritti sociali e a fare in modo che la crisi economica e finanziaria non conduca a limitazioni delle prestazioni e dei servizi sociali, soprattutto per quanto riguarda la custodia dei bambini e l'assistenza agli anziani; rileva che le politiche in materia di assistenza e la fornitura di servizi in questo campo sono intrinsecamente legate al raggiungimento della parità fra donne e uomini;
  4. osserva che la crisi economica, sociale e finanziaria può rappresentare un'opportunità per fare dell'Unione un'economia più produttiva e innovativa e una società che prende in maggiore considerazione la parità tra uomini e donne, sempreché siano adottate politiche e misure adeguate;
  5. chiede alla Commissione di fornire precise statistiche sull'impatto della crisi rispettivamente sulle donne e sugli uomini rilevando il tasso di disoccupazione, l'andamento dei posti di lavoro a tempo parziale e dei contratti a durata determinata e indeterminata, nonché le conseguenze sui servizi pubblici delle politiche di lotta alla crisi;
  6. sottolinea la necessità che la Commissione e gli Stati membri valorizzino, sostengano e rafforzino il ruolo delle donne nell'economia sociale, dato l'elevato tasso di occupazione femminile in questo settore e l'importanza dei servizi che esso offre per promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

7. chiede agli Stati membri che dovranno porre in essere politiche di risanamento finanziario evitare che le donne siano colpite in modo sproporzionato e chiede alla Commissione e agli Stati membri, di elaborare politiche di rilancio che tengano conto delle esigenze e delle situazioni specifiche di donne e uomini, soprattutto attraverso politiche di approccio integrato della parità tra uomini e donne («gender mainstreaming») e di analisi finanziaria in termini di sesso e di parità uomo-donna («gender budgeting»);
8. si rammarica che l'integrazione della parità tra uomini e donne sia praticamente assente dall'attuale strategia di Lisbona e invita il Consiglio e la Commissione ad includere un capitolo su tale dimensione nella sua futura strategia post Lisbona «UE 2020»;
9. invita gli organismi nazionali competenti in materia di parità ad attuare approcci integrati al fine di fornire una risposta più adeguata ai casi di discriminazione multipla e di riservare loro un trattamento più efficace; insiste inoltre affinché gli organismi nazionali competenti in materia di parità introducano corsi di formazione destinati ai giudici, agli avvocati e al personale, ai fini dell'individuazione, della prevenzione e della lotta contro la discriminazione multipla;
10. si compiace che l'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, di raggiungere un tasso di occupazione femminile del 60 % entro il 2010, sarà presto raggiunto; rileva tuttavia che sfortunatamente una parte significativa di tale occupazione è precaria e mal retribuita; deplora altresì le notevoli disparità esistenti tra Stati membri, che vanno dal 37,4 % al 74,3 %; invita pertanto gli Stati membri a adottare le misure necessarie per un'attuazione efficace della direttiva 2006/54/CE;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare attenzione alla situazione dei coniugi coadiuvanti – nell'artigianato, nel commercio, nell'agricoltura, nella pesca e nelle piccole imprese a conduzione familiare – dalla prospettiva della parità fra i sessi e tenendo conto del fatto che, rispetto agli uomini, la posizione delle donne è più vulnerabile; chiede agli Stati membri di sviluppare la figura giuridica della titolarità congiunta, affinché siano pienamente riconosciuti i diritti delle donne nel settore agricolo, sia loro accordata un'adeguata protezione in materia di sicurezza sociale e sia assicurato il riconoscimento del loro lavoro;
12. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure e intraprendere un'azione positiva per integrare le donne nei progetti e programmi concernenti la trasformazione ecologica, ad esempio nel settore delle energie rinnovabili, e nei posti di lavoro del settore scientifico e di alto livello tecnologico;
13. incoraggia gli Stati membri a promuovere l'imprenditorialità femminile nel settore industriale e a fornire assistenza finanziaria, strutture di consulenza professionale e una formazione appropriata alle donne che fondano imprese;
14. rileva che, per le donne, disporre di un reddito proprio e di un'occupazione retribuita rimane un fattore chiave per la loro autonomia economica e una maggiore parità tra donne e uomini nella società nel suo complesso; sottolinea che, in particolare alla luce dell'invecchiamento della società, tanto gli uomini quanto le donne sono indispensabili per evitare la penuria di mano d'opera;
15. rileva che le donne sono maggiormente esposte al rischio di povertà per il fatto che il livello medio del divario retributivo tra donne e uomini resta elevato, e che sussistono numerose differenze sia tra gli Stati membri sia tra i vari settori; chiede pertanto agli Stati membri di dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE, promuovendo segnatamente il principio della «parità di retribuzione» o quello di «lavoro di pari valore»;
16. stima necessario agire anche in favore di una riduzione delle disparità tra donne e uomini nel settore delle pensioni, dato che le donne si assumono ancor oggi la maggior parte delle responsabilità familiari, il che determina discontinuità nella carriera e più in generale un investimento professionale inferiore rispetto a quello degli uomini;
17. deplora che la Commissione non abbia ancora presentato, a seguito alla summenzionata risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008, una proposta legislativa sulla revisione della legislazione vigente quanto all'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne; invita quindi la Commissione a presentare senza indugi una proposta legislativa in tal senso;

Mercoledì 10 febbraio 2010

18. sostiene la Commissione nelle sue procedure d'infrazione per il mancato recepimento delle direttive in vigore; è del parere che gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto debbano recepire rapidamente nelle loro legislazioni nazionali le direttive in materia di parità tra donne e uomini e soprattutto vigilare sulla loro corretta applicazione;
19. chiede alla Commissione e agli Stati membri di avviare campagne di sensibilizzazione nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei media per promuovere la diversificazione delle scelte professionali, soprattutto delle ragazze, combattere gli stereotipi sessisti persistenti e lottare contro le immagini degradanti, ivi comprese campagne volte a sottolineare il ruolo degli uomini in una migliore condivisione delle responsabilità familiari e nella conciliazione tra vita lavorativa e vita privata;
20. invita gli Stati membri a riconoscere le imprese che attuano misure per promuovere la parità tra le donne e gli uomini e facilitare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche in tale ambito;
21. insiste sull'importanza delle strutture di accoglienza per i bambini in età prescolare, dei servizi di custodia dei bambini e dei servizi di assistenza per gli anziani e le altre persone non autonome, ai fini di una migliore conciliazione tra vita professionale e vita privata; approva l'iniziativa della Commissione di elaborare statistiche comparabili disponibili in tempo utile e di qualità e di proporre raccomandazioni specifiche a ciascuno Stato membro; invita gli Stati membri a compiere ogni sforzo per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi del Consiglio europeo di Barcellona relativi alle strutture di accoglienza per i bambini in età prescolare;
22. sottolinea l'importanza di talune azioni intraprese dalla Commissione, in particolare la proposta di revisione della direttiva 92/85/CEE relativa al congedo di maternità e della direttiva 86/613/CEE sui lavoratori autonomi e i coniugi coadiuvanti nelle imprese familiari; ritiene tuttavia che la proposta della Commissione concernente la revisione della direttiva 92/85/CEE non sia sufficientemente ambiziosa per quanto riguarda la promozione della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e privata per gli uomini e le donne;
23. rileva la necessità di affrontare la questione del congedo di paternità e invita la Commissione a sostenere qualsiasi iniziativa volta all'introduzione di un congedo di paternità a livello europeo; ritiene che il congedo di maternità debba essere associato al congedo di paternità per garantire alla donna una maggiore tutela nel mercato del lavoro e combattere così gli stereotipi esistenti nella società in merito all'uso di tale congedo;
24. chiede agli Stati membri e alle parti sociali di promuovere una presenza più equilibrata tra donne e uomini nei posti di responsabilità delle imprese, dell'amministrazione e degli organi politici, e chiede pertanto la definizione di obiettivi vincolanti per garantire la pari rappresentanza di donne e uomini; sottolinea, a questo proposito, gli effetti positivi dell'uso delle quote elettorali sulla rappresentanza delle donne;
25. si compiace della decisione del governo norvegese di aumentare ad almeno il 40 % dei membri il numero di donne nei consigli di amministrazione delle società private e di imprese pubbliche, e invita la Commissione e gli Stati membri a considerare l'iniziativa norvegese come un esempio positivo e a progredire nella stessa direzione;
26. invita gli Stati membri a lanciare campagne indirizzate alle donne titolari di un diploma di studi secondari e volte ad incoraggiarle a scegliere una carriera nel settore ingegneristico, in modo da incrementare la presenza femminile nelle professioni tecniche tradizionalmente maschili;
27. accoglie con favore il notevole incremento del numero delle presidenti delle commissioni parlamentari e delle vicepresidenti del Parlamento europeo, nonché l'aumento, meno importante ma reale, del numero delle deputate al Parlamento europeo a seguito delle elezioni europee del giugno 2009;
28. ritiene al riguardo che la percentuale di donne tra i commissari designati (pari al 33 % del totale), raggiunta con grandi difficoltà, rappresenti il minimo assoluto; è del parere che la composizione della Commissione dovrebbe rispecchiare meglio la diversità della popolazione europea, anche sotto il profilo uomo-donna; invita gli Stati membri, in occasione delle future nomine, a proporre due candidati – un uomo e una donna – in modo da agevolare la formazione di una Commissione più rappresentativa;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

29. invita gli Stati membri a esaminare attentamente le loro politiche migratorie per valorizzare le competenze delle migranti altamente qualificate e garantire una sicurezza sociale alle lavoratrici nei settori domestici e negli altri settori dove essa è deficitaria, al fine di facilitare l'integrazione delle migranti, assicurando loro anche l'accesso all'istruzione, e in particolare alla formazione professionale e all'apprendimento della lingua del paese ospitante;

30. chiede alla Commissione e agli Stati membri di accordare la priorità e riservare un'attenzione particolare alle categorie di donne più vulnerabili – le donne disabili, con persone a carico, anziane, le donne appartenenti a minoranze, le immigrate e le detenute – e di elaborare misure specifiche per rispondere alle loro esigenze;

31. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare e attuare le misure necessarie per aiutare le donne disabili ad avanzare nei settori della vita sociale, professionale, culturale e politica, in cui sono ancora sottorappresentate;

32. chiede ormai con insistenza a Repubblica ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Italia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia, di ratificare senza indugio la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani;

33. rammenta che la violenza contro le donne resta un problema grave, che deve essere eliminato con ogni mezzo, a livello comunitario e nazionale, e reitera la propria richiesta alla Commissione di indire, entro i prossimi cinque anni, un anno europeo contro la violenza nei confronti delle donne; si congratula con la Presidenza spagnola del Consiglio per la sua intenzione di fare della lotta contro la violenza nei confronti delle donne una priorità, e invita le presidenze successive a fare altrettanto;

34. appoggia le proposte della Presidenza spagnola concernenti il varo del mandato europeo di protezione delle vittime e l'istituzione di un numero di telefono di soccorso alle vittime identico in tutta l'Unione europea;

35. insiste sull'importanza di lottare contro la violenza nei confronti delle donne al fine di raggiungere l'uguaglianza tra donne e uomini; invita la Commissione ad avviare l'elaborazione di una proposta di direttiva globale sulla prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, compresa la tratta;

36. insiste sul fatto che le donne dovrebbero avere il controllo dei loro diritti sessuali e riproduttivi, segnatamente attraverso un accesso agevole alla contraccezione e all'aborto; insiste sul fatto che le donne devono godere di un accesso gratuito alla consultazione in tema di aborto; sostiene pertanto, come ha già fatto nella summenzionata risoluzione del 3 settembre 2008, le misure e le azioni volte a migliorare l'accesso delle donne ai servizi della salute sessuale e riproduttiva e a meglio informarle sui loro diritti e sui servizi disponibili; invita gli Stati membri e la Commissione a porre in atto misure e azioni per sensibilizzare gli uomini sulle loro responsabilità in materia sessuale e riproduttiva;

37. nota che il processo di creazione dell'Istituto europeo per la parità tra uomini e donne è ancora in corso, e ne attende quanto prima la piena operatività;

38. invita la Commissione europea a proseguire la sua nuova strategia «Al di là del PIL» e ad integrare nei suoi lavori strategie capaci di misurare l'apporto al PIL degli Stati membri fornito dalle attività delle donne e degli uomini nel settore della solidarietà generazionale;

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

Mercoledì 10 febbraio 2010

## Obiettivi prioritari della conferenza delle parti della CITES

P7\_TA(2010)0022

**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sugli obiettivi strategici dell'UE per la quattordicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010**

(2010/C 341 E/09)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la quindicesima riunione della Conferenza delle parti (CoP 15) della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà dal 13 al 25 marzo 2010 a Doha, Qatar,
  - viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione del 2 dicembre 2009 sugli obiettivi principali per la Conferenza delle Parti della CITES del 13-25 marzo 2010 (O-0145/2009 – B7 -0003/2010, O-0146/2009 – B7 -0004/2010),
  - visti, l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2 del suo regolamento,
- A. considerando che, con 175 parti aderenti, compresi i 27 Stati membri, la CITES rappresenta il più importante accordo globale in materia di conservazione della fauna selvatica, con l'obiettivo di prevenire il sovrasfruttamento delle specie di flora e fauna selvatiche dovuto al commercio internazionale,
- B. considerando che il consumo delle risorse naturali da parte dell'uomo, la distruzione degli habitat, il cambiamento climatico, il sovrasfruttamento delle specie selvatiche e il commercio illegale di fauna e flora selvatiche rappresentano le cause principali dell'impoverimento della biodiversità della Terra,
- C. considerando che i rapporti scientifici prevedono che il cambiamento climatico accentuerà la perdita di biodiversità e aggraverà la situazione delle specie a rischio di estinzione,
- D. considerando che la CITES deve basare le proprie decisioni sulle risultanze scientifiche e che i lavori dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) e l'analisi dei dati sul commercio di flora e fauna (TRAFFIC) svolgono un ruolo importante nel fornire alle parti della CITES una valutazione dettagliata delle proposte di modifica delle Appendici,
- E. considerando che la sensibilizzazione del pubblico nei paesi consumatori è stata e rimane essenziale per il controllo del bracconaggio e del commercio illegale a livello internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione,
- F. considerando che il disboscamento illegale può sfociare nel commercio di specie vegetali annoverate negli elenchi della CITES e che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno dovrebbe garantire che il problema del disboscamento illegale sia affrontato in maniera efficace,
- G. considerando che il commercio illegale, oltre a mettere a rischio il buongoverno e a facilitare la diffusione delle malattie infettive, pregiudica gravemente l'agenda mondiale in materia di sostenibilità dell'ambiente e dello sviluppo,
- H. considerando che le specie coperte dalla CITES sono elencate nelle Appendici CITES tenuto conto del loro stato di conservazione e del fatto che sono o possono essere oggetto di commercio; considerando che l'Appendice I CITES contiene specie minacciate di estinzione per le quali è vietato il commercio internazionale, che l'appendice II elenca le specie per le quali è previsto un controllo del commercio finalizzato a evitarne un utilizzo incompatibile con la sopravvivenza delle specie stessa e che l'appendice III comprende le specie dichiarate protette in almeno un paese che ha chiesto la collaborazione delle altre parti della CITES per assicurare il controllo sul commercio delle stesse,

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

- I. considerando che il Principato di Monaco ha presentato una proposta di inserimento del tonno rosso nell'appendice I CITES in modo che sia temporaneamente sospeso il commercio internazionale di questa specie,
  - J. considerando che, secondo le stime presentate dal comitato scientifico della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) in occasione della riunione del 21-23 ottobre 2009, l'attuale biomassa dello stock riproduttore di tonno rosso ha subito una riduzione del 15 % rispetto al periodo precedente l'inizio delle catture confermando così che tale specie soddisfa i criteri per l'inclusione nell'appendice I CITES,
  - K. considerando che lo smeriglio atlantico e lo spinarolo sono particolarmente sensibili al sovrasfruttamento e necessitano di tempi lunghi per il ripopolamento a causa delle loro caratteristiche biologiche (sviluppo lento, raggiungimento tardivo dello stadio adulto, scarsa capacità riproduttiva, longevità ed elevato tempo di generazione),
  - L. considerando che l'inclusione di tali specie nell'appendice II CITES è necessaria per poter garantire che in futuro il commercio sia basato su catture gestite in maniera sostenibile e accuratamente registrate che non nuociano alla popolazione delle specie stesse,
  - M. considerando che secondo la risoluzione CITES Conf. 9.24 una specie può essere inserita nell'appendice I se, inter alia, subisce o è suscettibile di subire le conseguenze del commercio e se è possibile «mediante induzione o proiezione, prevedere un accentuato declino della popolazione non in cattività sulla base [...] di una diminuzione della superficie o della qualità dell'habitat»,
  - N. considerando che gli orsi polari sono gravemente minacciati dalla perdita di habitat dovuta al cambiamento climatico, che in molte località dell'area di distribuzione della specie è stato provato il declino delle popolazioni, e che essi sono ulteriormente colpiti dalle conseguenze nefaste del commercio di esemplari di orsi polari o di parti del loro corpo, in aumento dagli anni Novanta,
  - O. considerando che, durante la quattordicesima riunione (CoP14), le parti della CITES hanno raggiunto un accordo sull'impossibilità di proporre ulteriori vendite di avorio per un periodo di almeno nove anni,
  - P. considerando che nell'ambito delle discussioni durante la CoP 14, inizialmente era stata richiesta una sospensione di 20 anni e che da allora si sono registrate confische di significative quantità di avorio ed episodi sempre più frequenti e diffusi di bracconaggio,
  - Q. considerando che le popolazioni di grandi felini dell'Asia restano soggette a continue minacce (braccaggio, distruzione degli habitat a causa dello sfruttamento umano ed esaurimento delle prede) e che, nonostante i ripetuti appelli, si è registrata una deludente mancanza di progressi per quanto riguarda l'adozione di azioni decise per porre fine alla diminuzione delle popolazioni di tigri e di altri grandi felini,
  - R. considerando che la decisione CITES14.69 adottata durante la CoP 14 esortava le parti impegnate in operazioni intensive di riproduzione a garantire che la riproduzione in cattività di grandi felini asiatici fosse praticata solo se compatibile con le esigenze di conservazione della specie e ribadiva che la riproduzione delle tigri non può essere utilizzata a fini commerciali per la vendita di parti o derivati dell'animale,
  - S. considerando che le recenti Raccomandazioni di Katmandu hanno evidenziato l'importanza di incrementare il coinvolgimento di organismi di polizia internazionali come l'Interpol, l'organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e la CITES nelle attività di contrasto dei reati contro la fauna selvatica, invitando a tal fine a potenziare le unità per la criminalità ambientale di tali organi,
  - T. considerando che nella 14esima riunione della Conferenza delle parti, tenutasi a L'Aia nel 2007, sono state adottate le decisioni 14.35 e 14.36, che l'anonimato e la diffusione globale di Internet potrebbero contribuire a ridurre drasticamente la capacità delle parti della CITES di combattere il commercio illegale di fauna selvatica, che la rapida crescita del commercio elettronico di esemplari delle specie annoverate negli elenchi CITES rappresenta una grave minaccia per la sopravvivenza di molte specie, che la natura globale di Internet rende difficoltosa, per le parti della CITES, l'applicazione del diritto nazionale e internazionale nelle loro giurisdizioni, e che il commercio elettronico della fauna selvatica e dei suoi prodotti deve sempre essere considerato come commercio internazionale potenziale,
1. chiede alla Commissione e agli Stati membri di ricorrere al principio precauzionale quale principio guida di tutte le loro decisioni concernenti documenti di lavoro e proposte di inserimento negli elenchi e di tenere conto altresì del principio "chi usa paga", dell'approccio incentrato sull'ecosistema e dei principi tradizionali di conservazione;

Mercoledì 10 febbraio 2010

2. chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare che le decisioni volte a rafforzare il coordinamento tra la CITES e altre convenzioni attinenti alla biodiversità non indeboliscano la natura della CITES quale accordo globale sulla conservazione o le rigorose misure di conservazione previste dalla CITES stessa;

3. si oppone fermamente al ricorso alle votazioni a scrutinio segreto ed è deluso per il fatto che il Comitato permanente della CITES non abbia presentato proposte volte a escludere la possibilità del voto segreto nel processo decisionale della CITES;

#### **Tonno rosso**

4. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'inclusione nell'appendice I, proposta dal Principato di Monaco, del tonno rosso (*Thunnus thynnus*), ove vengano soddisfatte le seguenti tre condizioni:

— garanzia di modifica del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che determini la creazione di una deroga generale per il commercio interno al fine di garantire la sostenibilità della pesca artigianale costiera;

— accompagnamento finanziario dell'Unione europea per i marinai e gli armatori interessati da questa decisione;

— potenziamento dei controlli e delle sanzioni per lottare contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

5. invita la Commissione a prevedere una compensazione finanziaria per il settore della pesca, che potrebbe essere colpito dall'eventuale inserimento del tonno rosso nell'appendice I CITES, per proteggere la sostenibilità economica del settore;

#### **Squali**

6. accoglie con estrema soddisfazione la proposta, avanzata dalla Svezia a nome degli Stati membri, di inserire le due specie di squalo smeriglio atlantico (*Lamna nasus*) e spinarolo (*Squalus acanthias*) nell'appendice II CITES; sollecita la Commissione e gli Stati membri a sostenere tale proposta;

7. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'inclusione nell'appendice II CITES, proposta dagli Stati Uniti d'America, di cinque specie di squalo: pesce martello (*Sphyrna lewini*), pesce martello maggiore (*Sphyrna mokarran*), squalo martello (*Sphyrna zygaena*), squalo grigio (*Carcharhinus plumbeus*) e squalo bruno (*Carcharhinus obscurus*);

8. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'inclusione nell'appendice II CITES, proposta dagli Stati Uniti d'America, dello squalo longimano (*Carcharhinus longimanus*);

#### **Orso polare**

9. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere il trasferimento dell'orso polare (*Ursus maritimus*), proposto dagli Stati Uniti d'America, dall'appendice II all'appendice I CITES;

#### **Elefanti e avorio**

10. sollecita la Commissione e gli Stati membri a respingere:

— la proposta della Tanzania e dello Zambia di trasferire l'elefante africano (*Loxodonta africana*) dall'appendice I all'appendice II CITES in vista di una commercializzazione dello stesso;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

— tutte le proposte di trasferimento da un'appendice all'altra relative a specie di elefante africano fino a quando non sarà possibile effettuare un'autentica valutazione delle conseguenze della vendita in un'unica soluzione dell'avorio proveniente da Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe effettuata nel novembre 2008; esistono infatti prove crescenti dell'aumento delle organizzazioni per il commercio illegale in tutta l'Africa;

11. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere la proposta avanzata da Kenya, Ghana, Liberia, Mali, Sierra Leone, Togo, Congo e Ruanda di includere un'annotazione concernente gli elefanti africani che escluda la presentazione in futuro di proposte di commercializzazione dell'avorio o di trasferimento delle relative specie dall'appendice I all'appendice II CITES per almeno 20 anni dalla data della vendita di avorio in un'unica soluzione avvenuta nel novembre 2008;

12. invita le parti della CITES che hanno beneficiato della vendita in un'unica soluzione delle riserve di avorio di proprietà statale a sostenere finanziariamente le attività condotte dal Fondo per l'elefante africano a favore dell'applicazione della legge e della lotta al bracconaggio;

13. invita a portare avanti un processo di consultazione più ampio e inclusivo con tutti gli Stati dell'Elephant range sui trasferimenti da un'appendice all'altra dell'elefante africano e le successive vendite in un'unica soluzione;

14. invita a sviluppare metodi più efficaci, che coinvolgono un ampio ventaglio di soggetti, per garantire il controllo sul commercio illegale di avorio;

***Tigri e grandi felini asiatici***

15. saluta la proposta dell'UE di rafforzare la risoluzione CITES Conf. 12.5 sulla conservazione e il commercio della tigre e dei grandi felini asiatici dell'Appendice I;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere gli sforzi volti a contrastare il commercio illegale di parti o derivati dei grandi felini asiatici, contribuendo soprattutto a migliorare l'applicazione delle norme e lo scambio di informazioni, in particolare potenziando la capacità di Interpol, UNODC, OMD e CITES di contrastare i reati contro la fauna selvatica e di offrire corsi di formazione;

17. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere gli sforzi volti a ridurre la domanda di parti e derivati dei grandi felini asiatici, sia interna che proveniente da altri paesi;

***Altre specie***

18. sollecita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le seguenti proposte:

— inserimento delle specie di *Corallium* e *Paracorallium* spp. nell'appendice II CITES (proposta presentata dalla Svezia a nome degli Stati membri);

— inserimento del palo santo (*Bulnesia sarmientoi*) nell'appendice II CITES (proposta avanzata dall'Argentina);

— trasferimento della lucertola dalla coda spinosa (*Uromastix ornata*) dall'appendice II all'appendice I CITES (proposta avanzata da Israele);

— inserimento del tritone imperatore (*Neurergus kaiseri*) nell'appendice I CITES (proposta avanzata dall'Iran);

— inserimento delle specie di iguana *Ctenosaura bakeri*, *C. oedirhina* e *C. melanosterna* nell'appendice II CITES secondo la proposta avanzata dall'Honduras;

Mercoledì 10 febbraio 2010

- inserimento delle specie di rana dagli occhi rossi (*Agalychnis*) nell'appendice II CITES (proposta avanzata da Honduras e Messico);
  - inserimento della specie di iguana *Ctenosaura palearis* nell'appendice II (proposta avanzata dal Guatemala);
  - inserimento del legno di rosa (*Aniba rosaedora*) nell'appendice II CITES (proposta avanzata dal Brasile);
  - inserimento del *Dynastes satanas* nell'appendice II CITES (proposta avanzata dal Madagascar);
  - inserimento dei semi di *Beccariophoenix madagascariensis* nell'appendice II CITES secondo la proposta avanzata dal Madagascar;
  - inserimento dei semi di *Dypsis decaryi* nell'appendice II CITES secondo la proposta avanzata dal Madagascar;
19. si compiace delle proposte presentate dal Madagascar di inserire specie di piante e di sementi e le sostiene;
20. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad opporsi alle seguenti proposte:
- l'eliminazione della lince rossa (*Lynx rufus*) dall'appendice II CITES;
  - il trasferimento del coccodrillo di Morelet (*Crocodylus Moreletii*) dall'appendice I CITES all'appendice II CITES (proposta avanzata da Belize e Messico);
  - il trasferimento della popolazione egiziana del coccodrillo del Nilo (*Crocodylus niloticus*) dall'appendice I CITES all'appendice II CITES (proposta avanzata dall'Egitto);
21. esorta la Commissione e gli Stati membri a respingere la proposta avanzata da Stati Uniti e Messico di eliminare l'*Euphorbia misera* dall'appendice II CITES;
22. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione internazionale nell'attuazione della CITES;
23. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'inclusione di una formulazione più forte nel documento CoP 15 Doc. 32 (Commercio via Internet di esemplari di specie figuranti negli elenchi CITES) proposta dalla Germania e ad appoggiare la relativa proposta di revisione;
24. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere le proposte del Segretariato di partecipare allo sviluppo di obiettivi di biodiversità post-2010, al partenariato per gli indicatori di biodiversità 2010 (BIP) e alla piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), anche in relazione al cambiamento climatico (CoP15 doc. 10.1);
25. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere la proposta, contenuta nel documento CoP15 doc. 10.4 del presidente del comitato «Piante», di un'ulteriore collaborazione alla Strategia globale per la conservazione delle piante della Convenzione sulla diversità biologica (CBD);
26. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere ulteriori iniziative volte ad eliminare il commercio illegale dell'antilope tibetana, in linea con la proposta CoP15 doc. 46 del Segretariato;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

27. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere la proposta CoP15 doc. 47 del Segretariato, affinché gli Stati dell'area di distribuzione dell'antilope saiga (*Saiga tatarica tatarica*) rispettino e attuino correttamente il Piano d'azione Saiga e le pertinenti decisioni; propone altresì che le Parti della CITES incoraggino le industrie consumatrici del corno dell'antilope saiga a contribuire alle attività di conservazione in situ per la ricostituzione delle popolazioni selvatiche;

28. esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri a sostenere ulteriori azioni volte a combattere il commercio illegale delle grandi scimmie, in linea con le proposte del Segretariato di cui al documento CoP15 doc. 42;

29. esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri a sostenere gli sforzi intrapresi nell'ambito della CITES per combattere la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata del pesce napoleone (*Cheilinus undulatus*);

30. richiama l'attenzione sul fatto che l'Unione europea rappresenta uno dei maggiori mercati di commercio illegale di fauna selvatica e che l'osservanza della CITES varia da uno Stato membro all'altro; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il coordinamento dei rispettivi sforzi volti ad applicare la legislazione dell'UE in materia di commercio di fauna selvatica;

\*

\*       \*

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché alle parti e al Segretariato della CITES.

---

## **Relazione 2009 sui progressi realizzati dalla Croazia**

P7\_TA(2010)0023

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla relazione 2009 sui progressi compiuti dalla Croazia**

(2010/C 341 E/10)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la decisione adottata dal Consiglio il 3 ottobre 2005 di avviare i negoziati di adesione con la Croazia,
  - vista la sua risoluzione del 12 marzo 2009 sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Croazia nel 2008 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione sui progressi compiuti dalla Croazia nel 2009, pubblicata dalla Commissione il 14 ottobre 2009 (SEC(2009)1333),
  - viste le raccomandazioni della decima commissione parlamentare mista UE-Croazia, approvate il 26 novembre 2009 a Strasburgo,
  - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del proprio regolamento,
- A. considerando che il neoeletto Parlamento europeo si impegna a promuovere l'adesione della Croazia all'Unione europea,
- B. considerando che la riuscita dell'adesione della Croazia darebbe un positivo impulso al processo di integrazione europea del resto della regione dei Balcani occidentali e che, di conseguenza, la prospettiva dell'adesione all'UE rappresenta un potente incentivo alle riforme politiche ed economiche e al rafforzamento della pace e della stabilità,

---

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2009)0133.

Mercoledì 10 febbraio 2010

- C. considerando che la Croazia ha continuato a compiere progressi in pressoché tutti i settori nonostante i nove mesi di stallo dei negoziati di adesione e la crisi economica mondiale,
- D. considerando che i negoziati di adesione hanno richiesto più tempo del previsto a causa della controversia sui confini con la Slovenia e che non è stato possibile rispettare la tabella di marcia indicativa della Commissione per la conclusione dei negoziati tecnici entro la fine del 2009,
- E. considerando che l'accordo concluso l'11 settembre 2009 tra i primi ministri di Slovenia e Croazia sulle modalità di risoluzione della controversia bilaterale sui confini ha dato un impulso all'apertura di tutti i rimanenti capitoli e a un rapido avanzamento dei negoziati di adesione,
- F. considerando che l'accordo di arbitrato sloveno-croato firmato il 4 novembre 2009 in presenza della Presidenza dell'UE ha posto le basi per la completa risoluzione della controversia sui confini in un clima di reciproca fiducia, una volta che la procedura di ratifica sia stata completata,
- G. considerando che i negoziati con la Croazia possono essere conclusi entro il 2010, a condizione che tale paese garantisca l'impegno ad effettuare sforzi, tra l'altro potenziando la pubblica amministrazione, perseguendo con maggiore risolutezza la riforma del sistema giudiziario, combattendo con vigore la corruzione e la criminalità organizzata, assicurando la sostenibilità del rientro dei rifugiati e fornendo piena collaborazione al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) consentendo a tale istanza di accedere ai documenti richiesti per l'utilizzo nei processi per crimini di guerra,
- H. considerando che il 7 luglio 2009 è stato nominato un nuovo primo ministro, il quale è determinato a mantenere l'impegno di adesione della Croazia all'UE e il suo programma di riforme, che prevede la riforma economica e la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione; che il vice primo ministro responsabile della politica economica si è dimesso dall'incarico; che, inoltre, l'immunità dell'ex ministro della Difesa è stata revocata a dimostrazione dell'impegno politico del governo di far fronte a tutte le accuse di corruzione in modo trasparente,

### **Considerazioni generali**

1. plaude ai continui progressi compiuti dalla Croazia nell'adempimento dei criteri che disciplinano l'adesione all'Unione nonché degli obblighi che l'adesione comporta; prende atto degli sforzi concertati compiuti dalla Croazia nell'adottare la legislazione necessaria, nel recepire l'acquis comunitario e nell'attuare le riforme;
2. accoglie con favore la ripresa dei negoziati UE-Croazia in data 2 ottobre 2009, dopo oltre nove mesi di blocco; ritiene che i negoziati debbano procedere senza impedimenti, in vista di una loro conclusione entro il 2010, purché la Croazia soddisfi tutti i parametri di apertura e di chiusura;
3. è fiducioso che la Croazia saprà affrontare e vincere le considerevoli sfide che ancora l'attendono per quanto riguarda i parametri di riferimento previsti dai capitoli negoziali; sottolinea che il paese continua nei suoi sforzi di riforma, in particolare per quanto concerne il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, la promozione dei diritti delle minoranze, compreso il rientro dei rifugiati, la prosecuzione dei processi per crimini di guerra e la possibilità per l'ICTY di accedere ai documenti; ritiene che la Croazia debba compiere maggiori sforzi sostanziali anche per completare la ristrutturazione dei cantieri navali;
4. è preoccupato per il fatto che, nonostante i soggetti politici appoggino ampiamente l'adesione all'UE, il sostegno pubblico a tale adesione sta diminuendo; osserva che i sondaggi rivelano che l'opinione pubblica croata manifesta scarso interesse per l'Unione europea e indicano che solo un terzo della popolazione considera vantaggiosa l'adesione all'UE; incoraggia le autorità e la società civile croate ad avviare maggiori discussioni pubbliche su detta adesione e sulle sue conseguenze; invita il governo e la società civile a unire le forze per migliorare le riforme sociali e accelerare l'attuazione delle riforme nel settore della giustizia, della pubblica amministrazione, dell'ambiente e della politica economica;
5. prende atto del lavoro svolto dal presidente uscente, Stjepan Mesić, e dell'elezione del nuovo presidente, Ivo Josipović;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

***Criteri politici***

6. si compiace dei progressi compiuti nell'attuazione del programma di riforma della pubblica amministrazione per il periodo 2008-2011 e nella prosecuzione degli sforzi con un chiaro impegno del governo;
7. accoglie con favore la partecipazione della Croazia a operazioni e missioni della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), nonché il suo allineamento a dichiarazioni, posizioni comuni e comunicati della politica estera e di sicurezza comune (PESC) ogniqualevolta è invitata a partecipare;
8. sottolinea, tuttavia, che le principali debolezze continuano a risiedere nelle procedure amministrative e nelle capacità gestionali e amministrative delle istituzioni; ritiene che dovrebbe essere dedicata globalmente una maggiore attenzione politica al rafforzamento del servizio pubblico; osserva che il processo di depoliticizzazione della pubblica amministrazione è ancora in fase iniziale e che il quadro giuridico necessario per istituire un servizio pubblico professionale ed efficiente non è ancora stato completato; mette in evidenza la necessità di un nuovo sistema salariale e di una maggiore delega delle competenze decisionali dal livello dei dirigenti a quello dei funzionari;
9. rileva che, sebbene vi sia la volontà politica di combattere la corruzione a tutti i livelli e benché il quadro giuridico necessario alla lotta contro la corruzione sia in vigore, quest'ultima continua a essere molto diffusa e le capacità amministrative degli organi statali, comprese la polizia e le autorità di contrasto, continuano a essere insufficienti; sollecita le autorità competenti ad affrontare i casi di corruzione, dal momento che questi interessano pressoché tutti gli ambiti della società, dell'economia e del governo, compreso tutto un insieme di istituzioni che operano principalmente nei settori della sanità, del sistema giudiziario, dell'amministrazione locale, della pianificazione urbana, del settore edile e delle imprese; è preoccupato in particolare per i casi di indebita influenza politica sul sistema giudiziario; si compiace del fatto che il primo ministro e il governo abbiano intensificato i propri sforzi nella lotta alla corruzione all'interno delle imprese di proprietà statale, ma ritiene che occorra fare di più per incoraggiare una cultura di responsabilità politica per quanto riguarda la corruzione dei politici;
10. accoglie favorevolmente l'introduzione di modifiche legislative e istituzionali rilevanti volte a combattere la criminalità organizzata e si compiace delle nuove misure antimafia, che rafforzano la cooperazione tra le autorità responsabili della sicurezza; è particolarmente soddisfatto dell'ottima cooperazione con le autorità di contrasto bosniache e serbe;
11. si compiace delle misure legislative e dei provvedimenti per la costruzione delle istituzioni adottati in un settore fondamentale come quello della riforma giudiziaria e constata con soddisfazione l'aumento di efficienza e trasparenza in seno al sistema giudiziario e la riduzione dell'accumulo dei procedimenti pendenti;
12. mette tuttavia in evidenza che, nonostante i progressi compiuti, sono necessari interventi più incisivi per riformare il sistema giudiziario, il quale continua a soffrire, tra l'altro, per il pesante accumulo di cause pendenti e per l'eccessiva lunghezza dei procedimenti; sottolinea che molto rimane da fare per quanto riguarda il rafforzamento dell'indipendenza giudiziaria, l'elaborazione di una procedura di selezione più trasparente per i magistrati e i pubblici ministeri e una maggiore efficacia nell'applicazione delle sentenze dei tribunali; ritiene che siano necessari ulteriori sforzi per affrontare tali sfide, anche al fine di impedire che la fiducia dei cittadini nel funzionamento del sistema giudiziario e nello stato di diritto sia compromessa; sostiene le iniziative legislative del ministro della Giustizia intese a migliorare la nomina, la selezione e la promozione dei magistrati sulla base delle qualifiche e del merito;
13. prende atto della dichiarazione resa il 3 dicembre 2009 dal procuratore dell'ICTY dinanzi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e incoraggia la Croazia a cooperare pienamente con l'ICTY; sottolinea che il procuratore, pur riconoscendo che la Croazia ha continuato a rispondere in modo soddisfacente alla maggior parte delle richieste di assistenza da parte dell'ICTY, ha ribadito nella sua dichiarazione il persistere di un timore, segnatamente i progressi registrati nella ricerca dei fondamentali documenti militari mancanti in relazione all'operazione Tempesta del 1995, documenti che devono essere utilizzati nel processo di alcuni generali; esprime l'auspicio che la nuova task force interagenzia, composta da rappresentanti di varie istituzioni e agenzie statali, possa svolgere con buon esito tali indagini; è del parere che una parte terza, se necessario, potrebbe dare ulteriore impulso alle indagini; invita il Consiglio a prendere al più presto una decisione sull'apertura del Capitolo 23 relativo al Settore giudiziario e ai diritti fondamentali; esorta la Croazia ad affrontare la questione dell'impunità degli autori di crimini di guerra e a compiere ulteriori progressi verso una condotta imparziale dei processi interni per crimini di guerra;

Mercoledì 10 febbraio 2010

14. si compiace del fatto che la Croazia continui a compiere progressi per quanto riguarda l'equilibrato ed equo perseguimento dei crimini di guerra e che nel corso dell'anno siano state formulate imputazioni e avviati procedimenti penali nei confronti di numerosi croati accusati di tali crimini; accoglie favorevolmente le istruzioni sui crimini di guerra che il procuratore generale rivolge a tutte le procure allo scopo di assicurare prassi uniformi indipendentemente dalla nazionalità dell'indagato; osserva, tuttavia, che molti degli imputati processati durante l'anno per crimini di guerra sono stati processati in absentia e che permangono preoccupazioni per quanto concerne, tra l'altro, lo svolgimento dei processi relativi ai casi individuali; richiama l'attenzione sul caso di un noto criminale di guerra già condannato, altresì membro del parlamento croato, che è riuscito a fuggire e a rifugiarsi in un paese limitrofo;

15. constata che la restituzione delle proprietà confiscate durante la Seconda guerra mondiale e sotto il regime comunista rappresenta tuttora un problema, pur riconoscendo che sono stati compiuti progressi verso la restituzione delle proprietà private occupate ai legittimi proprietari, in particolare per quanto riguarda i terreni agricoli occupati;

16. esprime soddisfazione per la situazione relativa alla libertà di stampa ma osserva anche il sussistere di una certa influenza politica e commerciale sui mezzi di informazione; sollecita le autorità croate ad adottare misure incisive contro le minacce ai giornalisti che si occupano dei casi di crimini di guerra, corruzione e criminalità organizzata, dal momento che si sono verificati episodi d'intimidazione nei loro confronti;

17. si compiace del fatto che la frequenza e la gravità degli episodi di violenza contro l'etnia serba siano diminuite, che le indagini della polizia abbiano registrato progressi e che il processo di riconciliazione fra l'etnia croata e quella serba stia dando buoni risultati; accoglie favorevolmente il fatto che le modifiche proposte alla Costituzione dovrebbero garantire il riconoscimento di tutti i gruppi minoritari in Croazia e che sono stati compiuti passi avanti per quanto riguarda i diritti delle minoranze nell'ambito dell'istruzione; è particolarmente soddisfatto di osservare i risultati conseguiti nei sistemi scolastici inclusivi nei confronti dei rom; invita tuttavia le autorità croate a perseverare negli sforzi per combattere le discriminazioni contro i rom e l'etnia serba, principalmente nel sistema giudiziario, nell'accesso all'occupazione e agli alloggi; incoraggia ulteriormente la Croazia a continuare ad agire in uno spirito di tolleranza e ad adottare le opportune misure per proteggere coloro che potrebbero ancora subire minacce o atti d'intimidazione;

18. incoraggia la Croazia a perseguire negli sforzi per promuovere la diversità culturale;

19. si compiace dei progressi compiuti in generale per quanto riguarda il rientro dei rifugiati e sottolinea l'enorme importanza del rientro e della reintegrazione dei rifugiati, compresa la ricostruzione e il recupero degli alloggi, la difficile attuazione dei programmi abitativi per gli ex titolari di diritti di affitto e le misure da adottare per risolvere il problema della convalida dei diritti pensionistici; prende atto del fatto che il programma di alloggi attuato dalla Croazia nel 2009 si trova ancora in una fase iniziale a causa degli effetti della crisi economica mondiale e delle restrizioni di bilancio, e che esso dovrà proseguire nel 2010 e forse negli anni successivi, richiedendo un notevole impegno da parte delle autorità competenti; sottolinea che è della massima importanza creare condizioni di sostenibilità nelle zone di rientro; invita il governo croato ad uniformare le proprie politiche in materia di immigrazione e asilo agli standard europei;

20. invita il governo a fornire una formazione professionale al personale giudiziario quanto all'attuazione della legge sull'uguaglianza di genere e alla legge antidiscriminazioni; rileva tuttavia che, sinora, nessuna decisione giudiziaria è stata adottata sulla base di una di queste leggi; chiede, compiacendosi per la nomina di una donna alla carica di primo ministro, una promozione più attiva della partecipazione delle donne in politica, rilevando che nelle elezioni locali di quest'anno la presenza delle donne è diminuita in tutti gli organi di governo locale (ad esempio, il numero di donne «zupan» è sceso da tre a uno); sottolinea la necessità di aumentare gli sforzi per sostenere le vittime della violenza in ambito familiare; rileva lo scarso progresso realizzato dalla Croazia per quanto concerne la legge sui crimini legati all'odio e incoraggia il governo a compiere ulteriori sforzi per garantire che venga messo a punto un idoneo quadro giuridico e ad affrontare le discriminazioni contro le minoranze sessuali, anche attraverso indagini su minacce e atti provocati dall'odio;

21. esprime la propria preoccupazione per il risentimento nei confronti della minoranza LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali) in Croazia, manifestatosi di recente con attacchi omofobici ai partecipanti alla parata dell'orgoglio omosessuale a Zagabria; esorta le autorità croate a condannare e a perseguire in giudizio l'odio e la violenza di matrice politica contro qualsiasi minoranza; invita il governo croato ad attuare e a far rispettare la legge antidiscriminazioni;

22. richiama l'attenzione sulla necessità di affrontare le carenze per quanto riguarda le persone con disabilità, colmando in particolare le lacune esistenti nella legislazione, nell'elaborazione delle politiche e nell'offerta dei servizi destinati ai disabili, specialmente alle persone con disabilità mentali;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

***Criteri economici***

23. è soddisfatto di osservare che la Croazia si sta gradualmente riprendendo dalla crisi economica e che le previsioni economiche sono relativamente positive nonostante la crescente disoccupazione; constata che la stabilità macroeconomica è stata mantenuta, che si prevede ora un minor disavanzo delle partite correnti, che gli squilibri esterni si sono ridotti e che il settore bancario si è mantenuto sano; osserva inoltre che la prospettiva dell'adesione all'UE ha contribuito a conservare la fiducia degli investitori nell'economia croata e ha rappresentato un sostegno alle politiche economiche nel recente periodo di turbolenza;

24. invita tuttavia il governo ad affrontare le debolezze strutturali dell'economia, che richiedono riforme strutturali più profonde e rapide come requisito indispensabile per una crescita economica sostenibile; sollecita lo stato a ridurre il suo forte ruolo redistributivo e a limitare ulteriormente il suo intervento nell'economia, a stimolare l'occupazione rivitalizzando un mercato del lavoro piuttosto rigido, ad eliminare le barriere amministrative che ostacolano le imprese e a ridurre le sovvenzioni alle industrie in perdita;

***Assunzione degli obblighi derivanti dall'adesione all'UE***

25. osserva con soddisfazione che la Croazia ha fatto progressi per quanto riguarda la capacità di assumere gli obblighi che l'adesione all'UE comporta, raggiungendo un buon grado di allineamento all'acquis comunitario nella maggior parte dei settori; incoraggia tuttavia le autorità croate a rafforzare maggiormente le strutture amministrative e le capacità istituzionali necessarie per un'adeguata applicazione dell'acquis, in modo tale che il paese possa sfruttare al massimo i benefici derivanti dall'adesione all'UE una volta divenuto Stato membro;

26. incoraggia la Croazia a proseguire nella privatizzazione, a completare il programma di privatizzazione delle piccole imprese, anche nel settore del turismo, a procedere con la ristrutturazione di settori sensibili come l'agricoltura e a promuovere la partecipazione del settore privato alle infrastrutture di livello nazionale, regionale e locale;

27. prende atto dei progressi compiuti per quanto riguarda, tra l'altro, l'appalto dei cantieri navali in difficoltà e invita parallelamente le autorità croate a perseverare negli sforzi necessari per completare la ristrutturazione del settore navale;

28. si compiace del fatto che sia stato definito il necessario assetto istituzionale nel settore degli appalti pubblici, che consente una gestione più coerente e coordinata delle politiche in materia; sollecita tuttavia le autorità croate a potenziare maggiormente le capacità dei soggetti appaltanti al fine di consentire un'applicazione efficace e trasparente della legislazione in materia di appalti pubblici e di ridurre sensibilmente il rischio di irregolarità, comprese le frodi, considerato che le procedure di appalto pubblico restano la principale fonte di corruzione; invita le autorità croate ad adottare misure per migliorare il controllo della preparazione e dell'effettivo adempimento dei contratti;

29. constata con soddisfazione i risultati complessivamente buoni conseguiti nell'ambito del controllo finanziario, in particolare per quanto riguarda la legislazione che disciplina il controllo finanziario interno, e sottolinea parallelamente la necessità di compiere ulteriori progressi nel settore dell'audit esterno rafforzando, tra l'altro, il quadro giuridico necessario per garantire l'indipendenza dell'ufficio statale per la revisione contabile; mette in evidenza che la trasparenza delle finanze pubbliche è fondamentale per combattere la corruzione e aumentare l'efficienza dei servizi pubblici, in quanto facilita il controllo delle autorità pubbliche, il che a sua volta ha ripercussioni positive per quanto riguarda la responsabilità di queste ultime nei confronti dei cittadini;

30. si compiace dei progressi compiuti nell'attuazione degli elementi dello strumento di preadesione (IPA), che preparano il paese alla gestione dei Fondi strutturali; invita tuttavia le autorità croate ad aumentare in misura sostanziale le capacità amministrative delle strutture IPA esistenti, così da soddisfare i requisiti normativi e operativi della politica di coesione dell'UE e garantire la propria capacità di assorbimento dei fondi, in particolare attraverso la pianificazione del Quadro di riferimento strategico nazionale e dei Programmi operativi per i Fondi strutturali;

31. chiede alle autorità croate di sviluppare progetti di cooperazione transfrontaliera intesi a realizzare la coesione sociale, economica e territoriale e ad aumentare il tenore di vita delle persone che risiedono in regioni frontaliere;

Mercoledì 10 febbraio 2010

32. è soddisfatto dei risultati raggiunti e dei progressi compiuti nel settore dell'ambiente, specialmente per quanto riguarda la qualità dell'aria, il cambiamento climatico, il controllo dell'inquinamento industriale e la gestione dei rischi; sollecita la Croazia a potenziare le sue capacità amministrative a livello nazionale e locale; invita non soltanto al recepimento formale ma anche a un'adeguata applicazione dell'acquis comunitario per quanto concerne la protezione della natura e la gestione delle acque;

33. mette in evidenza la necessità di promuovere gli investimenti nelle infrastrutture dell'energia per aumentare la sicurezza e la diversità dell'approvvigionamento e dell'efficienza energetici; sottolinea il forte potenziale del paese in termini di energie rinnovabili e, in particolare, di energia solare, e a tale proposito chiede alle autorità croate di introdurre norme che agevolino lo sviluppo del mercato delle energie rinnovabili;

### **Cooperazione regionale**

34. incoraggia la Croazia a perseverare negli sforzi volti a raggiungere e mantenere relazioni di buon vicinato, a continuare a essere un promotore importante e proattivo della cooperazione regionale a tutti i livelli e ad avere un ruolo positivo nella regione; sollecita tuttavia il governo croato e i governi dei paesi vicini a intensificare il dialogo al fine di trovare soluzioni definitive a una serie di questioni bilaterali aperte, in particolare per quanto riguarda la demarcazione dei confini, le persone scomparse, la restituzione delle proprietà e i rifugiati, nonché l'estradizione dei cittadini nei casi di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità;

35. rammenta l'accordo di arbitrato concluso tra i primi ministri di Slovenia e Croazia con l'obiettivo di risolvere la controversia sui confini; si compiace del fatto che il parlamento croato abbia ratificato l'accordo e auspica che anche il parlamento sloveno proceda alla ratifica in tempi brevi; chiede a tale riguardo alla Commissione di definire un elenco dei membri del tribunale arbitrale, che includa soltanto professionisti altamente qualificati con una formazione giuridica e, per quanto possibile, con esperienza nell'arbitrato;

36. invita il governo croato e tutte le forze politiche croate ad agire in modo costruttivo per rafforzare la sovranità bosniaca e favorire il processo di riforme costituzionali in corso;

37. invita il governo croato a riconsiderare la sua politica sulla doppia cittadinanza, specialmente per quanto riguarda i cittadini croati con residenza permanente in Bosnia-Erzegovina; invita il governo croato a trovare una soluzione equa e sostenibile per questi cittadini;

38. evidenzia, in linea con una priorità chiave del partenariato di adesione, la necessità di intensificare gli sforzi per risolvere tutte le questioni aperte relative ai confini della Croazia con i paesi limitrofi; si compiace a tal riguardo dei progressi compiuti nei negoziati con il Montenegro e incoraggia i governi di Croazia, Serbia e Bosnia-Erzegovina a portare avanti i loro colloqui bilaterali sulla demarcazione dei confini;

\*

\* \*

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento della Croazia.

---

Mercoledì 10 febbraio 2010

## **Relazione 2009 sui progressi realizzati dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

P7\_TA(2010)0024

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla relazione 2009 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

(2010/C 341 E/11)

*Il Parlamento europeo,*

- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo tenutosi a Salonicco il 19 e 20 giugno 2003, in occasione del quale a tutti i paesi dei Balcani occidentali è stata promessa l'adesione all'Unione europea,
- viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea e le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 15-16 giugno 2006 e del 14-15 dicembre 2006,
- visto l'accordo interinale del 1995 tra la Repubblica ellenica e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
- viste la relazione 2009 della Commissione sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2009 intitolata «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2009-2010» <sup>(1)</sup>
- viste le conclusioni della sesta riunione del Consiglio di stabilizzazione e associazione tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'UE svoltasi il 27 luglio 2009,
- viste le raccomandazioni della commissione parlamentare mista UE - ex Repubblica iugoslava di Macedonia del 31 marzo 2009,
- visti l'accordo di riammissione stipulato il 18 settembre 2007 fra l'UE e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 <sup>(2)</sup>, approvato il 1° dicembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo,
- vista la decisione 2008/212/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008 <sup>(3)</sup>, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato di adesione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
- viste le conclusioni dei Consigli Affari generali e Affari esteri del 7 e 8 dicembre 2009,
- visto l'articolo 110, paragrafo 2, del proprio regolamento,

A. considerando che il processo di allargamento reca beneficio tanto ai paesi che aderiscono quanto all'Unione europea nel suo complesso,

<sup>(1)</sup> COM(2009)0533.

<sup>(2)</sup> GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 80 del 19.3.2008, pag. 32.

Mercoledì 10 febbraio 2010

- B. considerando che la prospettiva dell'integrazione nell'UE continua ad avere un'influenza positiva sulle riforme nella regione dei Balcani occidentali e contribuisce a rendere tale regione più stabile, pacifica e prospera,
- C. considerando che in ogni paese che desideri entrare a far parte dell'UE la lotta contro la corruzione costituisce un'importante priorità dell'agenda per l'adesione,
- D. considerando che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sta continuando il processo di riforma e aderirà all'Unione europea non appena soddisferà tutti i criteri di Copenaghen,

1. si compiace con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i progressi compiuti dall'ultima relazione; rileva con soddisfazione che, sulla base di tali progressi, la Commissione ha raccomandato l'apertura dei negoziati di adesione; invita il Consiglio a confermare la raccomandazione della Commissione senza ulteriore ritardo, al vertice di marzo 2010 in linea con le conclusioni del Consiglio «Affari generali» e del Consiglio «Affari esteri», rispettivamente del 7 e 8 dicembre 2009; e si aspetta l'avvio dei negoziati nel prossimo futuro;

2. sottolinea che la prospettiva - chiara, tangibile e in tempi opportuni - dell'adesione all'UE continua a rappresentare la principale forza propulsiva del processo di riforma nei paesi della regione e in particolare nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; ricorda inoltre che un cammino senza ostacoli verso l'adesione all'UE è della massima importanza per garantire la stabilità politica, che è l'obiettivo comune ampiamente condiviso dagli attori politici e dai gruppi etnici del paese;

### **Sviluppi politici**

3. si rallegra dell'ampio consenso esistente tra i partiti di governo e di opposizione sulla vocazione europea del paese; rileva con soddisfazione che tale consenso e il miglioramento del dialogo politico hanno accelerato l'approvazione delle leggi in materia d'integrazione europea; sottolinea tuttavia l'importanza dell'effettiva applicazione di tali leggi; si compiace del fatto che la grande maggioranza della popolazione sostiene il processo di adesione all'UE e approva perciò le necessarie riforme;

4. plaude ai buoni progressi fatti dal paese nella lotta contro la corruzione, e in particolare plaude all'approvazione della legge sul finanziamento dei partiti politici; rileva tuttavia che la corruzione – problema comune agli Stati della regione – rimane molto diffusa e che sono necessari ulteriori energici sforzi per eliminarla;

5. ricorda che parlamenti che operano in modo efficace, adempiendo il loro ruolo di legislatori e vigilando sulle attività dei governi, costituiscono un fondamento della democrazia; plaude, a questo proposito, all'approvazione di una legge sul parlamento nazionale che ne migliora notevolmente il funzionamento; rileva la necessità di migliorare ulteriormente il funzionamento del parlamento e di rafforzare il ruolo dell'opposizione, modificando il regolamento parlamentare in linea con le migliori prassi europee; deplora la recente decisione di un partito politico di ritirarsi dall'attività parlamentare ed esorta tutti i partiti a ricercare una soluzione accettata da tutti, che porti alla normalizzazione dei lavori parlamentari;

6. si congratula con le autorità per lo svolgimento delle elezioni presidenziali e locali, che hanno rappresentato un notevole progresso rispetto alle elezioni parlamentari del 2008; rileva con soddisfazione che le elezioni sono state conformi alla maggior parte degli standard internazionali, e invita il governo a proseguire nell'attuazione delle rimanenti raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR, in particolare aggiornando le liste elettorali, garantendo a partiti e candidati pari accesso ai media e dando piena applicazione alle disposizioni sul finanziamento delle campagne elettorali; pone in rilievo alcuni presunti casi – che vanno affrontati – di elettori, in particolare dipendenti pubblici, sottoposti a pressioni e intimidazioni; valuta positivamente il fatto che alcuni responsabili di irregolarità sono stati portati davanti ai giudici, e si attende che le restanti irregolarità siano oggetto d'indagini e i loro responsabili siano perseguiti;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

7. sottolinea che è d'enorme importanza migliorare le relazioni interetniche – anche garantendo i diritti delle persone di ogni origine etnica – continuando ad attuare l'accordo quadro di Ohrid, che rappresenta l'asse portante delle relazioni interetniche nel paese; invita tutte le comunità e i loro leader a rispettare la sensibilità degli altri gruppi e in particolare a rinunciare all'uso di un linguaggio incendiario e di un simbolismo provocatorio che pregiudichino il ruolo di altri gruppi etnici; sottolinea inoltre l'importanza dell'istruzione nel processo d'integrazione e, a questo proposito, invita le autorità ad abolire progressivamente la separazione etnica nelle scuole;

8. richiama l'attenzione in modo particolare sul processo di decentramento in corso, che costituisce un passo importante per consentire al paese di funzionare meglio e per migliorare le relazioni interetniche; sottolinea che, affinché tale processo sia attuato con successo, i comuni devono essere dotati di fondi sufficienti per adempiere i loro nuovi compiti e va rafforzata la loro capacità di esercitare le competenze loro trasferite;

9. sottolinea che l'accesso dei cittadini alla giustizia è un elemento vitale dello Stato di diritto; valuta positivamente, a tale riguardo, i progressi compiuti in campo giudiziario e l'impegno del governo a proseguire nelle riforme, dimostrato fra l'altro dall'aumento dei fondi destinati ai tribunali e alle procure penali; pone in rilievo l'importanza dell'applicazione della legge, e invita le autorità a rafforzare ulteriormente l'indipendenza della magistratura e ad assicurare l'imparzialità dei giudici; prende atto della diminuzione dell'arretrato dei processi e incoraggia le autorità a migliorare ancora l'efficienza del sistema, continuando nel contempo a migliorare il rispetto dei diritti umani nel contesto delle indagini e delle procedure giudiziarie; invita inoltre ad approvare rapidamente la legge sull'assistenza giudiziaria;

10. rileva i generali progressi compiuti nella riforma del funzionamento della pubblica amministrazione, e in particolare prende atto dell'approvazione della legge sul pubblico impiego; invita le autorità a garantire il rispetto della legge ponendo fine alle pratiche delle promozioni illegali e delle assunzioni di personale temporaneo al di fuori delle disposizioni di legge;

11. plaude ai progressi compiuti nella riforma della polizia e nell'introduzione di un nuovo sistema di progressione in carriera, che contribuisce al processo di depoliticizzazione della polizia; invita le autorità a proseguire nelle riforme, onde garantire efficaci meccanismi democratici di supervisione della polizia e impedire da parte di questa comportamenti riprovevoli e abusi di potere;

12. sollecita le autorità a promuovere ulteriormente lo sviluppo di media indipendenti e diversificati, liberi da interferenze politiche; sottolinea la necessità di rafforzare costantemente la libertà dei media applicando standard europei e migliorando la trasparenza;

13. invita le autorità a sviluppare una strategia antidiscriminazione (garantendo l'uguaglianza di tutti gli individui a prescindere da origine etnica, genere, età, religione, orientamento sessuale o disabilità) e ad adottare tutte le misure legislative necessarie a tal fine; sottolinea la necessità di compiere grossi sforzi per migliorare la situazione delle donne e dei bambini e proteggerli dalla violenza domestica;

14. si rammarica del fatto che il progetto di legge proposto dal governo della ex Repubblica iugoslava di Macedonia il 28 gennaio 2010 e riguardante una legge antidiscriminazione ad ampio raggio, che protegge i cittadini dalle discriminazioni in materia di occupazione, accesso ai beni e ai servizi, istruzione, istituzioni pubbliche e vita privata, non riconosca fra i motivi di discriminazione l'orientamento sessuale; fa rilevare che disposizioni al riguardo erano incluse in precedenti progetti del provvedimento legislativo sottoposti alla Commissione ed erano citate in una relazione presentata dal ministero del Lavoro e della Politica Sociale; invita il governo di Skopje ad adeguare il progetto di legge alla direttiva quadro sull'occupazione (2000/78/CE) e alla proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426);

15. invita il governo a compiere ulteriori sforzi per aumentare la partecipazione delle donne alla vita politica, attualmente esigua; apprezza le positive misure adottate, che hanno determinato un incremento della percentuale di donne nel parlamento nazionale; considera tuttavia necessari ulteriori sforzi, soprattutto per accrescere la partecipazione delle donne alla vita politica a livello locale;

Mercoledì 10 febbraio 2010

16. valuta positivamente il nuovo quadro istituzionale che è stato creato con le commissioni per le pari opportunità, e si augura che tali commissioni riceveranno risorse adeguate e mandati chiari;

17. osserva che, sebbene sia stata adottata una politica di lotta contro la violenza domestica, a giudizio della Commissione tale tipo di violenza continua ad essere materia di preoccupazione; è lieto di prendere atto del fatto che è stata estesa la definizione del reato di violenza carnale, il che comporterà una maggiore tutela per le donne;

18. invita in tale contesto tutti i comuni a firmare il memorandum di cooperazione per l'attuazione delle attività nel quadro del decennio per l'inclusione dei rom 2005-2015, insieme alla strategia per i rom, in modo da affrontare le problematiche dei rom a livello locale in cooperazione con le istituzioni governative; esorta le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aumentare i finanziamenti per l'attuazione dei piani operativi nel quadro del piano d'azione nazionale per le donne rom;

19. sottolinea l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile nella trasformazione in corso nel paese, per quanto riguarda non solo il processo di riforma e la lotta alla corruzione ma anche – cosa altrettanto importante – le relazioni interetniche e il monitoraggio della situazione dei diritti dell'uomo; sottolinea che tali attività devono essere adeguatamente sostenute dallo strumento di assistenza preadesione (IPA), a Skopje e nel resto del paese;

#### **Situazione economica e sociale**

20. plaude alle politiche macroeconomiche adottate dal governo per contrastare gli effetti negativi della crisi finanziaria ed economica mondiale; teme che l'impatto della crisi finanziaria sul paese faccia aumentare il livello di disoccupazione, che permane elevato, e ostacoli gli sforzi tesi a ridurlo; sottolinea che le autorità devono adoperarsi al massimo per proteggere il più possibile le categorie vulnerabili della società dagli effetti della crisi;

21. si congratula con il paese per aver migliorato la sua posizione in classifica nell'ultima relazione «Doing Business 2009» della Banca mondiale; rileva tuttavia che le procedure per la registrazione delle imprese e la protezione dei diritti di proprietà non mostrano ancora miglioramenti sufficienti, e che il sistema scolastico non dispone delle risorse necessarie per formare le risorse umane indispensabili per lo sviluppo dell'economia;

22. prende atto della recente mobilitazione dei sindacati contro le modifiche della legislazione sul lavoro proposte dal governo, che potrebbero ridurre i diritti e le libertà dei lavoratori; esprime serie preoccupazioni per la situazione dei lavoratori, e soprattutto delle donne nelle fabbriche tessili; ricorda che la parità di trattamento per le donne e pari opportunità occupazionali sono aspetti essenziali di un'economia prospera e competitiva;

23. ritiene che, sebbene l'allineamento della legislazione ambientale abbia compiuto qualche progresso, la sua applicazione a livello locale richiede ancora notevoli miglioramenti; ribadisce il suo invito a svolgere un efficace monitoraggio della qualità e dei livelli delle acque dei bacini lacustri di confine Ohrid, Prespa e Dojran nonché del fiume Vardar; invita a una più stretta cooperazione transfrontaliera sulle questioni ambientali, sulla base delle norme dell'UE, e plaude a questo riguardo alle iniziative a livello regionale, come il recente incontro tra i primi ministri di Grecia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Albania;

24. invita, riconoscendo l'importanza di tali ecosistemi, ad adottare misure efficaci – basate sul criterio dello sviluppo sostenibile – per frenare l'impatto negativo che hanno su di essi le attività umane ed economiche, con particolare attenzione alle specie in pericolo e allo stato di salute complessivo degli habitat fragili; sottolinea in tale contesto che sono fonte di preoccupazione i ritardi nella realizzazione dei progetti per il trattamento delle acque reflue in tutti i maggiori centri abitati e stabilimenti industriali;

25. sollecita le autorità a dare avvio agli investimenti nella manutenzione e nel miglioramento della rete ferroviaria, che costituisce, sia in termini ecologici che economici, una valida alternativa al sistema stradale, oltre a essere un elemento cruciale per la ripresa di un'efficace cooperazione regionale; incoraggia il paese ad assicurare una migliore integrazione del suo sistema di trasporto con quelli di tutti i paesi confinanti, in particolare per quanto riguarda il settore pubblico, e invita la Commissione a fornire la necessaria assistenza tecnica e finanziaria nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA);

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

26. si congratula con il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i progressi da esso compiuti nel prepararsi ad assumere la gestione dei fondi a titolo dell'IPA; prende atto con soddisfazione dell'accreditamento delle autorità nazionali per le componenti IPA concernenti lo sviluppo regionale, lo sviluppo delle risorse umane e lo sviluppo rurale; invita il governo del paese e la Commissione ad accelerare i lavori necessari al trasferimento della gestione della componente IPA concernente il sostegno alla transizione e lo sviluppo istituzionale e di quella concernente la cooperazione transfrontaliera; sottolinea l'importanza dell'IPA quale valido strumento destinato ad assistere il paese nella preparazione alla futura adesione all'UE;

**Questioni regionali**

27. si congratula con il paese per essersi conformato a tutti i parametri di riferimento per il regime di liberalizzazione dei visti, in conseguenza della qual cosa il regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio gli concede il regime di esenzione dal visto a partire dal 19 dicembre 2009; plaude al governo per aver dimostrato senso di responsabilità regionale mettendo a disposizione delle autorità della Bosnia-Erzegovina la competenza del principale negoziatore per in materia di visti;

28. accoglie con favore la partecipazione del paese alle missioni civili e militari dell'UE e il suo allineamento alla maggior parte delle dichiarazioni e posizioni comuni dell'UE; prende atto della recente instaurazione di relazioni diplomatiche con il Kosovo e della conclusione di un accordo sulla demarcazione fisica del confine, e considera tali atti un contributo d'importanza vitale alla stabilità regionale;

29. rammenta che, conformemente alle pertinenti conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008 e dei Consigli Affari generali e Affari esteri del 7 e 8 dicembre 2008 e dell'8 dicembre 2009, il mantenimento di relazioni di buon vicinato, compresa una soluzione negoziata e reciprocamente accettabile della questione del nome, rimane essenziale;

30. si rallegra pertanto del clima nuovo e più positivo instauratosi tra i governi dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Grecia in seguito alle recenti elezioni in Grecia, e plaude in particolare ai recenti incontri tra i due primi ministri; incoraggia i due paesi a raddoppiare gli sforzi al più alto livello, soprattutto nel quadro dei negoziati ONU, al fine di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti alla questione del nome, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, e sottolinea che l'Unione europea dovrebbe essere pronta a fornire assistenza nel processo negoziale; osserva con preoccupazione il ricorso ad argomenti di natura storica nel dibattito attuale, incluso il recente fenomeno della cosiddetta «antichizzazione», che rischia di aumentare le tensioni con i vicini e di creare nuove divisioni interne;

31. accoglie con favore l'iniziativa del nuovo governo greco di proporre il traguardo del 2014, quale data-obiettivo simbolica e avente valore d'incitamento, per l'adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'UE; invita in tale quadro i governi dei paesi di questa regione a dare un sincero contributo al raggiungimento di questo nobile obiettivo;

32. sottolinea l'importanza della riconciliazione e della comprensione nella regione, che costituiscono parte essenziale dei valori e dei principi europei, ed esorta l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i paesi limitrofi ad impegnarsi attivamente nell'elaborazione e nell'attuazione di misure di costruzione della fiducia nei campi dell'istruzione e della cooperazione transfrontaliera, nonché al fine di pervenire a una visione comune della storia; invita le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dei paesi confinanti ad evitare atti e dichiarazioni che potrebbero influire negativamente sugli sforzi in tal senso; rileva che le celebrazioni congiunte di eventi storici comuni con gli Stati limitrofi membri dell'UE contribuiscono a una migliore comprensione della storia e al mantenimento di relazioni di buon vicinato;

33. invita le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad adottare le misure necessarie per scoraggiare la diffusione attraverso i media di incitamenti all'odio riguardo a Stati limitrofi membri dell'UE e per dissuadere dall'inserire nei libri di testo scolastici affermazioni di tenore analogo;

34. invita l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i paesi confinanti a contribuire a una cultura politica basata sul rispetto reciproco, la comprensione, la fiducia e la tolleranza; sottolinea a questo proposito la responsabilità primaria dei politici e dei media;

Mercoledì 10 febbraio 2010

35. sottolinea la responsabilità fondamentale dei governi della regione per la pace, la sicurezza e la stabilità, nonché il ruolo importante svolto al riguardo dalle istituzioni dell'UE, e li esorta a valutare attentamente le conseguenze delle loro decisioni e dei loro atti; constata con preoccupazione, a tale proposito, il rinvio da parte del Consiglio della decisione sulle prossime tappe del processo di allargamento concernente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rinvio che potrebbe inasprire le tensioni politiche interetniche nel paese e avere un effetto negativo sulla stabilità della regione;

\*

\* \*

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

---

## Relazione 2009 sui progressi realizzati dalla Turchia

P7\_TA(2010)0025

### Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Turchia nel 2009

(2010/C 341 E/12)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia nel 2009 (SEC(2009)1334),
  - viste le sue risoluzioni sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione <sup>(1)</sup>, del 27 settembre 2006, sulle relazioni UE-Turchia <sup>(2)</sup>, del 24 ottobre 2007, sulla relazione 2007 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia <sup>(3)</sup>, del 21 maggio 2008, e sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Turchia nel 2008 <sup>(4)</sup>, del 12 marzo 2009,
  - visto il quadro negoziale per la Turchia del 3 ottobre 2005,
  - vista la decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Repubblica di Turchia <sup>(5)</sup> ("partenariato per l'adesione"), come pure le precedenti decisioni del Consiglio sul partenariato per l'adesione del 2001, 2003 e 2006,
  - viste le conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009,
  - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che i negoziati di adesione con la Turchia sono stati avviati il 3 ottobre 2005, dopo l'approvazione del quadro negoziale da parte del Consiglio, e che l'apertura di tali negoziati ha costituito il punto di partenza di un processo di lunga durata e senza limiti di tempo,
- B. considerando che la Turchia si è impegnata a intraprendere riforme, a intrattenere relazioni di buon vicinato e ad allinearsi progressivamente con le posizioni dell'Unione europea e che tali sforzi andrebbero considerati come un'opportunità di modernizzazione per la stessa Turchia,

<sup>(1)</sup> GU C 306 E, del 15.12.2006, pag. 284.

<sup>(2)</sup> GU C 263 E, del 16.10.2008, pag. 452.

<sup>(3)</sup> GU C 279 E, del 19.11.2009, pag. 57.

<sup>(4)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2009)0134.

<sup>(5)</sup> GU L 51 del 26.2.2008, pag. 4.

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

- C. considerando che la piena osservanza di tutti i criteri di Copenaghen e la capacità di integrazione dell'Unione europea, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2006, rimangono la base per l'adesione all'UE, che è una comunità fondata su valori condivisi,
- D. considerando che la Commissione è giunta alla conclusione che nel 2009 si sono registrati modesti progressi concreti nel campo delle riforme politiche,
- E. considerando che la Turchia non ha ancora attuato, per il quarto anno consecutivo, le disposizioni contenute nell'accordo di associazione CE-Turchia e nel relativo protocollo aggiuntivo,
- F. considerando che, nella sua relazione sui progressi compiuti dalla Turchia nel 2009, la Commissione ha ripreso e sviluppato taluni aspetti messi in luce dal Parlamento nella sua ultima risoluzione sui progressi della Turchia,
1. valuta positivamente l'ampio dibattito pubblico su una gamma di questioni tradizionalmente sensibili quali il ruolo del potere giudiziario, i diritti dei cittadini di origine curda, i diritti della comunità alevita, il ruolo delle forze armate e le relazioni della Turchia con i suoi vicini; elogia il governo turco per il suo approccio costruttivo e il ruolo svolto nell'avviare tale dibattito;
  2. ribadisce la propria preoccupazione per la polarizzazione in atto nella società turca e fra i partiti politici e sollecita il governo come pure tutti i partiti parlamentari a sviluppare un equilibrio consono tra contesa politica e collaborazione pragmatica, in modo da agevolare la riconciliazione in seno alla società turca e permettere la realizzazione di riforme chiave, in particolare quella della costituzione;
  3. rileva che nel 2009 i progressi realizzati sotto il profilo di riforme concrete sono limitati e incoraggia il governo a tradurre le proprie iniziative politiche in cambiamenti concreti della legislazione e della loro conseguente applicazione;
  4. si rammarica del fatto che, laddove sono state approntate leggi conformi ai criteri politici di Copenaghen, la loro attuazione continua a essere carente; esorta il governo in particolare a intensificare l'attuazione delle leggi in materia di diritti delle donne, non discriminazione, libertà di religione, di pensiero e di credo, libertà di parola e di espressione, tolleranza zero nei confronti della tortura e lotta alla corruzione;
  5. invita la Turchia a continuare e intensificare i propri sforzi per aderire completamente ai criteri di Copenaghen e per rendere coesa la società turca a sostegno delle necessarie riforme, unendola sulla base dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani a prescindere dal genere, dall'origine razziale o etnica, dalla fede, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale;

***Adeguamento ai criteri politici di Copenaghen****Democrazia e Stato di diritto*

6. richiama nuovamente l'attenzione sull'importanza cruciale di una riforma globale e sostanziale della costituzione, che ponga la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali al centro dello Stato e della società turchi; incoraggia il governo turco a riprendere a lavorare a tale riforma e chiede la cooperazione di tutti i partiti politici e la partecipazione della società civile e di tutte le minoranze;
7. ribadisce la sua richiesta, formulata nelle sue precedenti risoluzioni del 2006 e 2007, di riformare il sistema elettorale riducendo la soglia del 10 %, in modo da garantire il pluralismo dei partiti, soprattutto per consentire ai partiti di recente costituzione l'accesso alla vita politica come pure una più ampia rappresentanza delle forze politiche e delle minoranze in seno alla Grande assemblea nazionale;

Mercoledì 10 febbraio 2010

8. esprime profondo rammarico per la decisione della Corte costituzionale di sciogliere il Partito della società democratica (DTP) e di interdire dall'attività politica diversi suoi rappresentanti democraticamente eletti; deplora inoltre il recente arresto di alcuni membri del DTP; rinnova la sua condanna nei confronti della violenza e del terrorismo ed esorta tutte le forze politiche a cercare una riconciliazione con mezzi pacifici e a unire la società turca sulla base della parità di diritti per tutti i cittadini; sottolinea che si deve permettere ai rappresentanti politici della popolazione curda di partecipare a pieno titolo a tale processo; richiama l'attenzione sul parere formulato dalla commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel marzo 2009, in cui si conclude che la legislazione turca relativa alla dissoluzione dei partiti politici non è compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), e sollecita il governo turco a presentare le proposte di riforma necessarie nel rispetto dei criteri europei;

9. è dell'avviso che una riforma globale e rapida del sistema giudiziario sia essenziale per un esito positivo del processo di modernizzazione della Turchia; plaude all'approvazione da parte del governo della strategia di riforma giudiziaria e prende atto con soddisfazione dell'ampio processo consultivo su cui poggia tale strategia; invita il governo ad attuare quanto prima tale strategia, accordando un'attenzione particolare alle misure sistematiche volte a rafforzare l'imparzialità e la professionalità della magistratura come pure il rispetto dei criteri della CEDU; in tale contesto, invita il governo turco a fornire orientamenti ai pubblici ministeri sulla legislazione che è frequentemente utilizzata per limitare la libertà d'espressione; incoraggia inoltre il governo a ristrutturare il Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri così da garantirne la rappresentatività, l'obiettività, l'imparzialità e la trasparenza;

10. esprime profondo rammarico per la decisione della Corte costituzionale di abrogare la normativa che limita la giurisdizione dei tribunali militari, quale grave battuta d'arresto nell'impegno della Turchia a favore delle riforme, e chiede alla Grande assemblea nazionale turca di raggiungere un consenso a favore della riforma costituzionale; è preoccupato per l'ingerenza continua del potere militare nella vita politica e nella politica estera turche e ribadisce che in una società democratica le forze armate devono essere completamente sottoposte al controllo civile; invita in particolare la Grande assemblea nazionale turca a rafforzare il proprio controllo sul bilancio e sulle spese militari e ad impegnarsi nello sviluppo di politiche di sicurezza e di difesa;

11. è preoccupato per la presunta ampia portata dell'organizzazione criminale Ergenekon e del piano Sledgehammer, invita il governo e la magistratura a garantire che tutte le azioni legali si svolgano nel pieno rispetto delle procedure previste dalla legge e che siano rispettati i diritti di tutti gli imputati; condivide l'analisi della Commissione secondo cui la Turchia deve affrontare questo processo come un'opportunità per rafforzare la fiducia nel buon funzionamento delle sue istituzioni democratiche e dello Stato di diritto; esorta il governo turco a non lasciare che il procedimento giudiziario sia usato come pretesto per esercitare indebite pressioni su giornalisti, studiosi o esponenti dell'opposizione che esprimono le proprie critiche;

12. deplora l'assenza di sviluppi nell'istituzione dell'ufficio del difensore civico; chiede al governo di introdurre, e a tutti i partiti parlamentari di sostenere, la normativa necessaria alla creazione di un meccanismo di ricorso efficace e indipendente, collegato a un sistema preposto a condurre indagini su presunte violazioni dei diritti umani;

#### *Diritti umani e rispetto e tutela delle minoranze*

13. plaude alle iniziative intraprese dal governo turco per creare coesione tra la cittadinanza e far sì che qualunque cittadino, a prescindere dal genere, dall'origine razziale o etnica, dalla religione o dal credo, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, possa fruire degli stessi diritti e svolgere un ruolo attivo nella società turca; è consapevole del fatto che si tratta di un dibattito di portata storica, ma invita fermamente il governo a tradurre la sua iniziativa politica in riforme concrete e invita tutti i partiti politici e tutte le parti interessate a sostenere questo processo sforzandosi di superare le suscettibilità di ciascuno; valuta positivamente, in tale contesto, il piano presentato dal governo alla Grande assemblea nazionale turca il 13 novembre 2009 e ne incoraggia l'attuazione, affinché siano garantite le libertà di tutti i cittadini;

14. plaude all'adozione della normativa che sopprime tutte le restrizioni alle trasmissioni radiotelevisive in lingua curda sui canali pubblici e privati a livello locale e nazionale come pure della normativa sull'uso della lingua curda nelle carceri; sollecita il governo a prendere ulteriori misure per garantire reali possibilità di apprendimento del curdo nel sistema scolastico pubblico e privato, autorizzandone l'utilizzo nella vita politica e per l'accesso ai servizi pubblici; invita il governo ad assicurarsi che le leggi antiterrorismo non siano utilizzate in modo improprio al fine di limitare le libertà fondamentali, segnatamente la libertà di espressione, e ad abolire il sistema di "guardiani dei villaggi" nel sud-est della Turchia;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

15. è favorevole all'intenzione della Grande assemblea nazionale turca di approvare rapidamente gli emendamenti alla legge antiterrorismo al fine di eliminare le disposizioni che permettono di processare i giovani tra i quindici e i diciotto anni di età come adulti;
16. incoraggia il governo turco a intensificare gli sforzi per superare le carenze sociali ed economiche nel sud-est del paese; ribadisce il suo appello alla Commissione affinché presenti uno studio sulle conseguenze del progetto per il sud-est dell'Anatolia (GAP); chiede alle autorità turche di preservare il patrimonio culturale e ambientale interessato, con particolare riferimento ai siti archeologici di Hasankeyf e Allianoi; è preoccupato per lo sfollamento di migliaia di persone causato dalla costruzione delle dighe; esorta il governo a sospendere i lavori della diga di Ilisu fino a che non sarà presentato il suddetto studio della Commissione;
17. sollecita la Grande assemblea nazionale turca a garantire l'immunità parlamentare riguardante l'espressione delle opinioni politiche a tutti i deputati, senza alcuna discriminazione;
18. condanna le continue violenze perpetrate dal PKK e da altri gruppi terroristici nel territorio turco ed esorta il PKK a rispondere all'iniziativa politica del governo turco deponendo le armi e ponendo fine alla violenza;
19. pone l'accento sulla libertà di religione quale fondamentale valore universale e invita la Turchia a salvaguardarlo per tutti; si compiace per il dialogo avviato dal governo turco con esponenti di comunità religiose, compresi gli aleviti, e incoraggia le autorità a intensificare il dialogo interreligioso in modo da stabilire una comunicazione regolare e costruttiva; ribadisce, tuttavia, ancora una volta che queste misure e gesti positivi devono essere seguiti da riforme sostanziali del quadro giuridico, le quali devono consentire a queste comunità religiose di funzionare senza indebite coercizioni, conformemente alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo; sottolinea in particolare l'esigenza di accordare a tutte le comunità religiose personalità giuridica;
20. plaude all'attuazione della legge sulle fondazioni; deplora tuttavia che le comunità religiose continuino a incontrare problemi di proprietà non regolamentati da tale legge, riguardanti proprietà sequestrate e vendute a terzi o proprietà appartenenti a fondazioni che sono state oggetto di fusione prima dell'adozione della nuova normativa; esorta il governo turco ad affrontare con urgenza la questione;
21. reitera le sue preoccupazioni in merito agli ostacoli incontrati dal Patriarcato ecumenico in relazione al suo status giuridico, alla formazione del clero e all'elezione del Patriarca ecumenico; rinnova il suo invito a riaprire immediatamente il seminario greco-ortodosso di Halki e ad adottare misure che autorizzino l'utilizzo in pubblico del titolo ecclesiastico di Patriarca ecumenico e, più in generale, creino le condizioni per formare senza impedimenti il clero delle comunità cristiane in Turchia;
22. deplora la persistente incertezza relativa al riconoscimento delle case Cem come luoghi di culto degli aleviti nonché in relazione all'istruzione religiosa obbligatoria nelle scuole; invita il governo turco a porre sistematicamente rimedio a questa situazione;
23. è preoccupato per le difficoltà incontrate dalla comunità siriana in relazione alle sue proprietà immobiliari; rileva, in particolare, con inquietudine i procedimenti giudiziari relativi all'esproprio delle terre del monastero siriano ortodosso Mor Gabriel;
24. deplora il fatto che il governo turco continui a nutrire riserve sui diritti delle minoranze quali sanciti dal diritto internazionale, che non abbia ancora firmato le convenzioni del Consiglio d'Europa in materia e che non abbia ancora avviato un dialogo con l'Alto commissario per le minoranze nazionali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); sollecita il governo turco ad allineare integralmente la propria politica alle norme internazionali e alla CEDU e invita tutti i partiti parlamentari a sostenere questo approccio; prende atto, a tale riguardo, delle difficoltà amministrative incontrate dalle scuole delle minoranze e il sistema anacronistico della doppia presidenza; esorta inoltre vivamente il governo a favorire attivamente un clima di rispetto totale delle minoranze e a garantire che i casi di ostilità e di violenza siano portati dinanzi ai tribunali;

Mercoledì 10 febbraio 2010

25. si rammarica del fatto che, sin dalla relazione del 2008 sui progressi compiuti dalla Turchia, non si registrano sviluppi incoraggianti in merito alla situazione della popolazione greca delle isole turche Gökçeada (Imvros) e Bozcaada (Tenedos), che continua a incontrare problemi in materia di diritti di proprietà e di istruzione; sollecita pertanto il governo turco a ricercare soluzioni per preservare il carattere biculturale di queste isole conformemente alla risoluzione del 27 giugno 2008 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) relativa a tali isole;

26. nota con preoccupazione che il quadro giuridico turco non offre ancora sufficienti garanzie in materia di libertà di espressione, e che talune leggi continuano a essere utilizzate abusivamente per limitare tale libertà; invita il governo turco a presentare una riforma di ampio respiro del quadro giuridico in modo da garantire la compatibilità di quest'ultimo con la CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; nota che la revisione dell'articolo 301 del Codice penale turco ha portato a un calo dei procedimenti penali rispetto agli anni precedenti; continua tuttavia a ritenere che l'articolo 301 e l'articolo 318 del codice penale debbano essere aboliti;

27. rimane preoccupato per il fatto che la Turchia non preveda il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio e che non esista una alternativa civile; deplora che rimanga inapplicata la sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo del 2006 nella causa Ülke/Turchia che imponeva alla Turchia di emendare la legislazione che consente di continuare a perseguire e condannare gli obiettori di coscienza e invita il governo ad applicare senza indugio la sentenza;

28. si dichiara preoccupato per le continue restrizioni alla libertà di stampa, in particolare in merito alle notizie pubblicate sulle indagini relative alla rete Ergenekon e a seguito della multa senza precedenti inflitta a un gruppo mediatico, nonché per quanto concerne le frequenti censure operate nei confronti di siti Internet; sottolinea che la cultura della libertà di stampa è un aspetto rivelatore della cultura politica di una società pluralista; raccomanda che, in tale contesto e alla luce dei malsani collegamenti fra mezzi d'informazione, affari e politica, sia adottata una nuova legge sui mezzi d'informazione;

29. invita il governo turco a intensificare i propri sforzi nell'attuazione della politica di tolleranza zero nei confronti della tortura e, per dare maggiore credibilità ai suoi sforzi, ad autorizzare la pubblicazione della relazione della commissione per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa; sollecita nuovamente la Grande assemblea nazionale turca a ratificare il protocollo facoltativo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura; sollecita altresì il governo ad adoperarsi per ridurre l'impunità delle violazioni dei diritti dell'uomo, in particolare fra i rappresentanti delle forze dell'ordine;

30. esorta vivamente il governo turco a dedicare maggiore attenzione all'eliminazione della corruzione, ad accrescere la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali e a promuovere la trasparenza a tutti i livelli dell'amministrazione;

31. incoraggia il governo a incrementare i suoi sforzi per tradurre in pratica l'uguaglianza di genere garantita per legge; ritiene, in particolare, che si dovrebbe elaborare una strategia a favore dell'istruzione e dell'occupazione femminile, riducendo la presenza delle donne nell'economia sommersa; invita il governo a sfruttare le potenzialità offerte dalle organizzazioni della società civile, in particolare in merito all'opera di sensibilizzazione sui diritti delle donne, la prevenzione della violenza e dei cosiddetti "delitti d'onore"; sottolinea che il governo e il potere giudiziario devono garantire che tutti i casi di violenza e di discriminazione nei confronti delle donne siano debitamente portati dinanzi ai tribunali e che i responsabili siano puniti e che le donne e i bambini che rischiano di essere vittime di violenze o di delitti d'onore siano protetti e sostenuti dalle autorità; incoraggia il governo turco ad avviare un'efficace campagna di comunicazione per sensibilizzare maggiormente sui diritti delle donne in tutto il paese;

32. riconosce che il quadro giuridico relativo alla violenza domestica, ai delitti d'onore e ai matrimoni forzati in giovane età è già stato predisposto, ma sottolinea che vi sono preoccupazioni quanto alla sua attuazione; invita pertanto le autorità a fornire protezione alle vittime, aumentando il numero dei centri di accoglienza e di altre strutture; sottolinea che il livello di occupazione femminile in Turchia è il più basso di tutti i paesi OCSE e che dovrebbe essere innalzato per promuovere i diritti economici e l'indipendenza delle donne;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

33. esprime la propria inquietudine per la mancanza di garanzie contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale; invita la Grande assemblea nazionale turca ad adottare una nuova legge che proibisca la discriminazione diretta o indiretta per qualsiasi motivo e in tutti i settori e invita il governo turco a intensificare i suoi sforzi di sensibilizzazione sui diritti umani dell'individuo e contro le discriminazioni, al fine di garantire che le disposizioni discriminanti siano rimosse dalla legislazione e che l'odio e la violenza basati sull'omofobia vengano debitamente puniti;

34. deplora l'assenza di progressi in merito ai diritti sindacali e chiede nuovamente al governo, in consultazione con le parti sociali, di presentare una nuova proposta alla Grande assemblea nazionale turca al fine di adottare quanto prima una nuova legge sui sindacati in sintonia con le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, comprese garanzie sul diritto di sciopero e sul diritto a concludere accordi collettivi di lavoro; si dichiara preoccupato del recente arresto (a metà novembre 2009) di circa 20 sindacalisti turchi e chiede che i loro diritti sociali vengano rigorosamente rispettati;

*Capacità di assumere gli obblighi derivanti dall'adesione*

35. deplora che per il quarto anno consecutivo la Turchia non abbia ancora applicato il protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Turchia; invita il governo turco ad applicarlo rapidamente nella sua integralità in maniera non discriminatoria e ricorda che, in caso contrario, il processo negoziale ne risulterebbe seriamente compromesso;

*Impegno a mantenere buone relazioni di vicinato*

36. ribadisce l'obbligo inequivocabile della Turchia di mantenere buone relazioni di vicinato come previsto dal quadro negoziale; sottolinea gli impegni da essa assunti insieme a tutte le altre parti per sostenere gli sforzi tesi al raggiungimento di una soluzione globale della questione cipriota e a risolvere qualsiasi disputa insoluta sulle frontiere con i paesi vicini conformemente al principio della soluzione pacifica delle controversie previsto dalla Carta delle Nazioni Unite;

37. invita il governo turco e tutte le parti interessate a sostenere attivamente i negoziati in corso e a contribuire concretamente ad una soluzione globale della questione cipriota, basata su una federazione bizonale e bicomunitaria, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili in materia e ai principi fondatori dell'Unione europea; invita la Turchia a favorire un clima idoneo ai negoziati iniziando immediatamente a ritirare le sue forze da Cipro, affrontando la questione dell'inseadimento di cittadini turchi nell'isola e consentendo la restituzione della zona chiusa di Famagosta ai suoi legittimi abitanti in conformità della risoluzione 550(1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

38. invita il governo turco ad astenersi dall'ostacolare le imbarcazioni civili che compiono prospezioni petrolifere per conto della Repubblica di Cipro nel Mediterraneo orientale;

39. sollecita la Turchia a garantire il rispetto dei diritti di tutti gli sfollati a Cipro, compresi quelli delle minoranze religiose, nonché la libera pratica della loro religione; sottolinea che, nel caso della comunità cattolica maronita, queste libertà dovrebbero essere accordate a tutti e quattro i villaggi maroniti;

40. plaude alla ripresa dell'attività del Comitato per le persone scomparse (CMP) e chiede alla Turchia di prendere le misure del caso in merito a tale questione umanitaria;

41. elogia gli sforzi diplomatici compiuti per normalizzare le relazioni con l'Armenia e sollecita il governo turco ad aprire la frontiera con questo paese; invita la Grande assemblea nazionale turca e il parlamento armeno a procedere, quanto prima e senza fissare condizioni pregiudiziali, alla ratifica dei pertinenti protocolli, che condurrebbe a un rafforzamento della sicurezza e della stabilità nella regione del Caucaso meridionale;

42. prende atto dei limitati progressi compiuti nel miglioramento delle condizioni bilaterali greco-turche; invita la Grande assemblea nazionale turca a ritirare la sua minaccia di casus belli, e si attende dal governo turco che faccia cessare le continue violazioni dello spazio aereo greco;

Mercoledì 10 febbraio 2010

43. si congratula per il continuo miglioramento delle relazioni con l'Iraq e con il governo regionale curdo; ribadisce l'invito al governo turco di garantire che qualsiasi operazione antiterrorismo rispetti l'integrità territoriale dell'Iraq, i diritti umani nonché il diritto internazionale e che si eviti di fare vittime tra i civili;

#### ***Approfondire la cooperazione UE-Turchia***

44. prende atto dell'avvio dei negoziati sull'adesione della Turchia alla Comunità dell'energia; accoglie con favore la firma da parte della Turchia dell'accordo intergovernativo sul gasdotto "Nabucco", la cui applicazione rimane una delle massime priorità dell'Unione europea in materia di sicurezza energetica, e chiede l'apertura del capitolo sull'energia nei negoziati di adesione; prende atto nel contempo della cooperazione fra Turchia, Russia ed alcuni Stati membri sul progetto "South Stream";

45. sottolinea l'importanza della Turchia come paese di transito e di destinazione per i migranti in situazione irregolare; invita il governo turco ad adottare misure urgenti per garantire il rispetto dei diritti internazionali in materia di protezione e accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo, prende atto della ripresa dei negoziati per un accordo di riammissione UE-Turchia e sollecita la Turchia a dare piena attuazione, nel frattempo, agli accordi bilaterali di riammissione vigenti con gli Stati membri; chiede al governo turco di intensificare la sua cooperazione con l'UE sulla gestione dei migranti, la lotta contro la criminalità transfrontaliera e la tratta di esseri umani; prende atto, al riguardo, degli sforzi della Turchia volti a concludere un accordo operativo con Frontex;

46. prende atto della politica estera sempre più attiva della Turchia e apprezza i suoi sforzi volti a contribuire alla soluzione di varie crisi regionali; invita il governo turco a intensificare il coordinamento della sua politica estera con l'UE, in particolare per quanto riguarda l'Iran; riconosce il ruolo della Turchia quale importante partner dell'Unione europea ai fini della realizzazione degli obiettivi della politica estera dell'UE nella regione del Mar Nero, in Asia centrale e in tutto il Medio Oriente; invita la Commissione e il Consiglio a sfruttare meglio le potenzialità offerte da strette relazioni tra l'UE e la Turchia in dette regioni;

47. si compiace del costante contributo apportato dalla Turchia alla politica europea di sicurezza e di difesa e alle operazioni della NATO; deplora, tuttavia, che le obiezioni opposte dalla Turchia continuino a bloccare la cooperazione strategica NATO-UE che va oltre gli accordi "Berlin Plus", il che ha ripercussioni negative sulla protezione del personale dell'Unione europea dispiegato, ed esorta la Turchia ad accantonare quanto prima le proprie obiezioni;

48. chiede ancora una volta al governo turco di firmare e sottoporre a ratifica lo statuto del Tribunale penale internazionale, accrescendo così il contributo e l'impegno della Turchia a favore del sistema multilaterale globale;

49. invita l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea ad analizzare le sinergie fra le politiche estere dell'Unione europea e della Turchia e di avvalersene in misura maggiore per contribuire alla sicurezza e alla stabilità nel mondo;

50. esorta la Turchia ad agire in modo pragmatico e ad adoperarsi al massimo per garantire il successo dei negoziati tra i leader greco-cipriota e turco-cipriota, che stanno ora entrando in una fase critica; osserva che questa è probabilmente l'ultima opportunità di risolvere l'annosa questione della divisione dell'isola; si compiace dell'apprezzamento del Segretario generale delle Nazioni Unite per i decisi sforzi compiuti dai leader delle due comunità di Cipro, Christofias e Talat, al fine di ottenere un accordo globale;

51. è convinto che la soluzione della questione cipriota porterà maggiore stabilità, prosperità e sicurezza nel Mediterraneo orientale e consentirà il rapido miglioramento delle relazioni UE-NATO nonché lo sblocco del processo di adesione della Turchia all'Unione europea; propone pertanto che la Turchia si unisca alle altre potenze garanti, la Grecia e il Regno Unito, impegnandosi a sostenere qualunque accordo sia raggiunto da Christofias e Talat per la riunificazione di Cipro e sia approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

52. prende atto della relazione speciale della Corte dei conti n. 16/2009 che individua una serie di lacune nella gestione dell'assistenza pre-adesione a favore della Turchia; rileva tuttavia che, secondo la valutazione della Corte, i progetti sottoposti a verifica contabile hanno prodotto i risultati previsti e sono probabilmente sostenibili; chiede alla Commissione di attuare le raccomandazioni della relazione della Corte dei conti al momento di fornire l'assistenza prevista dallo Strumento di preadesione (IPA) e, segnatamente, di dare priorità agli obiettivi, e pertanto ai progetti, aderenti ai criteri di adesione; chiede alla Commissione di avviare, in particolare, una valutazione dell'intero programma di assistenza preadesione e di riferire al Parlamento europeo in merito alla sua attuazione;

\*

\* \*

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Turchia.

---

Giovedì 11 febbraio 2010

## Accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario

P7\_TA(2010)0030

**Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (COM(2009)0577)**

(2010/C 341 E/13)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio che attua l'accordo quadro, concluso dall'Associazione datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario (HOSPEEM) e dalla Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (FSESP), in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (COM(2009)0577),
- visti l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 155 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare il suo articolo 31, paragrafo 1,
- vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(1)</sup>,
- vista la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) <sup>(2)</sup>,
- vista la direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) <sup>(3)</sup>,
- vista la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) <sup>(4)</sup>,
- visto l'accordo quadro concluso da HOSPEEM e FSESP in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario,
- visto che nell'accordo quadro le parti firmatarie invitano la Commissione ad attuare l'accordo sulla base di una decisione del Consiglio su una proposta della Commissione, conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la sua risoluzione del 24 febbraio 2005 sulla promozione della salute e della sicurezza sul lavoro <sup>(5)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 183, del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU C 304 E del 1.12.2005, pag. 400.

**Giovedì 11 febbraio 2010**

- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006, recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi <sup>(1)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro <sup>(2)</sup>,
  - visto l'articolo 84, paragrafo 3, del proprio regolamento,
- A. considerando che le ferite da punture di aghi possono comportare la trasmissione di oltre venti virus potenzialmente letali, fra cui il virus dell'epatite B, dell'epatite C e dell'HIV/Aids, e dunque costituiscono un grave pericolo per la salute,
- B. considerando che le ferite da punture e altre lesioni causate da strumenti medici taglienti rappresentano uno dei rischi più comuni e gravi per i lavoratori sanitari in tutta Europa; che il personale ospedaliero e i lavoratori sanitari sono spesso a rischio di infezioni causate da ferite provocate dall'uso di aghi o altri strumenti taglienti,
- C. considerando che studi indipendenti hanno dimostrato che si può prevenire la maggioranza delle lesioni provocate da aghi migliorando la formazione e le condizioni di lavoro, nonché tramite l'uso generale di strumenti medici più sicuri dotati di meccanismi di protezione delle parti taglienti,
- D. considerando che gli esperti stimano a oltre un milione all'anno le ferite da punture di aghi nell'Unione europea,
- E. considerando che l'impatto psicologico ed emotivo conseguente a una ferita causata dalla puntura di un ago o da un altro oggetto tagliente può essere enorme, anche se poi non viene contratta alcuna infezione, in quanto il lavoratore e la sua famiglia affrontano molti mesi di incertezza sui problemi di salute conseguenti alla ferita,
- F. considerando che l'iniziativa di trovare una soluzione legislativa per proteggere adeguatamente i lavoratori sanitari europei da infezioni potenzialmente mortali trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi o altri strumenti medici taglienti trae origine dalla succitata risoluzione del 6 luglio 2006,
- G. considerando che si registra una grande penuria di personale sanitario e che, secondo alcuni studi, i gravi rischi per la salute che si corrono quotidianamente costituiscono una delle principali ragioni per cui una carriera nel settore sanitario è considerata poco attrattiva; che la relazione del 2004 sulla concorrenza nell'Unione europea ha riconosciuto che la crescente carenza di personale sanitario rappresenta un motivo di particolare preoccupazione per l'Unione europea,
- H. considerando che l'entrata in vigore dell'accordo quadro contribuirà ampiamente a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori attivi nel settore ospedaliero e sanitario,
- I. considerando che è necessario garantire il massimo livello possibile di sicurezza nell'ambito di lavoro ospedaliero e ovunque si svolgano attività sanitarie,
- J. considerando che la legislazione in materia sociale deve evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici superflui, che potrebbero ostacolare lo sviluppo delle piccole e medie imprese,
1. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia richiesto il parere del Parlamento, soprattutto perché si tratta di un tema al quale il Parlamento ha accordato grande attenzione per molti anni;
  2. riconosce che la proposta di direttiva del Consiglio tiene conto delle conclusioni più rilevanti della sua risoluzione del 6 luglio 2006;

<sup>(1)</sup> GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 754.

<sup>(2)</sup> GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 14.

Giovedì 11 febbraio 2010

3. si compiace del fatto che l'accordo quadro sia stato elaborato su base paritetica in collaborazione tra l'HOSPEEM (Associazione datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e la FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici), organismi riconosciuti dalla Commissione quali parti sociali europee del settore ospedaliero e sanitario;
4. accoglie con favore il fatto che l'accordo quadro preveda una clausola sulle «prescrizioni minime», fatte salve le disposizioni nazionali e dell'Unione esistenti e future più favorevoli ai lavoratori; ricorda che gli Stati membri e/o le parti sociali dovrebbero essere liberi di adottare misure supplementari più favorevoli ai lavoratori nel settore interessato ed essere incoraggiati a farlo;
5. raccomanda la rapida adozione ed attuazione delle misure definite nella proposta di direttiva, in quanto i lavoratori in questione hanno già atteso oltre cinque anni prima che questo serio problema fosse portato all'attenzione della Commissione;
6. invita la Commissione ad elaborare e fornire orientamenti per accompagnare l'accordo e contribuire in tal modo alla sua corretta applicazione in tutti gli Stati membri;
7. invita la Commissione a sorvegliare il processo di applicazione dell'accordo e a informare, su base regolare, il Parlamento europeo in merito alla sua attuazione;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alle parti sociali firmatarie dell'accordo quadro.

---

## Venezuela

P7\_TA(2010)0031

### Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sul Venezuela

(2010/C 341 E/14)

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Venezuela, e in particolare quelle del 7 maggio 2009, del 23 ottobre 2008 e del 24 maggio 2007,
  - visto l'articolo 122, paragrafo 5, del proprio regolamento,
- A. considerando che il concetto di libertà e d'indipendenza dei media costituisce un elemento essenziale del diritto alla libertà di espressione riconosciuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
  - B. considerando che la libertà dei media è di importanza fondamentale per la democrazia e il rispetto delle libertà fondamentali, alla luce del suo ruolo essenziale nel garantire la libera espressione di opinioni e idee, rispettando i diritti delle minoranze, compresa l'opposizione politica, e nel contribuire all'effettiva partecipazione dei cittadini ai processi democratici, rendendo così possibile lo svolgimento di elezioni libere ed eque,
  - C. considerando che il diritto del pubblico a ricevere informazioni da fonti pluralistiche è fondamentale per ogni società democratica e per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica di un paese,
  - D. considerando che l'obbligo imposto su tutti i media dalla legge sulla responsabilità sociale di radio e televisione di trasmettere per intero tutti gli interventi del capo di Stato non rispetta i suddetti principi del pluralismo,

**Giovedì 11 febbraio 2010**

- E. considerando che la Costituzione del Venezuela garantisce la libertà di espressione, comunicazione e informazione,
- F. considerando che i media devono rispettare le disposizioni della legge e che la chiusura di un mezzo di comunicazione dovrebbe essere l'ultima risorsa a cui far ricorso nonché una misura che dovrebbe essere attuata soltanto in presenza di tutte le garanzie di giusto processo, compreso il diritto alla difesa e all'appello in un tribunale indipendente,
- G. considerando che nel maggio 2007 il presidente Hugo Chávez ha sospeso il segnale aperto della Radio Caracas Televisión e che detto canale si è visto obbligato a diventare un canale internazionale per poter trasmettere un segnale tramite la televisione via cavo,
- H. considerando che le prime proteste del movimento studentesco hanno avuto inizio come reazione al fatto che il canale fosse stato oscurato,
- I. considerando che il 1° agosto 2009 il governo di Hugo Chávez ha ordinato la chiusura di 34 emittenti radio rifiutando di rinnovare le loro licenze,
- J. considerando che nel gennaio 2010 il presidente Chávez ha ordinato di oscurare la RCTV International (RCTVI) e altri cinque canali televisivi via cavo e via satellite (TV Chile, Ritmo Son, Momentum, America TV e American Network) poiché non erano riusciti a trasmettere l'intervento ufficiale del presidente in occasione del cinquantaduesimo anniversario del rovesciamento di Perez Jimenez; e che due di essi, America TV e RCTVI, sono tuttora vietati,
- K. considerando che da questa nuova chiusura è scaturita un'ulteriore ondata di proteste studentesche, duramente soppresse dalla polizia in molti stati e in molte città del paese, e che questi eventi sono sfociati nella morte di due giovani studenti nella città di Mérida e hanno causato circa dodici feriti,
- L. considerando che dette azioni mirano ad ottenere il controllo sui media e a limitare la loro incisività, se non addirittura ridurre i diritti democratici della libertà di espressione e informazione,
- M. considerando che l'OSA, tramite la commissione interamericana sui diritti umani, ha messo in guardia sul fatto che questa nuova azione di oscurare i canali ha enormi ripercussioni sul diritto alla libertà di espressione,
- N. considerando che il presidente Chávez ha recentemente affermato che l'uso di siti di «networking» sociale, quali Twitter, di Internet e l'invio di messaggi con telefoni cellulari per criticare o opporsi al suo regime sono atti di terrorismo,
- O. considerando che la riforma delle leggi in materia di scienze e tecnologia attualmente in fase di discussione in seno all'Assemblea nazionale del Venezuela mira a disciplinare «le reti di informazione» in un modo che potrebbe portare alla censura di Internet,
- P. considerando che il Venezuela ha sottoscritto la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione americana sui diritti umani,
- Q. considerando che il Venezuela è il paese dotato delle maggiori riserve energetiche in America Latina e che provvedimenti quali confische ed espropriazioni arbitrarie, alcuni dei quali incidono sugli interessi dell'UE, minano i diritti sociali ed economici di base dei cittadini,
- R. considerando che alcune personalità di spicco vicine al presidente Chávez, quali Ramón Carrizález, vicepresidente e ministro della Difesa, Yubiri Ortega, ministro dell'Ambiente, e Eugenio Vázquez Orellana, presidente della Banca centrale, hanno recentemente rassegnato le dimissioni,
- S. considerando che, secondo la relazione del 2009 di Transparency International, il Venezuela è uno dei paesi con il maggior indice di corruzione al mondo,
- T. considerando che il clima latente di insicurezza e i livelli di criminalità e violenza, che hanno trasformato il Venezuela e la sua capitale Caracas in alcuni tra i luoghi più pericolosi al mondo, sono fonte di preoccupazione per i venezuelani,

Giovedì 11 febbraio 2010

- U. considerando che gli insulti, le minacce e gli attacchi spesso lanciati dal presidente Chávez contro vari leader nazionali e internazionali hanno suscitato disagio e un numero esorbitante di tensioni superflue, che, in alcuni casi, sono addirittura sfociate in un ordine di mobilitazione delle truppe in vista di una possibile guerra contro la Colombia,
1. esprime il proprio sgomento a causa della morte di due giovani studenti, Yoniso Carrillo e Marcos Rosales, avvenuta durante le proteste di Mérida, ed esorta le autorità a svolgere un'indagine per chiarire le cause dell'uccisione dei due giovani e chiede che i colpevoli siano portati davanti alla giustizia;
  2. si rammarica per la decisione del governo di non consentire a suddetti canali di trasmettere in Venezuela e chiede che siano ripristinati;
  3. esorta le autorità venezuelane a ritornare su detta decisione e a rivedere l'obbligo di trasmettere per intero tutti gli interventi del capo di Stato;
  4. ricorda al governo della Repubblica bolivariana del Venezuela l'obbligo di rispettare la libertà di espressione e di opinione nonché la libertà di stampa, come è tenuto a fare a norma della Costituzione del paese e delle differenti convenzioni e carte a livello regionale e internazionale di cui il Venezuela è firmatario;
  5. esorta il governo del Venezuela, nel nome del principio dell'imparzialità dello Stato, a garantire nel diritto la parità di trattamento per tutti i media, compreso Internet, siano essi di proprietà pubblica o privata e indipendentemente da ogni tipo di considerazione politica o ideologica;
  6. ritiene che i media venezuelani dovrebbero garantire il pluralismo nella copertura della vita politica e sociale del paese;
  7. ritiene che la Commissione nazionale per le telecomunicazioni dovrebbe dimostrarsi indipendente dalle autorità politiche ed economiche e garantire un pluralismo equo;
  8. esorta il governo venezuelano ad impegnarsi a favore dei valori dello stato di diritto e a promuovere, proteggere e rispettare il diritto alla libertà di espressione, anche via Internet, e alla libertà di riunione;
  9. sottolinea che, sulla base della Carta democratica interamericana dell'Organizzazione degli Stati americani, accanto a una chiara e necessaria legittimità di origine, sostanziata e ottenuta alle urne, in una democrazia, per accedere all'esercizio del potere, deve essere rispettata anche la legittimità di esercizio, che deve essere convalidata dal rispetto del pluralismo, delle regole prestabilite, della Costituzione vigente e delle leggi, nonché dello stato di diritto, quale garanzia del funzionamento pienamente democratico che deve necessariamente implicare il rispetto di un'opposizione politica pacifica e democratica, a maggior ragione quando l'avversario politico è stato eletto e investito di un mandato popolare;
  10. esprime profonda preoccupazione per la deriva verso l'autoritarismo dimostrata dal governo del presidente Hugo Chávez, le cui azioni mirano a indebolire l'opposizione democratica e a limitare i diritti e le libertà dei cittadini;
  11. esorta il governo venezuelano, nella prospettiva delle elezioni parlamentari del 26 settembre 2010, a rispettare le norme della democrazia e i principi della libertà di espressione, riunione, associazione ed elezione;
  12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e all'assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, all'Assemblea parlamentare eurolatinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.
-

Giovedì 11 febbraio 2010

## Madagascar

P7\_TA(2010)0032

### Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sulla situazione in Madagascar

(2010/C 341 E/15)

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 8 e 9 degli accordi di Cotonou, vertenti rispettivamente sul dialogo politico e sul rispetto dei diritti dell'uomo,
  - vista la risoluzione adottata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE a Luanda il 3 dicembre 2009,
  - viste le proprie risoluzioni precedenti sul Madagascar, e in particolare quella del 7 maggio 2009 sulla situazione in Madagascar,
  - vista la sospensione del Madagascar dalla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) e dall'Unione africana (UA),
  - vista la posizione dell'Unione africana, che il 2 febbraio 2010 ha chiesto al regime illegale del Madagascar di porre fine ai tentativi di imporre soluzioni unilaterali alla crisi, e che ha riaffermato la necessità di porre in essere le istituzioni della transizione convenzionale conformemente alla Carta di Maputo e all'Atto addizionale di Addis Abeba,
  - vista la posizione dell'organo di sicurezza e difesa della SADC, espressa il 15 gennaio 2010, che chiede alla comunità internazionale di respingere i progetti di Andry Rajoelina, il quale vuole scavalcare gli accordi di ripartizione del potere e convocare elezioni legislative in marzo,
  - vista la decisione degli Stati Uniti d'America di non fare più partecipare il Madagascar ai vantaggi derivanti dall'atto di crescita e opportunità per l'Africa (African Growth and Opportunity Act, AGOA) a causa della sua situazione politica,
  - visti gli accordi di Maputo dell'8 e 9 agosto 2009 e l'Atto addizionale di Addis Abeba del 6 novembre 2009, firmati dai quattro capofila dei raggruppamenti politici del Madagascar,
  - visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando l'instabilità politica persistente che regna dal colpo di Stato e che ha gettato il paese in una situazione precaria tanto sul piano socio-economico quanto su quello umanitario,
- B. considerando che il 18 dicembre 2009 il leader del Madagascar appoggiato dall'esercito, Andry Rajoelina, si è ritirato dai negoziati sulla ripartizione del potere con i raggruppamenti politici in Madagascar,
- C. considerando che il 18 dicembre 2009 Andry Rajoelina ha nominato primo ministro un ex ufficiale dell'esercito, il colonnello Albert Camille Vital,
- D. considerando che i gruppi di opposizione, compresi quelli guidati dall'ex presidente Marc Ravalomanana, hanno condannato la nomina a primo ministro del colonnello Albert Camille Vital in quanto atto illegale commesso da un potere illegale,

Giovedì 11 febbraio 2010

- E. considerando le diffuse violazioni dei diritti umani, le vessazioni e gli arresti arbitrari di parlamentari, di religiosi e di membri della società civile, nonché il saccheggio delle chiese e l'intimidazione della stampa,
- F. considerando che la comunità internazionale ha favorito un'uscita negoziata dalla crisi, attualmente in situazione di stallo deliberato in quanto il regime illegale al potere continua a sfidare la comunità internazionale,
- G. considerando che lunedì 6 luglio 2009 l'Unione europea ha avviato un processo di consultazione con il Madagascar in applicazione dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, aprendo così un dialogo volto a trovare soluzioni adeguate ai problemi politici del paese,
- H. considerando la necessità e la capacità della popolazione malgascia di scegliere il proprio avvenire e di decidere per se stessa,
- I. considerando che il regime illegale al potere monopolizza i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario oltre che i media,
- J. considerando che Andry Rajoelina ha annunciato l'intenzione di organizzare unilateralmente elezioni legislative in contrasto con il calendario elettorale e in assenza di una consultazione del popolo malgascio, elementi previsti dalla Carta di Maputo e dall'Atto addizionale di Addis Abeba,
- K. considerando che, secondo il FMI, l'assistenza dei donatori al Madagascar ha rappresentato il 50 % del bilancio nazionale e che l'UE ha sospeso i suoi finanziamenti di aiuto allo sviluppo finché non sarà trovata una soluzione democratica all'attuale crisi,
- L. considerando che la maggior parte della popolazione dispone di meno di un dollaro al giorno per vivere, che 7 000 bambini soffrono di malnutrizione grave e che la situazione si è aggravata dall'inizio della crisi politica,
- M. considerando che il governo ha emanato un decreto che legalizza l'esportazione di legno non trattato e minacciato, mettendo a rischio la biodiversità del paese, che può essere persa per sempre,
1. ribadisce la sua energica condanna del processo di presa di potere in Madagascar da parte di Andry Rajoelina, in flagrante violazione delle disposizioni della costituzione malgascia, il che costituisce un vero e proprio colpo di Stato;
  2. condanna con forza la decisione di Andry Rajoelina di annullare la nomina di Eugene Mangalaza a primo ministro, insediato dopo un accordo di ripartizione del potere tra tutti i partiti politici nell'ottobre 2009;
  3. condanna con forza la decisione di Andry Rajoelina di boicottare il terzo ciclo di negoziati a Maputo in dicembre e di ritirarsi dai negoziati sulla ripartizione del potere;
  4. chiede con urgenza la messa in atto degli accordi firmati a Maputo e Addis Abeba, volti al ripristino di un governo costituzionale;
  5. condanna la repressione sistematica dell'opposizione, la censura dei media e l'intimidazione e l'arresto sistematici di giornalisti, gli arresti e le torture di civili e di uomini politici e la detenzione senza capi d'accusa e in luoghi sconosciuti di numerose persone; chiede la liberazione immediata e incondizionata di tutti i prigionieri politici e l'annullamento dei procedimenti giudiziarie a loro carico;
  6. esprime profonda preoccupazione riguardo alla sparizione di parecchie centinaia di persone, tra le quali un centinaio di bambini e adolescenti;

**Giovedì 11 febbraio 2010**

7. chiede che venga condotta un'inchiesta indipendente internazionale riguardo a tutti gli assassinii politici in Madagascar, a tutte le violazioni dei diritti umani e a tutti gli atti di repressione commessi dalle forze di sicurezza e dall'esercito;
  8. disapprova ogni tentativo di Andry Rajoelina di organizzare unilateralmente elezioni nel marzo 2010 e sostiene soltanto elezioni preparate da un governo consensuale e inclusivo, quale previsto dalla Carta di Maputo e dall'Atto addizionale di Addis Abeba, che siano conformi al calendario elettorale e basate sulla consultazione del popolo malgascio; chiede di conseguenza alla Commissione e agli Stati membri di inviare una missione di osservazione elettorale solamente nel quadro definito dagli accordi di Maputo e di Addis Abeba;
  9. è convinto che l'accordo di Maputo e l'Atto addizionale di Addis Abeba sul Madagascar costituiscano l'unico contesto possibile per una soluzione alla crisi politica del paese; ritiene che il dialogo costruttivo sia l'unico modo sostenibile di raggiungere una soluzione politica alla crisi;
  10. chiede la messa in atto rapida del processo di disarmo e di dissoluzione delle milizie al fine di ristabilire un esercito repubblicano;
  11. chiede che in caso di mancato rispetto degli impegni presi a Maputo e Addis Abeba, siano adottate selettivamente sanzioni individuali e mirate nei confronti degli attuali dirigenti dell'Alta autorità di transizione che stanno deliberatamente bloccando il processo;
  12. chiede che siano avviati procedimenti giudiziari nei confronti dei presunti autori del saccheggio di beni privati, di beni pubblici e di risorse naturali del Madagascar; chiede a ogni governo interinale del Madagascar di non concludere nessun accordo o contratto con altri paesi o imprese che verta sulle ricchezze naturali e sul patrimonio nazionale prima che si siano svolte elezioni e che il popolo malgascio abbia affidato un mandato legittimo a un nuovo governo;
  13. chiede alla comunità internazionale e all'Unione europea di rafforzare gli aiuti umanitari a favore della popolazione malgascia; ricorda che la ripresa progressiva dei programmi di cooperazione con il Madagascar dipende dall'insediamento delle istituzioni previste dalla transizione convenzionale del governo consensuale e inclusivo, conformemente alla Carta di Maputo e all'Atto addizionale di Addis Abeba, e dal rispetto integrale della totalità dei principi democratici e delle libertà fondamentali;
  14. sostiene gli sforzi dell'ex presidente della Repubblica del Mozambico, Joachim Chissano, mediatore della SADC in tale processo, e invita i quattro raggruppamenti politici del Madagascar a ritornare immediatamente al tavolo negoziale per accordarsi su un'agenda politica ai fini di elezioni giuste, democratiche e trasparenti nel 2010;
  15. chiede all'UA, alla SADC e al gruppo internazionale di contatto di condurre a buon fine il processo di transizione;
  16. chiede alla Commissione di riferire al Parlamento europeo in merito all'evoluzione del processo di consultazione in corso con il Madagascar in seguito all'applicazione dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou;
  17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente/Alto Rappresentante dell'Unione europea, alla Commissione europea, al Consiglio dell'Unione europea, al Consiglio ACP-UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, al Presidente Joaquim Chissano e alla Commissione dell'Unione africana.
-

Giovedì 11 febbraio 2010

**Myanmar**

P7\_TA(2010)0033

**Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sul Myanmar**

(2010/C 341 E/16)

*Il Parlamento europeo,*

- viste le conclusioni del Consiglio del 27 aprile 2009 sulla Birmania/Myanmar e la posizione comune del Consiglio che rinnova le misure restrittive nei confronti di Myanmar,
  - viste le conclusioni del Consiglio dell'UE e la dichiarazione sulla Birmania/Myanmar del 19 giugno 2009,
  - vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea dell'11 giugno 2009 sui civili karen in fuga dalla Birmania/Myanmar,
  - vista la dichiarazione della Presidenza dell'UE del 23 febbraio 2009, che chiede l'avvio di un dialogo globale tra le autorità e le forze democratiche in Birmania/Myanmar,
  - vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 64/238 del 23 dicembre 2009, sulla situazione dei diritti dell'uomo a Myanmar,
  - vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea del 14 maggio 2009, sull'arresto di Daw Aung San Suu Kyi,
  - vista la dichiarazione del Presidente dell'ASEAN dell'11 agosto 2009 su Myanmar,
  - viste le sue precedenti risoluzioni riguardanti la Birmania/Myanmar,
  - visto l'articolo 122, paragrafo 5, del regolamento,
- A. considerando che la situazione dei diritti umani in Birmania/Myanmar ha continuato a deteriorarsi, che la repressione politica si è ulteriormente inasprita e che le libertà fondamentali dei cittadini birmani sono violate sistematicamente,
- B. considerando che i militari continuano a perpetrare violazioni dei diritti umani, tra cui esecuzioni extragiudiziali, lavori forzati e violenze sessuali, nei confronti della popolazione civile nelle aree di conflitto etnico,
- C. considerando che il regime birmano continua a praticare in modo diffuso e sistematico il reclutamento forzato di bambini soldato,
- D. considerando che, secondo quanto riferito, vi sarebbero in Birmania circa 2 177 prigionieri politici, tra cui 14 giornalisti, e oltre 230 monaci buddisti coinvolti nelle proteste del 2007 sarebbero ancora in carcere,
- E. considerando che nell'autunno 2010 è previsto che si svolgano in Birmania/Myanmar le prime elezioni parlamentari in due decenni,
- F. considerando che le elezioni saranno basate sulla Costituzione elaborata dall'esercito, la cui legittimità è stata ampiamente contestata; che tale nuova Costituzione prevede elezioni nel 2010 per giustificare cinque decenni di dittatura militare e assegna ai militari il 25 % dei seggi in parlamento,

**Giovedì 11 febbraio 2010**

- G. considerando che la nuova Costituzione interdice dai pubblici uffici Aung San Suu Kyi, leader della Lega nazionale per la democrazia (NLD) e Premio Nobel per la pace; che alcuni partiti di opposizione e gruppi appartenenti a minoranze etniche hanno dichiarato che boicotteranno le elezioni, mentre la NLD non ne accetterà i risultati in assenza di un dialogo preliminare sulla revisione costituzionale,
- H. considerando che il 28 gennaio 2010 il Sig. Ngwe Soe Lin è stato condannato a 13 anni di reclusione per aver lavorato per l'agenzia stampa estera «Voce democratica della Birmania» e che il 30 dicembre 2009 la Sig.a Hla Hla Win è stata condannata a 27 anni di carcere con accuse simili,
- I. considerando che l'inasprimento della repressione nei confronti del dissenso politico deve essere visto come un tentativo da parte della giunta birmana di assumere maggiore controllo sui media in vista delle elezioni nazionali previste quest'anno,
- J. considerando che l'11 agosto 2009 Daw Aung San Suu Kyi è stata condannata a tre anni di carcere, sentenza successivamente commutata dalle autorità birmane a diciotto mesi da scontare agli arresti domiciliari; che gli avvocati di Daw Aung San Suu Kyi hanno presentato appello presso la Corte suprema birmana contro questa sentenza; che questo processo ingiustificato e il verdetto contro Daw Aung San Suu Kyi sono stati largamente condannati dalla comunità internazionale,
- K. considerando che nel maggio 2009 gli attacchi compiuti dall'esercito birmano e dall'esercito democratico buddista karen (DKBA) hanno costretto all'evacuazione migliaia di civili, obbligando circa 5 000 persone a fuggire in Thailandia; che vi è un grave rischio che, al loro ritorno, i profughi karen siano vittime di gravi violazioni dei diritti umani, compreso il lavoro forzato e lo stupro da parte di soldati dell'esercito birmano,
- L. considerando che, secondo le stime, vi sono circa 500 000 sfollati interni nella Birmania orientale, rimangono ancora 140 000 profughi in nove campi lungo il confine tra la Thailandia e la Birmania e oltre 200.000 Rohingya vivono in campi profughi o sparsi nel Bangladesh sud-orientale; che milioni di migranti, profughi e richiedenti asilo birmani vivono in Thailandia, India, Bangladesh e Malesia e sono talvolta vittime di tratta,
- M. considerando che dal 2 gennaio 2010 ha avuto inizio un giro di vite senza precedenti da parte delle forze dell'ordine del Bangladesh nei confronti di profughi Rohingya non registrati che si erano stabiliti fuori dai due campi profughi ufficiali nel distretto di Cox's Bazar; che oltre 500 Rohingya sono stati arrestati da allora, alcuni dei quali sono stati respinti a forza oltre il confine birmano, mentre altri sono stati accusati di violazione della normativa in materia di immigrazione e detenuti,
- N. considerando che oltre 5 000 Rohingya insediatisi autonomamente nel Bangladesh sono già fuggiti dalle loro case e si sono ammassati nel campo improvvisato di Kutupalong, nel distretto di Ukhia, sperando di trovarvi sicurezza; che la popolazione di tale campo è aumentata, secondo le stime, sino a 30 000 persone, che non ricevono assistenza alimentare e cui è ora negato l'accesso ai mezzi di sostentamento, in quanto rischierebbero l'arresto se lasciassero il campo per trovare lavoro,
1. condanna fermamente le violazioni sistematiche e continue dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dei diritti democratici essenziali dei cittadini della Birmania/Myanmar;
  2. esprime grave preoccupazione per il recente processo, la condanna e la sentenza nei confronti di Daw Aung San Suu Kyi e chiede il suo rilascio immediato e incondizionato; chiede che le sia riconosciuto il diritto di partecipare alle imminenti elezioni;
  3. prende atto della decisione del governo della Birmania/Myanmar di organizzare elezioni e insiste sul fatto che, nelle condizioni attuali, tali elezioni non possono essere considerate libere e democratiche; critica, in particolare, il divieto imposto a Aung San Sui Kyi di presentare la propria candidatura;
  4. invita il governo della Birmania/Myanmar ad avviare immediatamente un dialogo autentico con la Lega Nazionale per la Democrazia e con tutti gli altri partiti di opposizione e gruppi etnici; in tale contesto, accoglie con favore gli sforzi di mediazione del Segretario generale delle Nazioni Unite e del suo relatore speciale sui diritti dell'uomo per la Birmania/Myanmar;

Giovedì 11 febbraio 2010

5. esorta vivamente il governo della Birmania/Myanmar a prendere senza indugio le misure necessarie per garantire un processo elettorale libero, equo, trasparente e aperto conforme alle norme internazionali, adottando tra l'altro le necessarie leggi elettorali, consentendo la partecipazione di tutti gli elettori e di tutti i partiti politici al processo elettorale e accettando la presenza di osservatori internazionali;
6. condanna le accuse arbitrarie dietro agli arresti di oppositori politici del regime birmano o di dissidenti e, in particolare, la continua repressione e le intimidazioni nei confronti di monaci buddisti; esorta le autorità birmane a desistere da ulteriori arresti per motivi politici, a liberare tutti i prigionieri di coscienza, tra cui i monaci, senza indugio e senza condizioni e rendendo loro il pieno beneficio dei diritti politici;
7. condanna le restrizioni imposte alla libertà di riunione, di associazione, di movimento e di espressione in Birmania/Myanmar; esorta le autorità della Birmania/Myanmar a rimuovere tali restrizioni, comprese quelle imposte ai mezzi d'informazione liberi e indipendenti;
8. esprime la propria preoccupazione circa le continue discriminazioni, violazioni dei diritti dell'uomo, violenze, lavoro minorile e forzato, sfollamenti e repressioni di vario tipo di cui sono vittime numerose minoranze etniche e religiose e invita il governo della Birmania/Myanmar ad attivarsi immediatamente per migliorare le loro rispettive situazioni;
9. esprime grave preoccupazione per il continuo ricorso a pratiche quali detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, stupri e altre forme di violenza sessuale, tortura e trattamenti crudeli, disumani e degradanti; chiede con veemenza al governo della Birmania/Myanmar di garantire indagini complete, trasparenti, efficaci, imparziali e indipendenti su tutte le notizie di violazioni dei diritti dell'uomo e di consegnare alla giustizia i responsabili, al fine di porre fine all'impunità per i crimini in questione;
10. esorta vivamente la giunta militare birmana a porre immediatamente fine al continuo reclutamento e impiego di bambini soldato, a intensificare le misure volte a garantire la protezione dei bambini dai conflitti armati e a proseguire la sua collaborazione con il Rappresentante speciale per i bambini e i conflitti armati del Segretario Generale delle Nazioni Unite;
11. condanna fermamente la campagna di pulizia etnica lanciata dal governo della Birmania/Myanmar contro le minoranze, compresi quanti hanno cercato rifugio nella vicina Thailandia;
12. invita il governo del Regno di Thailandia a continuare a fornire rifugio e protezione ai profughi Karen in fuga dalle persecuzioni in Birmania/Myanmar e a collaborare con l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), con il Consorzio per la frontiera birmano-thailandese e con la comunità internazionale per trovare una soluzione alternativa che garantisca la sicurezza dei 3 000 rifugiati Karen;
13. sollecita la Commissione europea, alla luce del conflitto in corso sul confine tra Thailandia e Birmania, a mantenere il sostegno per l'assistenza ai profughi dell'Ufficio umanitario dell'Unione europea (ECHO) in tale regione nel 2010;
14. si compiace del fatto che il governo del Bangladesh abbia autorizzato una missione conoscitiva della sua delegazione per l'Asia del Sud per esaminare la situazione della popolazione Rohingya nei distretti di Cox's Bazar e di Bandarban la prossima settimana, ed esorta il governo del Bangladesh a riconoscere che i Rohingya non registrati sono persone apolidi richiedenti asilo, fuggiti dalle persecuzioni in Birmania/Myanmar e bisognosi di protezione internazionale e a fornire loro una protezione adeguata, l'accesso a mezzi di sussistenza e altri servizi di base;
15. sollecita i governi di Cina, India e Russia a utilizzare nei confronti delle autorità della Birmania/Myanmar i mezzi di pressione economici e politici di cui dispongono per conseguire progressi sostanziali in tale paese e a cessare di fornire armi e altre risorse strategiche al regime birmano;
16. invita il Consiglio a mantenere le misure restrittive mirate nei confronti del regime birmano fino a quando non vi sarà un progresso tangibile in materia di democratizzazione; invita il Consiglio nel contempo a valutare l'efficacia delle misure restrittive;

**Giovedì 11 febbraio 2010**

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Alto rappresentante/Vice presidente della Commissione, Catherine Ashton, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'inviato speciale dell'Unione europea per la Birmania/Myanmar, al Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo di Myanmar, ai governi degli Stati membri dell'ASEAN e dell'ASEM, ai governi del Bangladesh e della Russia, al segretariato dell'ASEM, alla Commissione interparlamentare dell'ASEAN per Myanmar, a Daw Aung San Suu Kyi, alla Lega nazionale per la democrazia, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nonché al relatore speciale delle Nazioni Unite per la situazione dei diritti umani in Birmania/Myanmar.

---

Martedì 9 febbraio 2010

## III

(Atti preparatori)

## PARLAMENTO EUROPEO

**Nomina della Commissione**

P7\_TA(2010)0010

**Decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2010 recante approvazione della nomina della Commissione**

(2010/C 341 E/17)

*Il Parlamento europeo,*

- visti l'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato Euratom,
- vista la decisione 2009/532/CE <sup>(1)</sup> del Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo, del 9 luglio 2009, relativa alla nomina di José Manuel Durão Barroso a presidente della Commissione,
- visti gli «orientamenti politici per la prossima Commissione» presentati dal presidente eletto della Commissione il 3 settembre 2009,
- vista la propria decisione del 16 settembre 2009 <sup>(2)</sup> recante elezione di José Manuel Durão Barroso a presidente della Commissione,
- vista la decisione 2009/950/UE del Consiglio europeo con l'accordo del presidente della Commissione, del 4 dicembre 2009, che nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza <sup>(3)</sup>,
- vista la decisione 2010/41/UE, Euratom del Consiglio di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione dell'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione <sup>(4)</sup>,
- viste le audizioni dei commissari designati svoltesi dinanzi alle commissioni parlamentari competenti dall'11 gennaio al 3 febbraio 2010, nonché le valutazioni dei candidati espresse dalle commissioni in seguito alle audizioni,

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 10.7.2009, pag. 61.

<sup>(2)</sup> Processo verbale di tale data, P7\_PV(2009)09-16, punto 7.1.

<sup>(3)</sup> GU L 328 del 15.12.2009, pag. 69.

<sup>(4)</sup> GU L 20 del 26.1.2010, pag. 5.

**Martedì 9 febbraio 2010**

- viste le valutazioni condotte nelle riunioni della Conferenza dei presidenti del 21 gennaio e del 4 febbraio 2010,
  
  - vista la dichiarazione resa in Aula dal presidente eletto della Commissione il 9 febbraio 2010,
  
  - visti l'articolo 106 e l'allegato XVII del suo regolamento,
1. approva la nomina del presidente, del vicepresidente per le relazioni esterne (alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza) e degli altri membri della Commissione, quale organo collegiale, per il mandato fino al 31 ottobre 2014;
  
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo e al Consiglio dei ministri.
-

Mercoledì 10 febbraio 2010

## Meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di beni e servizi a rischio di frodi \*

P7\_TA(2010)0011

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (COM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS))**

(2010/C 341 E/18)

(Procedura legislativa speciale – Consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0511),
  - visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0210/2009),
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
  - visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0008/2010),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4

(4) È opportuno che l'elenco prestabilito, da cui gli Stati membri possono scegliere, sia limitato ai beni e ai servizi che, secondo l'esperienza più recente, sono particolarmente esposti alle frodi. Per assicurare che l'introduzione di tale meccanismo possa effettivamente essere valutata e il suo impatto attentamente sorvegliato, gli Stati membri devono essere limitati nella loro scelta.

(4) È opportuno che l'elenco prestabilito, da cui gli Stati membri possono scegliere, sia limitato ai beni e ai servizi che, secondo l'esperienza più recente, sono particolarmente esposti alle frodi. Per assicurare che l'introduzione di tale meccanismo possa effettivamente essere valutata e il suo impatto attentamente sorvegliato, gli Stati membri devono essere limitati nella loro scelta **ai beni e servizi figuranti sull'elenco prestabilito in oggetto.**

Mercoledì 10 febbraio 2010

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 2****Proposta di direttiva – atto modificativo  
Considerando 4 bis (nuovo)**

*(4 bis) In sede di scelta dei beni e servizi cui applicare il meccanismo, gli Stati membri dovrebbero scegliere le quote di emissione di gas a effetto serra e un massimo di due delle categorie di cui alla Parte A dell'allegato VI bis.*

**Emendamento 3****Proposta di direttiva – atto modificativo  
Considerando 7**

(7) Per valutare in modo trasparente l'effetto dell'applicazione del meccanismo sulle attività fraudolente è necessario che le relazioni di valutazione degli Stati membri siano basate su criteri predefiniti **stabiliti dagli stessi**. Tale valutazione deve indicare chiaramente il livello della frode prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali trasferimenti delle attività fraudolente verso altri beni e servizi, il commercio al dettaglio e altri Stati membri.

(7) Per valutare in modo trasparente l'effetto dell'applicazione del meccanismo sulle attività fraudolente è necessario che le relazioni di valutazione degli Stati membri siano basate su criteri predefiniti. **Al fine di garantire un'applicazione uniforme, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure volte a specificare, sulla base delle indicazioni degli Stati membri e tenendo conto del parere del comitato IVA, i criteri di valutazione che saranno utilizzati dagli Stati membri al momento di valutare l'effetto dell'applicazione del meccanismo di inversione contabile sulle attività fraudolente. Tali criteri dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione entro il 30 giugno 2010.** Tale valutazione deve indicare chiaramente il livello della frode prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali trasferimenti delle attività fraudolente verso altri beni e servizi, il commercio al dettaglio e altri Stati membri.

**Emendamento 4****Proposta di direttiva – atto modificativo  
Considerando 8**

(8) È inoltre opportuno che la relazione valuti i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi e i costi di attuazione sostenuti dagli Stati membri, inclusi quelli dovuti a misure di controllo e di audit.

(8) È inoltre opportuno che la relazione valuti i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi e i costi di attuazione sostenuti dagli Stati membri, inclusi quelli dovuti a misure di controllo e di audit **e eventuali modifiche delle entrate IVA derivanti dal meccanismo per quanto riguarda i beni e i servizi elencati nell'allegato VI bis, scelti e applicati dai rispettivi Stati membri.**

**Emendamento 5****Proposta di direttiva – atto modificativo  
Considerando 8 bis (nuovo)**

*(8 bis) Entro il 1° luglio 2014 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata delle opportune proposte, sulla base delle relazioni di valutazione degli Stati membri, in cui si analizza la complessiva efficacia ed efficienza della misura che dà attuazione al meccanismo in parola nonché il rapporto costi/benefici di detta misura onde rivalutare se siano opportuni un'estensione o un ampliamento del suo raggio d'azione.*

Mercoledì 10 febbraio 2010

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 6****Proposta di direttiva – atto modificativo****Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 199 bis – paragrafo 1 – comma 1

1. Fino al 31 dicembre 2014 e per un periodo minimo di due anni gli Stati membri possono introdurre ed applicare un meccanismo in base al quale il debitore dell'imposta dovuta sulle operazioni riguardanti le categorie di beni e servizi elencate nell'allegato VI bis è il beneficiario di tali beni e servizi.

1. Fino al 31 dicembre 2014 e per un periodo minimo di due anni gli Stati membri possono introdurre ed applicare un meccanismo in base al quale il **soggetto passivo** debitore dell'imposta dovuta sulle operazioni riguardanti le categorie di beni e servizi elencate nell'allegato VI bis è il beneficiario di tali beni e servizi.

**Emendamento 7****Proposta di direttiva – atto modificativo****Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 199 bis – paragrafo 1 – comma 2

Nella scelta dei beni e servizi a cui applicare il meccanismo gli Stati membri **sono limitati a tre delle categorie elencate nell'allegato VI bis, di cui al** massimo due categorie di beni.

Nella scelta dei beni e servizi a cui applicare il meccanismo, gli Stati membri **scelgono lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e un** massimo **di** due categorie di beni **di cui alla Parte A dell'allegato VI bis.**

**Emendamento 8****Proposta di direttiva – atto modificativo****Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 199 bis – paragrafo 2 – lettera b

b) introducono obblighi adeguati ed efficaci in materia di comunicazione delle informazioni per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a cui si applica il meccanismo in modo da consentire, per ciascuna operazione, l'identificazione del soggetto passivo che effettua l'operazione e del soggetto passivo beneficiario, del tipo di beni o servizi interessati, del periodo fiscale e del valore dell'operazione in questione;

b) introducono obblighi adeguati ed efficaci in materia di comunicazione delle informazioni per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a cui si applica il meccanismo in modo da consentire, **periodicamente**, per ciascuna operazione **o in un'unica soluzione per tutte le operazioni**, l'identificazione del soggetto passivo che effettua l'operazione e del soggetto passivo beneficiario, del tipo di beni o servizi interessati, del periodo fiscale e del valore dell'operazione in questione;

**Emendamento 9****Proposta di direttiva – atto modificativo****Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 199 bis – paragrafo 2 – lettera c

c) impongono a ciascun soggetto passivo beneficiario dei beni o servizi a cui si applica il meccanismo obblighi in materia di comunicazione delle informazioni relative a ciascuna operazione o a livello globale, a fini di controlli incrociati con le informazioni fornite dal fornitore/prestatore;

c) impongono a ciascun soggetto passivo beneficiario dei beni o servizi a cui si applica il meccanismo obblighi **periodici** in materia di comunicazione delle informazioni relative a ciascuna operazione o a livello globale, a fini di controlli incrociati con le informazioni fornite dal fornitore/prestatore;

Mercoledì 10 febbraio 2010

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 10****Proposta di direttiva – atto modificativo****Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 199 bis – paragrafo 2 – lettera d

(d) introducono misure di controllo appropriate ed efficaci per sorvegliare e attenuare le forme attuali di frode nonché per prevenire la comparsa di attività fraudolente riguardanti altri beni o servizi, il commercio al dettaglio o altri Stati membri.

(d) introducono misure di controllo appropriate ed efficaci **accompagnate da ispezioni senza preavviso già in vigore** per sorvegliare e attenuare le forme attuali di frode nonché per prevenire la comparsa di attività fraudolente riguardanti altri beni o servizi, il commercio al dettaglio o altri Stati membri.

**Emendamento 11****Proposta di direttiva – atto modificativo****Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 199 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Uno Stato membro che decide di introdurre il meccanismo di cui al paragrafo 1 può imporre a qualsiasi soggetto passivo destinatario di beni o servizi a cui sia applicabile il meccanismo una richiesta di presentazione di relazioni specifiche basate su dati, al fine di chiarire se detti beni o servizi sono utilizzati a fini commerciali normali o per altri fini.*

**Emendamento 12****Proposta di direttiva – atto modificativo****Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 199 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. *Sulla base delle indicazioni degli Stati membri, i criteri di valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), sono definiti dalla Commissione previa consultazione del comitato IVA.*

**Emendamento 13****Proposta di direttiva – atto modificativo****Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 199 bis – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

(f bis) *Le eventuali modifiche nelle entrate IVA risultanti dal meccanismo per quanto riguarda i beni e i servizi di cui all'allegato VI bis, selezionati e applicati dai rispettivi Stati membri.*

Mercoledì 10 febbraio 2010

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 14****Proposta di direttiva – atto modificativo****Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 199 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

*4 bis. Entro il 1° luglio 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata delle opportune proposte, sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 4, che analizzi la complessiva efficacia ed efficienza della misura che dà attuazione al meccanismo in parola nonché il rapporto costi/benefici di detta misura per rivalutare se sia opportuna una proroga o un ampliamento del suo raggio d'azione.*

**FESR: ammissibilità degli interventi nel settore dell'alloggio a favore delle comunità emarginate \*\*\*I**

P7\_TA(2010)0012

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla proposta di regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate (COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))**

(2010/C 341 E/19)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0382),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 162 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0095/2009),
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
  - visti gli articoli 294, paragrafo 3 e 178 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0048/2009),
1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Mercoledì 10 febbraio 2010

### **P7\_TC1-COD(2009)0105**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 febbraio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 437/2010)*

---

### **Cooperazione amministrativa nel settore fiscale \***

P7\_TA(2010)0013

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))**

(2010/C 341 E/20)

(Procedura legislativa speciale - Consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0029),
  - visti gli articoli 93 e 94 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0062/2009),
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
  - visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0006/2010),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Mercoledì 10 febbraio 2010

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 1****Proposta di direttiva  
Considerando 9 bis (nuovo)**

*(9 bis) Per la corretta applicazione e verifica dei diversi regimi fiscali degli Stati membri, è necessario poter disporre di adeguate informazioni sulle attività, soggette alla loro imposizione, svolte in altri Stati membri. Fra le varie modalità, lo scambio automatico di dati si configura come il mezzo più efficace per trasmettere le informazioni di uso corrente necessarie per un'esatta applicazione delle imposte, specialmente in situazioni transfrontaliere. Affinché tale scambio automatico di informazioni sia efficace, è necessario delimitare le categorie e definire i campi di applicazione obbligatoria. Inoltre è opportuno prevedere la possibilità di stabilire un doppio limite, per le categorie da comunicare e/o per l'ammontare a partire dal quale il meccanismo deve attivarsi.*

**Emendamento 2****Proposta di direttiva  
Considerando 10**

(10) Occorre che gli Stati membri si scambino automaticamente ogni informazione utile qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che normativa fiscale non sia stata o possa non essere stata osservata nell'altro Stato membro, qualora esista un rischio di tassazione impropria nell'altro Stato membro, o qualora l'imposta sia stata o possa essere elusa per un motivo qualsiasi nell'altro Stato membro, in particolare quando viene accertato un trasferimento fittizio di utili fra imprese situate in Stati membri diversi o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati membri vengono effettuate tramite un paese terzo per fruire di agevolazioni fiscali.

(10) Occorre che gli Stati membri si scambino automaticamente ogni informazione utile qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che la normativa fiscale non sia stata o possa non essere stata osservata nell'altro Stato membro, qualora esista un rischio di tassazione impropria nell'altro Stato membro, o qualora l'imposta sia stata o possa essere elusa per un motivo qualsiasi nell'altro Stato membro, in particolare quando viene accertato un trasferimento fittizio di utili fra imprese situate in Stati membri diversi o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati membri vengono effettuate tramite un paese terzo per fruire di agevolazioni fiscali, **garantendo al contempo la tutela della vita privata dei clienti.**

**Emendamento 3****Proposta di direttiva  
Considerando 11 bis (nuovo)**

*(11 bis) È inoltre opportuno proteggere tali informazioni a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup> e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. <sup>(2)</sup> Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero attenersi agli obblighi in materia di trasparenza e di informazione per quanto riguarda le parti interessate in caso di estrazione di dati personali. Occorre assicurare un livello adeguato di protezione, un periodo limitato di memorizzazione dei dati e la responsabilità dell'istituzione o dell'organo che detiene i dati.*

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Mercoledì 10 febbraio 2010

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 29****Proposta di direttiva  
Considerando 11 ter (nuovo)**

*(11 ter) Nei casi di cui ai considerando 9, 10 e 11, la prospettiva dello scambio di informazioni non dovrebbe tradursi nell'imposizione di obblighi di dichiarazione supplementari a carico di persone ed imprese;*

**Emendamento 4****Proposta di direttiva  
Considerando 12**

(12) È importante che i funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro siano autorizzati ad essere presenti sul territorio di un altro Stato membro *e possano esercitare i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dello Stato membro interpellato.*

*(12) Per stimolare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, è importante che i funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro siano autorizzati ad essere presenti sul territorio di un altro Stato membro.*

**Emendamento 5****Proposta di direttiva  
Considerando 17 bis (nuovo)**

*(17 bis) Al fine di rafforzare l'applicabilità e l'efficacia della presente direttiva, è necessario stabilire lo stesso grado di obbligatorietà sia per la comunicazione da parte dell'autorità interpellata delle informazioni già disponibili che per lo svolgimento delle indagini amministrative necessarie per ottenere tali informazioni.*

**Emendamento 6****Proposta di direttiva  
Considerando 19**

(19) Tuttavia uno Stato membro non dovrebbe rifiutare di trasmettere le informazioni perché non ne trae alcun interesse o perché le informazioni *relative a un residente dell'altro Stato membro* sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

(19) Tuttavia, uno Stato membro non dovrebbe rifiutare di trasmettere le informazioni perché non ne trae alcun interesse o perché le informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, o da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

**Emendamento 7****Proposta di direttiva  
Considerando 20**

(20) Occorre inoltre precisare che quando uno Stato membro presta a un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista dalla presente direttiva, esso non *deve* rifiutare agli altri Stati membri tale cooperazione più ampia.

(20) Occorre inoltre precisare che quando uno Stato membro presta a un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista dalla presente direttiva, esso non *dovrebbe* rifiutare agli altri Stati membri tale cooperazione più ampia. *È opportuno che qualsiasi trasferimento di dati personali a un paese terzo avvenga in conformità della direttiva 95/46/CE.*

Mercoledì 10 febbraio 2010

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 8****Proposta di direttiva  
Considerando 22**

(22) *Occorre* realizzare una valutazione dell'efficacia *della cooperazione amministrativa*, soprattutto sulla base di statistiche.

(22) *Allo scopo di rafforzare ed approfondire la cooperazione amministrativa, occorre* realizzare una valutazione dell'efficacia *dell'applicazione della presente direttiva*, soprattutto sulla base di statistiche. *Inoltre è opportuno monitorare i casi in cui gli Stati membri hanno rifiutato di trasmettere le informazioni o di effettuare un'indagine amministrativa.*

**Emendamento 9****Proposta di direttiva  
Considerando 23 bis (nuovo)**

(23 bis) *La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i miglioramenti tecnici alle categorie di reddito e di capitale oggetto dello scambio automatico di informazioni e le soglie di reddito e di capitale al di sopra delle quali va effettuato lo scambio di informazioni. Data la natura specifica della cooperazione amministrativa, il potere di adottare atti delegati dovrebbe essere conferito per un periodo di tempo indeterminato.*

**Emendamento 10****Proposta di direttiva  
Articolo 3 – punto 6 – lettera d**

d) qualsiasi istituto giuridico, *compresi i partenariati e i trust, il cui reddito o capitale siano soggetti* a una delle imposte di cui alla presente direttiva;

d) qualsiasi *altro strumento* o istituto giuridico, *di qualunque natura o forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possieda o gestisca beni - compreso il reddito da essi derivante - soggetto* a una delle imposte di cui alla presente direttiva;

**Emendamento 11****Proposta di direttiva  
Articolo 3 – punto 8**

8. «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

8. «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, *quando tali mezzi possono essere gestiti garantendo una protezione sicura delle informazioni;*

**Emendamento 12****Proposta di direttiva  
Articolo 7 bis (nuovo) (nella Sezione I «Scambio di informazioni su richiesta»)****Articolo 7 bis  
Sistemi di controllo**

*Ciascuno Stato membro sviluppa, per il suo ufficio fiscale unico di collegamento, sistemi di controllo appropriati, intesi alla trasparenza e all'efficacia sotto il profilo dei costi ed elabora al riguardo, nel quadro del monitoraggio annuale, una relazione accessibile al pubblico.*

Mercoledì 10 febbraio 2010

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 13**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 – paragrafo 1**

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro trasmette **agli altri Stati membri**, mediante scambio automatico, informazioni **su** categorie specifiche di reddito e di capitale.

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro trasmette **all'autorità competente di un altro Stato membro**, mediante scambio automatico, informazioni, **relative alle persone aventi residenza fiscale in tale altro Stato membro, sulle seguenti** categorie specifiche di reddito e di capitale :

- a) redditi da lavoro;
- b) emolumenti dei direttori;
- c) dividendi;
- d) plusvalenze;
- e) royalties;
- f) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati da altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni o altre misure analoghe;
- g) pensioni;
- h) proprietà immobiliari e redditi da esse derivanti.

*Tali informazioni sono protette a norma della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. Gli Stati membri e la Commissione si attengono agli obblighi in materia di trasparenza e di informazione per quanto riguarda le parti interessate in caso di estrazione di dati personali. Occorre assicurare un livello adeguato di protezione, un periodo limitato di memorizzazione dei dati e la responsabilità dell'istituzione o dell'organo che detiene i dati.*

**Emendamento 14**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 – paragrafo 2**

2. La Commissione determina, **secondo la procedura prevista dall'articolo 24, paragrafo 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva:**

- a) **le categorie di reddito e di capitale interessate;**
- b) **il tipo di informazioni da scambiare;**
- c) **le eventuali condizioni o restrizioni specifiche relative alle categorie di cui alla lettera a);**
- d) **la periodicità degli scambi;**
- e) **le modalità pratiche di scambio delle informazioni in questione.**

2. **Al fine di migliorare l'efficacia dell'accertamento delle imposte di cui all'articolo 2, sulla base delle esperienze raccolte dagli Stati membri, la Commissione determina, per la prima volta entro... (\*) gli atti delegati in conformità degli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater, intesi a:**

- a) **chiarire le eventuali condizioni o restrizioni specifiche relative alle categorie di cui al paragrafo 1;**
- b) **precisare per ogni categoria di reddito e di capitale le soglie a partire dalle quali deve essere effettuato lo scambio di informazioni.**

(\*) GU inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì 10 febbraio 2010

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 15****Proposta di direttiva****Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*2 bis. Ogni anno la Commissione valuta il funzionamento dello scambio automatico di informazioni e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione, la Commissione propone misure volte a migliorare l'ambito di applicazione e la qualità dello scambio automatico di informazioni, onde consentire il regolare funzionamento del mercato interno.*

**Emendamento 16****Proposta di direttiva****Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*3 bis. L'autorità competente di uno Stato membro può indicare all'autorità competente di un altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni sulle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1, o che non desidera ricevere informazioni sul reddito e sul capitale che non superino una determinata soglia. In tal caso l'autorità competente ne informa la Commissione.*

**Emendamento 17****Proposta di direttiva****Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*3 ter. La comunicazione delle informazioni è effettuata almeno ogni anno e non oltre sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nello Stato membro in cui le informazioni sono state raccolte.*

**Emendamento 18****Proposta di direttiva****Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea**

4. Gli Stati membri che concludono accordi bilaterali o multilaterali ai fini del corretto accertamento delle imposte di cui all'articolo 2 prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a determinate categorie di reddito e di capitale. A tale scopo essi specificano in tali accordi gli elementi seguenti:

4. Gli Stati membri che concludono accordi bilaterali o multilaterali ai fini del corretto accertamento delle imposte di cui all'articolo 2 prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a determinate categorie di reddito e di capitale, **in conformità della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001**. A tale scopo essi specificano in tali accordi gli elementi seguenti:

**Emendamento 19****Proposta di direttiva****Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1**

2. I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative di cui al paragrafo 1 possono **esercitare i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell'autorità interpellata, a condizione che l'esercizio di tali poteri avvenga nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interpellato.**

2. I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative di cui al paragrafo 1 possono, **di comune accordo con l'autorità interpellata nei limiti delle linee guida da questa fissate, intervenire nell'indagine.**

Mercoledì 10 febbraio 2010

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 20****Proposta di direttiva****Articolo 17 – paragrafo 2**

2. L'articolo 16, paragrafi 2 e 4, non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l'autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni **concernenti una persona che risiede a fini fiscali nello Stato membro dell'autorità richiedente** solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

2. L'articolo 16, paragrafi 2 e 4, non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l'autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni **pertinenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1**, solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

**Emendamento 21****Proposta di direttiva****Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

**2 bis.** *Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni rifiuto di comunicare le informazioni o di effettuare un'indagine amministrativa, precisandone le ragioni. La Commissione esamina le informazioni così notificate e formula raccomandazioni al fine di ridurre il numero di tali casi a norma dell'articolo 24, paragrafo 3.*

**Emendamento 22****Proposta di direttiva****Capo V bis – titolo (nuovo)**

**CAPO V BIS  
ATTI DELEGATI**

**Emendamento 23****Proposta di direttiva****Articolo 22 bis (nuovo)**

**Articolo 22 bis**  
**Esercizio della delega**

1. *Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.*
2. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.*
3. *Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 22 ter e 22 quater.*

**Emendamento 24****Proposta di direttiva****Articolo 22 ter (nuovo)**

**Articolo 22 ter**  
**Revoca della delega**

1. *La delega di cui all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.*

Mercoledì 10 febbraio 2010

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

2. *L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altro organo legislativo e la Commissione, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.*

3. *La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa ha effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

#### Emendamento 25

Proposta di direttiva  
Articolo 22 quater (nuovo)

*Articolo 22 quater*

*Obiezioni agli atti delegati*

1. *Il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro quattro mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.*

2. *Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.*

3. *Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.*

#### Emendamento 26

Proposta di direttiva  
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

1. L'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni destinate all'accertamento corretto delle imposte di cui all'articolo 2 trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere **utili** e comunque a tutti quelli che le richiedono, a condizione che gli accordi internazionali con tale paese terzo non escludano tale possibilità.

1. L'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni destinate all'accertamento corretto delle imposte di cui all'articolo 2 trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere **necessarie per un esatto accertamento di dette imposte** e comunque a tutti quelli che le richiedono, a condizione che gli accordi internazionali con tale paese terzo non escludano tale possibilità.

#### Emendamento 27

Proposta di direttiva  
Articolo 23 – paragrafo 2 – alinea

2. Le autorità competenti possono trasmettere a un paese terzo, in conformità *alle* disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della presente direttiva, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

2. Le autorità competenti possono trasmettere a un paese terzo, in conformità *delle* disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della presente direttiva. **La trasmissione di informazioni a un paese terzo avviene a norma della direttiva 95/46/CE** e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

Mercoledì 10 febbraio 2010

**Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure \***

P7\_TA(2010)0014

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (COM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS))**

(2010/C 341 E/21)

(Procedura legislativa speciale – Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0028),
  - visti gli articoli 93 e 94 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0061/2009),
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
  - visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0002/2010),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 1**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

**6 bis.** Per il suo ufficio centrale di collegamento o per gli uffici che ha designato quali servizi di collegamento, ogni Stato membro elabora sistemi di controllo appropriati, nell'interesse della trasparenza e dell'efficienza sotto il profilo dei costi e, nel quadro di un monitoraggio annuale, presenta di conseguenza una relazione accessibile al pubblico.

Mercoledì 10 febbraio 2010

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 2****Proposta di direttiva****Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1**

1. *Su richiesta di un ufficio centrale di collegamento, di un ufficio di collegamento o di un servizio di collegamento di uno Stato membro (di seguito «l'autorità richiedente»), l'ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento dello Stato membro a cui la domanda è inviata (di seguito «l'autorità adita») fornisce* tutte le informazioni che possono aiutare *l'autorità richiedente* a recuperare i crediti di cui all'articolo 2.

1. *Gli uffici centrali di collegamento scambiano con gli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri* tutte le informazioni che possono aiutare *questi ultimi* a recuperare i crediti di cui all'articolo 2.

**Emendamento 3****Proposta di direttiva****Articolo 5**

Gli uffici centrali di collegamento scambiano informazioni relative ai rimborsi di imposte, diverse dall'imposta sul valore aggiunto, effettuati dalle autorità fiscali nazionali qualora tali rimborsi interessino persone stabilite in un altro Stato membro **e riguardino importi superiori a 10 000 EUR.**

Gli uffici centrali di collegamento scambiano informazioni relative ai rimborsi di imposte, diverse dall'imposta sul valore aggiunto, effettuati dalle autorità fiscali nazionali qualora tali rimborsi interessino persone stabilite in un altro Stato membro.

**Emendamento 4****Proposta di direttiva****Articolo 6 – paragrafo 2**

2. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità adita e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati dalla prima possono essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro adito per ricevere le informazioni di cui **all'articolo 4, paragrafo 1.**

2. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità adita e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati dalla prima possono essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro adito per ricevere le informazioni di cui **alla presente direttiva.**

I funzionari **dello Stato membro** richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative ai sensi del primo comma possono esercitare i poteri di controllo conferiti ai funzionari **dello Stato membro adito**, a condizione che l'esercizio di tali poteri avvenga nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative **di tale** Stato.

I funzionari **dell'autorità** richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative ai sensi del primo comma possono esercitare i poteri di controllo conferiti ai funzionari **dell'autorità adita, se così è stato deciso**, a condizione che l'esercizio di tali poteri avvenga nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative **dello Stato membro dell'autorità adita.**

Qualsiasi rifiuto da parte della persona sottoposta ad indagine di rispettare le misure di controllo dei funzionari **dello Stato membro** richiedente è trattato **dallo Stato membro adito** come un rifiuto opposto ai propri funzionari.

**Se tra l'autorità richiedente e l'autorità adita è stato concluso un accordo sui poteri di controllo conferiti ai funzionari da parte dell'autorità richiedente, qualsiasi** rifiuto da parte della persona sottoposta ad indagine di rispettare le misure di controllo dei funzionari **dell'autorità** richiedente è trattato **dall'autorità adita** come un rifiuto opposto ai propri funzionari.

**Emendamento 5****Proposta di direttiva****Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 - lettera b**

b) mediante l'invio, per raccomandata o per posta elettronica, di un modulo standard al quale sono allegati l'atto o la decisione che emanano dallo Stato membro richiedente; il modello di tale modulo figura nell'allegato I.

b) mediante l'invio, per raccomandata o per posta elettronica, di un modulo standard, **o di una copia certificata dello stesso**, con in allegato l'atto o la decisione che emanano dallo Stato membro richiedente; il modello di tale modulo figura nell'allegato I.

Mercoledì 10 febbraio 2010

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 6****Proposta di direttiva  
Articolo 12 – paragrafo 3**

3. L'autorità adita trasferisce allo Stato membro richiedente l'intero importo del credito da essa recuperato.

3. L'autorità adita trasferisce allo Stato membro richiedente l'intero importo del credito da essa recuperato **entro il termine di quattordici giorni dalla richiesta.**

**Emendamento 7****Proposta di direttiva  
Articolo 23 bis (nuovo)****Articolo 23 bis****Monitoraggio delle attività effettuate nel quadro della presente direttiva**

*Gli uffici centrali di collegamento elaborano una relazione annuale sulle attività di cooperazione condotte nel corso dell'esercizio fiscale precedente in ottemperanza alla presente direttiva. In tale relazione figurano almeno il numero di richieste pervenute ed emesse, il seguito dato, le motivazioni addotte in caso di rifiuto della richiesta, i tempi impiegati per il trattamento, l'ammontare del credito e gli importi effettivamente recuperati. La relazione è trasmessa per parere al Parlamento europeo e alla Commissione.*

**Emendamento 8****Proposta di direttiva  
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*La Commissione auspica una proficua collaborazione tra gli Stati membri e assicura un monitoraggio permanente delle eventuali denunce relative alla carenza di scambio di informazioni o di assistenza tra gli Stati membri per i recuperi di cui alla presente direttiva.*

**Emendamento 9****Proposta di direttiva  
Articolo 27 bis (nuovo)****Articolo 27 bis****Analisi della Commissione**

*La Commissione effettua un'analisi comparativa su un'ampia gamma di strumenti di recupero fiscale previsti dalla legislazione specifica degli Stati membri, come gli ordini di recupero, il recupero dei crediti iscritti nei registri catastali, i privilegi, i termini delle procedure di esecuzione previsti per legge e applicati concretamente, al fine di facilitare l'attuazione delle buone prassi di recupero fiscale negli Stati membri.*

Giovedì 11 febbraio 2010

**Modifica dello strumento di assistenza preadesione (IPA) \*\*\*I**

P7\_TA(2010)0026

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (COM(2009)0588 – C7-0279/2009 – 2009/0163(COD))**

(2010/C 341 E/22)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0588),
  - visto l'articolo 181 A del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0279/2009),
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0003/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

---

**P7\_TC1-COD(2009)0163**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 540/2010)*

---

Giovedì 11 febbraio 2010

## **Esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia \***

P7\_TA(2010)0027

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (COM(2009)0373 – C7-0156/2009 – 2009/0100(NLE))**

(2010/C 341 E/23)

(Consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0373),
  - visti gli articoli 61, lettera c), e 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
  - visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0156/2009),
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
  - visti gli articoli 81, paragrafo 3, e 218, paragrafo 6, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0005/2010),
1. approva la conclusione della convenzione;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

## **Strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (Progress) \*\*\*I**

P7\_TA(2010)0028

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))**

(2010/C 341 E/24)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0340),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 13, paragrafo 2, 129 e 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0052/2009),

Giovedì 11 febbraio 2010

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665);
  - visti l'articolo 294, paragrafo 3 e gli articoli 19, paragrafo 2, 149 e 153, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i bilanci (A7-0049/2009),
1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;
  2. prende atto della dichiarazione della Commissione qui di seguito allegata;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

---

#### P7\_TC1-COD(2009)0091

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2010 in vista dell'adozione della decisione n. .../2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 1672/2006/CE che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 284/2010/UE)*

---

ALLEGATO

#### Dichiarazione della Commissione

##### **Oggetto: Finanziamento dello strumento europeo di microfinanziamento**

Il contributo finanziario del bilancio dell'Unione allo Strumento per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è fissato a 100 milioni EUR, parzialmente finanziato con una riduzione di 60 milioni EUR del programma Progress.

Nella presentazione del progetto di bilancio la Commissione mantiene un margine adeguato entro il massimale della rubrica 1a con il quale l'autorità di bilancio, cioè Consiglio e Parlamento, può decidere di aumentare l'importo del programma Progress di un massimo di 20 milioni EUR per il periodo 2011-2013, conformemente al punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

---

Giovedì 11 febbraio 2010

**Accordo UE/Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi \*\*\***

P7\_TA(2010)0029

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))**

(2010/C 341 E/25)

(Procedura di approvazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0703 e 05305/1/2010 REV 1),
  - visto il testo dell'accordo firmato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (16110/2009),
  - vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sulla proposta di accordo internazionale per mettere a disposizione del dipartimento del tesoro statunitense dati di messaggistica finanziaria al fine di prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento <sup>(1)</sup>,
  - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0004/2010),
  - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0013/2010),
1. rifiuta l'approvazione sulla conclusione dell'accordo;
  2. chiede alla Commissione europea di presentare immediatamente raccomandazioni al Consiglio in vista di un accordo a lungo termine con gli Stati Uniti sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo; ribadisce che qualsiasi nuovo accordo in questo settore dovrebbe rispettare il nuovo quadro giuridico stabilito dal trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ora vincolante, e rinnova le richieste formulate nella sua risoluzione del 17 settembre 2009, in particolare ai paragrafi 7-13;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo degli Stati Uniti d'America.

---

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2009)0016.

## III Atti preparatori

**Parlamento europeo****Martedì 9 febbraio 2010**

2010/C 341 E/17	Nomina della Commissione	
	Decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2010 recante approvazione della nomina della Commissione	79

**Mercoledì 10 febbraio 2010**

2010/C 341 E/18	Meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di beni e servizi a rischio di frodi *	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (COM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS))	81

2010/C 341 E/19	FESR: ammissibilità degli interventi nel settore dell'alloggio a favore delle comunità emarginate ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla proposta di regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate (COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))	85

## P7\_TC1-COD(2009)0105

	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 febbraio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate	86
--	---	----

2010/C 341 E/20	Cooperazione amministrativa nel settore fiscale *	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))	86


2010/C 341 E/21	Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure *	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (COM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS))	94

**Giovedì 11 febbraio 2010**

2010/C 341 E/22	Modifica dello strumento di assistenza preadesione (IPA) ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (COM(2009)0588 – C7-0279/2009 – 2009/0163(COD))	97

## P7\_TC1-COD(2009)0163

	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)	97
--	--	----



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
2010/C 341 E/23	<p>Esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia *</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (COM(2009)0373 – C7-0156/2009 – 2009/0100(NLE)) .....</p>	98
2010/C 341 E/24	<p>Strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (Progress) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD)) .....</p> <p>P7_TC1-COD(2009)0091</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2010 in vista dell'adozione della decisione n. .../2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 1672/2006/CE che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress .....</p> <p>ALLEGATO .....</p>	98 99 99
2010/C 341 E/25	<p>Accordo UE/Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi ***</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE)) .....</p>	100



*Significato dei simboli utilizzati*

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶¶.

## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT